



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates


X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 90 SITZUNG
14.4.1992

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	pag.	4-58
MONTALI Luigi (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	4
BERGER Franca (Gruppo Misto)	"	5-20-51-52-55-75-78- 83-84-90
CHIODI WINKLER Wanda (Partito Democratico della Sinistra)	"	5-24-27-29-43-54-59- 63-64-72-76-87
BRUGGER Siegfried (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	6
ZENDRON Alessandra (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)	"	6-17-18-19-23-28- 33-34-42-54-58-59-69-91
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	"	7-57-88
MORANDINI Pino (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	18-19-24-28-34-42-51- 52-64-70-75
BOATO Alessandro (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)	"	20
TONELLI Paolo (Gruppo Misto)	"	56-59-84-85
BACCA Graziano (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	57
LEITA Enrico (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	58-64
MERANER Gerold (Gemischte Fraktion)	"	85



INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 68:

Interventi in materia di previdenza
integrativa (presentato dalla Giunta
regionale)

pag. 2

Gesetzentwurf Nr. 68:

Maßnahmen auf dem Sachgebiet der
Ergänzungsfürsorge (eingebracht vom
Regionalausschuß)

Seite 2

Interrogazioni e interpellanze

pag. 94

Anfragen und Interpellationen

Seite 94



Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.07

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und mit dem Namensaufruf zu beginnen.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

MORELLI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. In tal caso il processo verbale risulta approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Ferretti, Micheli, Frasnelli, Feichter, Ricci, Duca und Malossini entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i cons. Ferretti, Micheli, Frasnelli, Feichter, Ricci, Duca und Malossini.

PRÄSIDENT: Ich darf folgende Mitteilungen verkünden:

PRESIDENTE: Do lettura delle comunicazioni:

Folgende Gesetzentwürfe sind eingebracht worden:

- am 27. März 1992 von seiten des Regionalausschusses der Gesetzentwurf Nr. 83: "Neue Bestimmungen über das den Grundbuchsämtern zugeteilte Personal",
- ebenfalls am 27. März von den Abgeordneten Tonelli und Berger der Gesetzentwurf Nr. 84: "Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben oder zwangsweise zum Arbeitsdienst herangezogen wurden",
- am 8. April von seiten des Regionalausschusses der Gesetzentwurf Nr. 85: "Ergänzung des Regionalgesetzes vom 21. Juli 1991, Nr. 13 betreffend "Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben".

Die Abgeordneten Marzari, Viola, Rella und Chiodi haben die Anfrage Nr. 108 eingebracht, welche die Einteilung der Sitze der Friedensrichter zum Gegenstand hat.

Der Text der Anfrage sowie die schriftliche Antwort bilden integrierenden Teil des

stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

- in data 27 marzo 1992 da parte della Giunta regionale il disegno di legge n. 83: "Nuove norme sul personale addetto agli uffici del libro fondiario";
- inoltre in data 27 marzo 1992 da parte dei cons. Tonelli e Berger il disegno di legge n. 84: "Estensione di benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche o hanno prestato servizio lavorativo obbligatorio";
- in data 8 aprile 1992 da parte della Giunta regionale il disegno di legge n. 85: "Integrazione della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13 concernente 'Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche'".

I cons. Marzari, Viola, Rella e Chioldi hanno presentato l'interrogazione n. 108 concernente la distribuzione degli uffici dei Giudici di Pace.

Il testo dell'interrogazione e la relativa risposta scritta formano parte integrante del resoconto stenografico di questa seduta.

PRÄSIDENT: Wir sind in der Diskussion zum Art. 10 des Gesetzentwurfes Nr. 68: "Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge" (eingebracht vom Regionalausschuß).

Dazu ein Änderungsantrag der MSI-Fraktion und gleichzeitig ein gleichlautender von der Abg. Berger. Er wurde schon verlesen, schon diskutiert. Meldet sich niemand zu Wort? Wenn sich niemand zu Wort meldet, dann bringe ich den Änderungsantrag zur Abstimmung. Es geht praktisch um die Streichung der vier Jahre.

Vielleicht mache ich folgende Mitteilung: Es ist so, daß die MSI-Fraktion zur Zeit eine Fraktionssitzung abhält. Ich darf vielleicht folgendes verkünden: heute früh haben die Fraktionssprecher zusammen mit den politischen Minderheiten, die Änderungsanträge eingereicht haben, alle Änderungsanträge geprüft, die vorgelegen haben. Über die rund 600 Änderungsanträge zum gesamten ersten Paket ist Einvernehmen erzielt worden, ausgenommen über die Frage der Ansässigkeit. Somit hat der Ausschußpräsident Andreolli einen Vorschlag gemacht, die Ansässigkeitsklausel auf drei Jahre zu beschränken. Das war vom Präsidenten Andreolli der Vorschlag, worauf die MSI-Fraktion gebeten hatte, sich zu einer Beratung zurückzuziehen und um sie über diesen Vorschlag zu unterhalten. ...Ich sehe, daß die MSI-Mitglieder jetzt zurückgekommen sind und möchte fragen, ob jemand das Wort will. Wir waren gerade in Abstimmungsphase zum Änderungsantrag, der bereits das letzte Mal diskutiert worden ist. ...Ich bitte einen Moment um Aufmerksamkeit und um Geduld. Es geht hier darum, die letzten Schwierigkeiten, die noch vorhanden sind, auszuräumen und im gemeinsamen Sinne einen Kompromiß anzustreben.

Jetzt darf ich mitteilen, was in dieser Zwischenverhandlung herausgekommen ist. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den gleichlautenden Änderungsantrag der Abg. Berger und MSI-Fraktion, die die totale Abschaffung der vierjährigen Ansässigkeit verlangen. Und dann bringe ich einen Kompromißantrag zur Diskussion und anschließend zur Abstimmung, der auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses und mit Einverständnis des MSI zustande gekommen ist, bzw. drei Jahre festzulegen. Nicht einverstanden mit dieser Regelung ist die Abg. Berger, aber das kann sie ja dann selber begründen und reden kann natürlicherweise jeder dazu. Aber jetzt stimmen wir zunächst einmal den Änderungsantrag der Abg. Berger und MSI-Fraktion über die totale Abschaffung der Ansässigkeitsklausel ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. 6 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält

sich der Stimme?

Der Änderungsantrag wird somit abgelehnt.

PRESIDENTE: Siamo in discussione sull'art. 10 del disegno di legge n. 68: "misure integrative in materia di previdenza integrativa" (presentato dalla Giunta regionale).

E' stato presentato un emendamento a firma di alcuni consiglieri del gruppo MSI ed uno analogo della cons. Berger. Ne avevo già dato lettura ed sono già stati discussi. Qualcuno desidera ancora intervenire in merito? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento. Si tratta in pratica di sopprimere la clausola della residenza quadriennale.

Vorrei comunicare che in questo momento il gruppo MSI è riunito in seduta. Stamane i capigruppo hanno esaminato con le minoranze politiche tutti gli emendamenti inevasi relativi a questo disegno di legge. A tutt'oggi è stata raggiunta un'intesa su circa 600 emendamenti presentati al primo "Pacchetto". L'unica questione ancora aperta era la clausola quadriennale della residenza. Il Presidente della Giunta regionale Andreolli ha poi proposto di ridurre a tre i quattro anni previsti. Il gruppo del MSI ha chiesto di potersi consultare sulla proposta del Presidente della Giunta regionale Andreolli... Vedo che i consiglieri del MSI stanno tornando in aula. Se qualcuno di loro intende intervenire... Comunque eravamo ancora in fase di votazione sull'emendamento discusso durante la seduta precedente. Prego, un attimo di attenzione e di pazienza. Qui si tratta ora di superare le ultime difficoltà e di cercare insieme una forma di compromesso.

Vorrei comunicare ciò che è stato deciso nel corso di questa consultazione. Ma intanto votiamo l'emendamento della cons. Berger, corrispondente peraltro a quello del MSI, tendente ad eliminare la clausola della residenza quadriennale. Poi porrò in discussione ed in votazione la proposta di compromesso relativa ai tre anni di residenza, avanzata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il MSI. Contraria a questa proposta si è dichiarata la cons. Berger che poi può comunque illustrare la sua posizione. Del resto ognuno avrà occasione di prendere la parola. Ma intanto votiamo l'emendamento della cons. Berger e del gruppo MSI sulla soppressione della clausola quadriennale di residenza. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 6 voti favorevoli. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è dunque respinto.

PRÄSIDENT: Nun der Kompromißantrag:

Der Buchstabe d) des Absatzes 1 wird wie folgt abgeändert: "seit mindestens drei Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässig oder mit einer Person verheiratet sind, die im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft ist und in derselben Region seit mindestens drei Jahren ansässig ist."

Unterzeichnet von den Abg. Taverna, Montali, Benussi, Holzmann und Bolzonello.

PRESIDENTE: Ora passiamo alla proposta di compromesso:

La lettera d) del comma 2 viene così sostituita:

"d) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso della cittadinanza italiana, ivi residente da almeno tre anni;"

Firmato dai cons. Taverna, Montali, Benussi, Holzmann e Bolzonello.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?

Bitte, Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: A nome della Giunta dichiaro che questa proposta emendativa è accettabile da parte nostra, ma dopo aver sentito anche le varie valutazioni noi chiediamo lo scrutinio segreto su questo emendamento.

PRÄSIDENT: Ich muß zuerst einmal fragen, wer mit der geheimen Abstimmung einverstanden ist? Es braucht mindestens 5 Zustimmungende. ...Das genügt, es sind weit mehr. Somit wird dem Antrag auf geheime Abstimmung stattgegeben.

Der nächste Redner ist der Abg. Montali.

Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi altri è favorevole alla votazione per scrutinio segreto? Devono essere favorevoli almeno 5 consiglieri.

...Sì, è più che sufficiente. Viene dunque accolta la richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Montali.

Prego. Ne fa facoltà.

MONTALI: Signor Presidente, vorrei dire che questa nostra accettazione di sospendere quello che voi avete chiamato ostruzionismo per derubricare il carattere politico che noi avevamo dato a questo periodo dei 4 anni e sui quali non vorrei dire molte altre cose, dopo le illustrazioni di base che sono state date alla legge nel suo complesso e che ci ha visto schierati in senso favorevole allo spirito e ai contenuti, ma che in questa clausola dei 4 anni vedevamo un aggancio alla norma statutaria della residenza per avere diritto al voto, il fatto che oggi si accetti di derubricare e di staccare quindi dal significato politico statutario un significato che resterà di tutela e qualcosa non apprezzabile dal punto di vista totale della nostra parte, perchè messo a raffronto di tante altre leggi provinciali – un'ultima votata in quest'aula dopo l'interruzione della seduta consiliare regionale – dove il quadriennio di residenza non è stato applicato.

Abbiamo citato la legge provinciale del 65 sull'edilizia e ultimamente la legge provinciale che regola i concorsi e quindi l'accesso al posto di segretari comunali e di dipendenti comunali in Alto Adige, posti ai quali un cittadino di Catanzaro può concorrere con un solo giorno di residenza nella nostra provincia o addirittura senza la residenza.

Quindi le nostre valutazioni erano rivolte soprattutto a questa disparità di concessioni da un lato e restrizioni imposte invece da questa legge.

Comunque la nostra posizione favorevole nel complesso, come largamente e motivatamente espressa dal cons. Taverna in discussione generale, ci consentono di accettare questa diminuzione, che noi consideriamo non una vittoria delle nostre tesi, ma un apprezzamento del principio da parte della maggioranza.

Intendo subito dire che comunque dal risultato della votazione su questo emendamento sul quale abbiamo ripiegato, trarremo le conclusioni per il nostro comportamento futuro nei confronti dell'analogo provvedimento che dovrà essere preso sugli artt. 16, 20 e 31, perchè questo ci darà la possibilità di non essere presi in giro da un'offerta che poi dal segreto delle urne dovesse risultare una vera presa in giro.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Montali.

Die nächste Rednerin ist die Abg. Berger. Sie hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Montali.

Il prossimo relatore iscritto a parlare è la cons. Berger.

Prego, a Lei la parola.

BERGER: Volevo sottolineare come il giudizio che gli elettori hanno dato dell'omologazione della politica dei colleghi del gruppo Verde Alternativo non sia stata una lezione. Ho già ricordato come i 4 anni di residenza sono stati, nelle precedenti legislature, uno degli impegni caratterizzanti dell'iniziativa del cons. Langer, che evidentemente non merita più, in termini di principio, di equità, di diritto, nessuna attenzione da parte di questi consiglieri.

Vorrei richiamare anche l'attenzione del gruppo del MSI su questa battaglia, che è di principio ed io ho sottolineato lungamente nei vari interventi di illustrazione del mio emendamento, perchè in palese contrasto con l'art. 16 della Costituzione, laddove si garantisce a tutti pari dignità e libertà di circolazione di diritti su tutto il territorio nazionale.

La norma che era stata introdotta nello Statuto a tutela di un diritto elettorale che garantisse le diversità politiche, culturali, etniche presenti sulla nostra regione, non aveva alcuna possibilità di interpretazione estensiva, così il costituente si è sempre dichiarato. Quindi mi sembra un "calare i pantaloni" ritenere una vittoria, che incrina in qualche misura il principio, andare ad un pateracchio dei 3 anni, il principio comunque di violazione dei pari diritti della Carta costituzionale permane. Credo comunque che anche con i 3 anni ci sarà motivo di impugnativa da parte dello Stato, quindi per queste ragioni voterò contro questo emendamento.

PRÄSIDENT: Danke!

Die Abg. Chiodi hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie!

La parola ora alla cons. Chiodi.

CHIODI: Per dire che quando erano state presentate le prime note di questa proposta di legge anch'io avevo presentato un emendamento che chiedeva di abolire i 4 anni, però per un discorso totalmente diverso di quello che faceva il MSI; era proprio un discorso culturale, perchè dico che questa proposta di legge è prettamente assistenziale, di conseguenza noi dovevamo cercare di aiutare quelle che erano anche le fasce più deboli che sono rappresentate nelle nostre province.

Era questo il discorso della presentazione del mio emendamento sui 4 anni, per l'abolizione di questo pezzo dell'art. 10, anche perchè anch'io quando avevo presentato questo emendamento avevo controllato una serie di leggi provinciali, sia del Trentino che dell'Alto Adige, ed è vero che in alcune leggi questa prassi dei 4 anni non c'è più, di conseguenza mi dava l'impressione che su una legge come questa, che ritengo fortemente assistenziale, si doveva togliere perlomeno questi margini.

Sarebbe stato un passo che avrei ritenuto giusto che ci fosse la disponibilità, invece di tre anni, di andare a due anni. Ci tenevo a sottolineare il passaggio del perchè questo mio emendamento è stato ritirato e dire che anch'io considero pochini i 3 anni, sarebbe meglio che le trattative fossero andate nella direzione perlomeno dei due anni.

PRÄSIDENT: Danke!

Der Abg. Brugger hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie!

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Ich möchte eine ganz kurze Erklärung abgeben. Der Präsident des Regionalausschusses hat seine Meinung als Ausschuß hier kundgetan. Ich muß schon klarstellen, daß dies nicht die Meinung der Südtiroler Volkspartei ist. Die Südtiroler Volkspartei bleibt ihrem Standpunkt treu, daß sie für die vierjährige Ansässigkeit eintritt und zwar aus prinzipiellen Gründen. Allerdings möchte ich auch hier nicht uns selbst in die Tasche lügen und ich möchte hier in aller Form klarstellen, daß mir selbstverständlich eine Mehrheit, die sich für drei Jahre findet, mit großem Abstand lieber ist, als eine mögliche Mehrheit, die die Ansässigkeit auf einen Tag beschränkt. In dieser Hinsicht ist es mehr als klar, daß der hier vorgeschlagene Kompromiß um ein weites besser ist als das, was hier von meinen beiden Vorrednerinnen vorgebracht wurde.

Aus diesem Grunde wären wir auch gar nicht abgeneigt gewesen, diese Abstimmung offen zu machen. Wir sind jetzt auch einverstanden, daß sie geheim durchgeführt wird. Und ich sage nochmals, vom Prinzip her sehr sind drei Jahre sehr viel besser als 0 Jahre. Allerdings geht hier bei einer allfälligen Mehrheit für drei Jahre ein Prinzip zugrunde, für das wir uns immer aus bekannten Gründen eingesetzt haben.

(Vorrei fare una breve dichiarazione. Il Presidente della Giunta regionale ha esposto qui la posizione della Giunta. Debbo tuttavia precisare che tale posizione non corrisponde a quella della Südtiroler Volkspartei. Il nostro partito rimane fedele al principio della residenza quadriennale e questo per motivi di principio. Tuttavia non vorrei fingere di non conoscere il problema e quindi desidero affermare che preferisco una maggioranza che è d'accordo sui tre anni, piuttosto che un'eventuale maggioranza che riduce il principio di residenza ad un solo giorno. In questo senso è chiaro che siffatto compromesso è molto meglio di ciò che hanno prospettato le due relatrici che mi hanno preceduto.

Per questa ragione non avremmo avuto nulla in contrario se si fosse proceduto ad una votazione palese. Comunque siamo d'accordo anche con la votazione per scrutinio segreto. E ribadisco che tre anni sono molto meglio di niente. Tuttavia va anche detto che con una maggioranza che opta per i tre anni, crolla un principio per il quale noi ci siamo sempre battuti per i motivi ben noti.)

PRÄSIDENT: Das Wort hat die Abg. Zendron.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Anch'io brevemente per dire che voteremo a favore di questo compromesso, anche se noi ci siamo battuti per togliere l'elemento della cittadinanza italiana, trattandosi infatti di una legge sostanzialmente assistenziale ci sembra ingiusto escludere proprio quelle famiglie che probabilmente ne avranno più bisogno e con questo voglio dire esplicitamente anche le famiglie delle persone che provengono da paesi non comunitari e quindi non assimilati a quelli della cittadinanza italiana.

Ci siamo riusciti nella seconda parte di questo pacchetto famiglia, nel disegno di legge n. 81, in cui all'art. 7 non è prevista la cittadinanza italiana e ci sembra che lì la regolamentazione sia sostanzialmente giusta.

Non siamo contrari a stabilire un certo numero di anni per godere dei benefici di questa legge, perchè siamo favorevoli ad una regionalizzazione dei diritti, tanto è vero che

abbiamo proposto più volte che all'interno di queste leggi sulla previdenza venisse previsto un fondo regionale pensionistico o di previdenza per gli immigrati, che come sappiamo pagano i contributi e non ottengono niente in cambio.

Per quanto riguarda un'osservazione fatta dalla cons. Berger potrei rispondergli personalmente, però il cons. Langer non ha mai chiesto l'abrogazione dei 4 anni, se non per il diritto elettorale.

Il gruppo Verde è fortemente autonomista, che condivide i fondamenti dell'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e quindi sicuramente non è contrario agli elementi su cui questa si basa e una maggior regionalizzazione anche dello Stato italiano.

PRÄSIDENT: Danke!

Das Wort hat der Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Grazie!

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich ergreife deswegen das Wort, weil Siegfried Brugger noch zuletzt gesagt hat, die Südtiroler Volkspartei habe sich immer für den Grundsatz der vierjährigen Selbsthaftigkeit eingesetzt. Stimmt das? Ich muß ihn nur daran erinnern, da ist eine Gedächtnislücke. Ihr habt 1989 in aller Form, ohne gezwungen zu sein, aus einem geheimnisvollen politischen Grund, auf die vierjährige Selbsthaftigkeit für das passive Wahlrecht verzichtet, d.h. der Regionalrat hat mit DC- und SVP-Mehrheit die im regelrecht in Kraft getretenen Regionalgesetz seinerzeit von der Südtiroler Volkspartei erreichten vierjährigen Selbsthaftigkeit für das passive Wahlrecht verzichtet. Irgendein politischer Handel ist da gegangen. Das Autonomiestatut schreibt, die vierjährige Selbsthaftigkeit für das aktive Wahlrecht nicht für das passive vor. Aber hinsichtlich des passiven Wahlrechtes hat der Verfassungsgerichtshof gegenüber Sizilien in einem Urteil zugegeben, daß in den Spezialregionen die Voraussetzungen für das aktive und passive Wahlrecht identisch sein können. Im Aosta-Tal sind es drei Jahre usw. Auch die eventuelle Anfechtung, die man damals befürchtet hat, hätte uns aufgrund der vorausgegangen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes bestimmt nicht die vierjährige Selbsthaftigkeit gekostet. Auf jeden Fall hätte man es darauf ankommen lassen sollen. Aber damals hat man es, um einer gewissen Seite entgegenzukommen, fallengelassen. Also es stimmt nicht... und dort war die vierjährige Selbsthaftigkeit verfassungsrechtlich einwandfrei begründet, während hier der Streit entstehen kann, ob diese Begründung, die der Verfassungsgerichtshof angeführt hat, auch was die vierjährige Selbsthaftigkeit für das passive Wahlrecht betrifft, richtig ist, daß Verwalter einer Spezialregion mit den Verhältnissen dieser Spezialregion vertraut sein sollten und daher dieselbe Ansässigkeit verlangt werden kann wie für das aktive Wahlrecht. Hier ist sie selbstverständlich verfassungsrechtlich jedenfalls vom Autonomiestatut her nicht gegeben.

Wir bleiben bei der vierjährige Selbsthaftigkeit – ob drei oder vier Jahre, der Grundsatz ist derselbe – aber wenn schon, soll man auf die vierjährige Selbsthaftigkeit bestehen und nicht auf diesen Beginn eines grundsätzlichen Aufgebens. Wir werden dann erleben, daß höchstwahrscheinlich auch die drei Jahre aufgegeben werden. Und ich kann mich noch gut erinnern, damals hat der Abg. Pahl ausgeführt: wir brauchen doch keine vierjährige Selbsthaftigkeit für das passive Wahlrecht. Wir sind ja Weltbürger, bei uns soll kandidiert und gewählt werden können und uns kann jedermann verwalten, nicht nur die italienischen nationalen Größen, die da kandidieren, um Stimmen zu fangen, sondern es kann ein Kohl, ein Mock und ein Bush daherkommen usw. Wir sind ja Weltbürger. Aber gerade für die Verwaltung der eigenen Angelegenheiten, möchte man meinen, braucht es eine Vertrautheit mit den

örtlichen Verhältnissen und ich wollte das in Erinnerung bringen. Damit ist selbstverständlich eingeleitet, daß man sie aufgibt und deshalb werden wir dagegenstimmen.

(Prendo la parola solo perché il collega Siegfried Brugger ha detto nel corso del suo intervento che la SV ha sempre difeso il principio della residenza quadriennale. Ma, è proprio vero? Poiché evidentemente soffre di amnesie, vorrei ricordargli che non più tardi del 1989, la SV, senza esservi costretta, per chissà quale segreta ragione politica, ha rinunciato alla clausola della residenza quadriennale per l'elettorato passivo; in quell'occasione il Consiglio regionale, composto da una maggioranza DC e SV, rinunciò alla residenza quadriennale per l'elettorato passivo che era stata conquistata dalla stessa SV, con una legge regionale entrata regolarmente in vigore. Probabilmente alla base c'era una contrattazione politica. Lo Statuto di autonomia prevede la residenza quadriennale per l'elettorato attivo e non per quello passivo. Comunque per il diritto elettorale passivo la Corte Costituzionale ha stabilito in una sentenza nei confronti della Regione Sicilia che i presupposti per l'elettorato attivo nelle Regioni a Statuto speciale possono essere identici a quelli per l'elettorato passivo. In Valle d'Aosta sono tre anni ecc. Anche l'eventuale respingimento, che allora si temeva, non avrebbe sicuramente comportato la soppressione della residenza quadriennale, vista la giurisprudenza della Corte costituzionale in questa materia. Comunque si sarebbe potuto correre il rischio. Ma allora si preferì rinunciare, forse per venire incontro a certe forze politiche. Quindi non è vero... in quel caso la residenza quadriennale era senza dubbio fondata dal punto di vista costituzionale, mentre qui può sorgere il dubbio che la motivazione allora addotta dalla Corte costituzionale in riferimento alla residenza quadriennale per l'elettorato passivo sia veramente giusta, ovvero che gli amministratori di una Regione speciale debbano conoscere la situazione esistente nella Regione speciale in questione e quindi debbano avere gli stessi anni di residenza dell'elettorato attivo. Comunque nella fattispecie tale motivazione non trova fondamento costituzionale nello Statuto di autonomia.)

Noi quindi difendiamo il principio della residenza quadriennale – e che siano tre o quattro anni il principio rimane lo stesso –. Semmai bisognerebbe insistere sulla residenza quadriennale, altrimenti questo non è altro che l'inizio della rinuncia. Poi tra qualche anno assisteremo alla rinuncia totale anche di questi tre anni. E ricordo bene l'intervento che fece a questo proposito il cons. Pahl: a noi non serve la residenza quadriennale per l'elettorato passivo. Noi siamo cosmopoliti. Da noi può candidarsi chi vuole, non solo grandi personaggi della vita politica italiana, ma anche personaggi come Kohl, Mock o Bush. Ma proprio per poter amministrare la vita locale, bisogna conoscere la realtà del luogo. Comunque con questa scelta si inizia un processo che alla fine comporterà la rinuncia totale. E per questo motivo noi voteremo contro.)

PRÄSIDENT: Damit ist die Rednerliste erschöpft. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Kompromißvorschlag.

Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: La lista degli oratori è esaurita. Passiamo dunque alla votazione sulla proposta di compromesso.

Prego distribuire le schede.

(appello nominale)

PRÄSIDENT: Die Abstimmung ist abgeschlossen.

Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	59
mit Ja haben gestimmt:	44
mit Nein:	11
weiße Stimmzettel:	4

Damit genehmigt der Regionalrat diesen Abänderungsantrag.

PRESIDENTE: La votazione è conclusa.
Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti:	59
voti favorevoli	44
voti contrari	11
schede bianche:	4

Il Consiglio regionale approva l'emendamento.

PRÄSIDENT: Gleichzeitig verfallen alle anderen Änderungsanträge, die irgendeine andere Zeit vorsehen.

Ich danke für diese Kompromißbereitschaft, die uns die Arbeit jetzt sehr erleichtert.

PRESIDENTE: Contestualmente decadono tutti gli altri emendamenti relativi a tale clausola.
Ringrazio tutti per la disponibilità al compromesso, che ha sicuramente semplificato i nostri lavori.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir jetzt – immer noch zum Art. 10 – zu einem Änderungsantrag der Abg. Berger, der aufrecht bleibt, Nr. 88:

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento n. 88 a firma Berger, che viene mantenuto, sempre sull'art. 10:

Absatz 1

Im Buchstaben d) sind nach den Worten "verheiratet sein" die Worte "oder zusammenleben" einzufügen.

Comma 1

Alla lettera d) dopo le parole "sono coniugate" sono inserite le parole "o conviventi".

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen, 1 Ja–Stimme und dem Rest Nein–Stimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 7 astenuti, un voto favorevole e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Nr. 90 entfällt, weil er Jahreszahlen enthält.

Dann kommen wir zur Nr. 91 der Abg. Tonelli–Berger. Zurückgezogen.

PRESIDENTE: L'emendamento n. 90 decade, perché si riferisce sempre al numero degli anni. Poi c'è l'emendamento n. 91 dei cons. Tonelli e Berger. Ritirato.

PRÄSIDENT: Die Nr. 13 ist ein Kompromißvorschlag vom Ausschuß.

PRESIDENTE: L'emedamento n. 13 è una proposta di compromesso della Giunta regionale.

Im Absatz 2 wird unter Buchstabe e) vor dem Wort "befindlichen" das Wort "allfällig" eingefügt.

Alle lettera e) del comma 2, dopo la parola "minori" è aggiunta la parola "eventualmente".

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Änderungsantrag damit angenommen.

PRESIDENTE: Nessun altro è iscritto a parlare. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? Astenuti?

Con 2 astensioni e 2 voti contrari l'emendamento è accolto.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Nr. 93 der Abg. Berger. Kollegin Berger, da ist ein Zweifel, ob der behandelt werden soll oder nicht. Nicht? Dann ist er zurückgezogen... bleibt aufrecht. Entschuldigung.

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento n. 93 della cons. Berger. Cons. Berger, non so se questo emendamento è da considerarsi ritirato o debba venire trattato. No? E' ritirato ...Scusi, viene mantenuto.

Art. 10 – Absatz 2 Buchstabe e)

Die Worte: "der Pflege und der Erziehung der in der Familie befindlichen Kinder oder jedenfalls minderjährigen Personen bzw. mit der Pflege und der Unterstützung jener Familienmitglieder zusammenhängt, die auf fremde Hilfe angewiesen sind" werden gestrichen.

Art. 10 – comma 2 lettera e)

le parole "la cura e l'educazione dei figli o comunque dei minori presenti nel nucleo, o la cura del sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza" sono abrogate.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit

einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 11 Enthaltungen, 2 Ja–Stimmen und dem Rest Nein–Stimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 11 astensioni, 2 voti favorevoli l'emendamento è respinto a maggioranza.

PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag Nr. 92 der Abg. Berger ist zurückgezogen.

Nr. 37 ist wegen der Jahreszahl verfallen und somit haben zum Art. 10 die Änderungsanträge erledigt.

PRESIDENTE: L'emendamento n. 92 della cons. Berger viene ritirato.

Il n. 37 risulta decaduto, in quanto fa riferimento al numero degli anni. Abbiamo quindi esaurito gli emendamenti all'art. 10.

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Art. 10. Ich sehe keine Wortmeldungen. Wer mit dem Art. 10 in der abgeänderten Form einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Gegenstimmen und dem Rest Ja–Stimmen ist der Art. 10 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo dunque alla votazione sull'art. 10. Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole all'art. 10 così emendato, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 7 voti contrari l'art. 10 è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 11:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 11:

Art. 11

Führung des Verzeichnisses

1. Innerhalb von sechzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes wird von den Landesregierungen von Trient und von Bozen die weitere Regelung der Landesverzeichnisse der im Haushalt tätigen Personen festgelegt.

2. Die Bevölkerung wird in zweckmäßiger Weise über das Bestehen der Verzeichnisse und über die Eintragung in dieselben benachrichtigt.

3. Aufgehoben.

4. Falls die im Verzeichnis eingetragene Person die Ausübung der Hausarbeit beendet oder eine andere Arbeit mit Recht auf Versicherungsdeckung beginnt, muß dieselbe Person unverzüglich die zuständigen Landesämter davon in Kenntnis setzen. In diesem Falle und in all jenen Fällen, in welchen die Landesverwaltung infolge zweckmäßiger und besonderer entsprechender Überprüfungen von der Beendigung der Bedingungen für die Fortführung der Eintragung Kenntnis erhält, wird die Löschung aus dem Verzeichnis vorgenommen. Die Löschung ist vom Zeitpunkt des Ereignisses an wirksam, welches das Fehlen der Bedingungen für das Recht auf Eintragung bestimmt hat. Unbeschadet bleibt jedenfalls die Möglichkeit einer nachfolgenden neuen Eintragung.

Art. 11
Tenuta dell'Albo

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà dettata, a cura delle Giunte provinciali rispettivamente di Trento e di Bolzano, la ulteriore disciplina degli Albi provinciali delle persone casalinghe.

2. Dell'esistenza degli Albi e delle modalità di iscrizione agli stessi sarà data opportuna informazione alla popolazione.

3. (soppresso).

4. Qualora la persona iscritta all'Albo cessi di svolgere lavoro casalingo o inizi altra attività lavorativa con diritto a copertura assicurativa, la stessa deve darne immediata comunicazione agli Uffici provinciali competenti. In tal caso ed in tutti quelli in cui l'Amministrazione provinciale, a seguito di opportune e specifiche verifiche al riguardo, venga a conoscenza della cessazione delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione, si procede alla cancellazione dall'Albo. Gli effetti della cancellazione si producono dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno delle condizioni per il diritto all'iscrizione. Rimane salva, in ogni caso, la possibilità di una successiva reinscrizione.

PRÄSIDENT: Jetzt schauen wir uns die Änderungsanträge durch.

Der Änderungsantrag Nr. 94 der Abg. Tonelli–Berger zurückgezogen.

Der Antrag der Abg. Zendron wird auch zurückgezogen.

Nr. 19 der Abg. Chiodi, Marzari, Rella auch zurückgezogen.

Nr. 95 der Abg. Tonelli–Berger, auch zurückgezogen.

Nr. 96 der Abg. Berger, auch zurückgezogen.

Nr. 97 der Abg. Berger zurückgezogen.

Nr. 39 des MSI zurückgezogen.

Nr. 98 der Abg. Tonelli–Berger zurückgezogen.

Nr. 99 der Abg. Berger zurückgezogen.

Nr. 40 des MSI – zurückgezogen.

Nr. 100 der Abg. Tonelli–Berger, zurückgezogen.

Nr. 101 der Abg. Berger verfallen und zurückgezogen.

Nr. 102 der Abg. Berger zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo ora agli emendamenti.

L'emendamento n. 94 dei cons. Berger e Tonelli è ritirato.

L'emendamento della cons. Zendron è ritirato.

L'emendamento n. 19 dei cons. Chiodi, Marzari e Rella è ritirato.

L'emendamento n. 95 dei cons. Berger e Tonelli è ritirato.

L'emendamento n. 96 della cons. Berger è ritirato.

L'emendamento n. 97 della cons. Berger è ritirato.

L'emendamento n. 39 del gruppo MSI è ritirato.

L'emendamento n. 98 dei cons. Berger e Tonelli è ritirato.

L'emendamento n. 99 della cons. Berger è ritirato.

L'emendamento n. 40 del MSI è ritirato.

L'emendamento n. 100 dei cons. Berger e Tonelli è ritirato.

L'emendamento n. 101 della cons. Berger è decaduto e ritirato.

L'emendamento n. 102 della cons. Berger è ritirato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt – wenn keine Wortmeldungen sind – zur Abstimmung über den Art. 11. Wer mit dem Art. 11 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ist der Art. 11 mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 11. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 11 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 10 voti favorevoli e 1 astensione l'art. 11 è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 12:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 12:

II. TITEL BESONDERE MASSNAHMEN ERGÄNZENDER VORSORGE

I. Kapitel Geburtsgeld

Art. 12 Empfangsberechtigte

1. Den Frauen, die die Beitragsleistung im Sinne des nachstehenden Artikels 13 ordnungsgemäß vorgenommen haben, wird anlässlich der Geburt von Kindern ein Geburtsgeld gewährt, falls sie nicht die in den Gesetzen vom 30. Dezember 1971, Nr. 1204, vom 29. Dezember 1987, Nr. 546 und vom 11. Dezember 1990, Nr. 379 vorgesehenen Entschädigungen für Mutterschaft oder ähnliche Vorsorgeleistungen in Anspruch nehmen können, sofern sie italienische Staatsbürgerinnen und seit mindestens vier Jahren im Gebiet der Region ansässig bzw. mit einer Person verheiratet sind, die dieselben Voraussetzungen besitzt.

2. Die Zulage nach dem vorstehenden Absatz steht auch den Müttern im Alter von weniger als 21 Jahren zu, welche den Beitritt im Sinne des nachstehenden Artikels 13 mitgeteilt haben. Sie steht außerdem den Müttern im Alter von mehr als 43 Jahren zu, die die vorgesehene Beitragsleistung ordnungsgemäß vorgenommen haben.

3. Die Zulage wird in Anlehnung auf die im Sinne des Artikels 3 des Gesetzes vom 29. Dezember 1987, Nr. 546 den Bäuerinnen zustehenden Entschädigung auf Lire 3.800.000 festgelegt. Der Betrag der Zulage wird jährlich durch den Regionalausschuß unter Berücksichtigung der Bestimmung nach Absatz 5 des vorstehenden Artikels 9 auf den letzten Stand gebracht.

4. Die Zulage nach Absatz 1 wird außerdem im Falle einer Adoption oder einer im Sinne des Gesetzes vom 4. Mai 1983, Nr. 184 und der nachfolgenden Änderungen verfügten Anvertrauung zur Betreuung vor der Adoption gewährt, und zwar vorausgesetzt, daß das Kind zum Zeitpunkt der Adoption bzw. der Anvertrauung zur Betreuung das sechste Lebensjahr nicht vollendet hat.

TITOLO II INTERVENTI SPECIFICI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Capo I
Assegno di natalità

Art. 12
Destinatari

1. Alle donne, che risultino in regola con la contribuzione ai sensi del successivo articolo 13, è concesso, in occasione della nascita di figli, un assegno di natalità qualora non possano usufruire dei trattamenti di maternità previsti dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546 e della legge 11 dicembre 1990, n. 379, o di provvidenze analoghe, purché risultino cittadine italiane e residenti sul territorio regionale da almeno quattro anni oppure siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti.

2. L'assegno di cui al comma precedente spetta anche alle madri di età inferiore ai 21 anni che abbiano comunicato l'adesione ai sensi del successivo articolo 13. Compete inoltre a quelle di età superiore ai 43 anni che siano in regola con la contribuzione prevista.

3. L'assegno è determinato in lire 3.800.000 in analogia all'indennità spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, alle coltivatrici dirette. L'importo dell'assegno verrà annualmente rideterminato dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui al comma 5 del precedente articolo 9.

4. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso d'adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1984, n. 184 e successive modificazioni, a condizione che il bambino non abbia compiuto i sei anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zu den Abänderungsanträgen. Es liegt ein Kompromißantrag vor, sei es zu den Jahren als auch zu der Prozedur. Zunächst frage ich, was behandelt werden soll: Änderungsantrag der Abg. Tonelli und Berger: "Der Art. 12 ist abgeschafft." Möchten Sie diesen behandeln? Zurückgezogen.

Nr. 104 der Abg. Tonelli und Berger – zurückgezogen.

Nr. 105 verfällt.

Der Änderungsantrag der Abg. Zendron wird zurückgezogen.

Der Antrag des MSI ist auch zurückgezogen.

Dann der Antrag des MSI, wo die Jahre drinnen sind. Das wird jetzt durch einen anderen Antrag ersetzt. Geht das gut? Also zurückgezogen.

Dann Nr. 20 der Abg. Chiodi ist zurückgezogen.

Nr. 106 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Nr. 21 und Nr. 22 der Abg. Chiodi – zurückgezogen.

Nr. 107 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Nr. 23 der Abg. Chiodi wird zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo ora agli emendamenti. E`stata presentata una proposta di compromesso, sia per quanto riguarda gli anni che la procedura da seguire. Innanzi tutto vorrei chiedere quali emendamenti vengono mantenuti. Emendamento dei cons. Berger e Tonelli: "L'art. 12 è abrogato". Vuole mantenerlo? No, è ritirato.

Emendamento n. 104 dei cons. Berger e Tonelli – ritirato.

Emendamento n. 105 decade.

L'emendamento della cons. Zendron è ritirato.

L'emendamento del MSI è ritirato. Quello che si riferisce al numero degli anni. Ritirato? Va bene.

L'emendamento n. 20 della cons. Chiodi è ritirato.

L'emendamento n. 106 dei conss. Berger e Tonelli è ritirato.

L'emendamento n. 21 e 22 della cons. Chiodi è ritirato.

L'emendamento n. 107 dei conss. Berger e Tonelli è ritirato.

L'emendamento n. 23 della cons. Chiodi è ritirato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Absatz 1, wo es um die Ersetzung der vier Jahre durch drei Jahre geht. Da haben wir einen Antrag des Ausschusses und gleichlautend in der Substanz mit einer gleichen Formulierung der Abgeordneten des MSI: "Im Absatz 1 werden die Worte "vier Jahre" durch die Worte "drei Jahre" ersetzt. Sind Wortmeldungen? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über diesen Änderungsantrag ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Stimmenthaltung, 4 Gegenstimmen und dem Rest Ja—Stimmen ist dieser Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora al primo comma, dove si tratta di sostituire i 4 anni con 3 anni. E' stato presentato a tal proposito un emendamento della Giunta ed uno analogo del MSI: "Al primo comma le parole "quattro anni" vengono sostituite con le parole "tre anni". Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 astensione e 4 voti contrari l'emendamento è accolto a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Kompromißantrag des Ausschusses, vereinbart mit den Minderheiten:

PRESIDENTE: Passiamo ora alla proposta di compromesso della Giunta, concordata con le minoranze:

Im Absatz 3 werden die Worte "unter Berücksichtigung der Bestimmung nach Absatz 5" durch die Worte "unter Berücksichtigung der Bestimmungen nach den Absätzen 4 und 5" ersetzt.

Al comma 3, le parole "tenuto conto del disposto di cui al comma 5" sono sostituite dalle parole "tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5".

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen? Wer ist mit diesem Änderungsantrag einverstanden? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? 3.

Damit ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? 3.

Con 3 astensioni l'emendamento è accolto a maggioranza.

PRÄSIDENT: Der nächste Änderungsantrag des Abg. Duca verfällt.

Dann Nr. 108 der Abg. Tonelli und Berger — zurückgezogen.

Nr. 109 der Abg. Berger. Hier habe ich ein Fragezeichen. Gut! Dieser kommt

also zur Abstimmung:

PRESIDENTE: Il prossimo emendamento a firma del cons. Duca decade.

L'emendamento n. 108 dei cons. Tonelli e Berger è ritirato.

Emendamento n. 109 della cons. Berger. Qui ho un punto di domanda. Bene.

Allora passiamo alla votazione:

Art. 12 – Absatz 4

Die Worte "vorausgesetzt, daß das Kind zum Zeitpunkt der Adoption bzw. Betreuung das 6. Lebensjahr nicht vollendet hat" werden gestrichen.

Art. 12 – comma 4

Le parole "a condizione che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento" sono abrogate.

PRÄSIDENT: Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 5 voti favorevoli, 6 astensioni l'emendamento è respinto a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Abänderungsantrag Nr. 24 der Abg. Chiodi – zurückgezogen.

PRESIDENTE: L'emendamento n. 24 del cons. Chiodi è ritirato.

PRÄSIDENT: Jetzt kommen wir zum neuen Absatz 5. Ein ausgehandelter Kompromißvorschlag, Änderungsantrag des Ausschusses:

PRESIDENTE: Ora siamo al nuovo comma 5. Si tratta di una proposta di compromesso avanzata dalla Giunta:

Der nachstehende Absatz 5 wird hinzugefügt:

5. Das Geburtsgeld wird außerdem für die Differenz zwischen der Entschädigung für Mutterschaft, die den Hausangestellten für die Zeit der Pflichtabwesenheit von der Arbeit ausgezahlt wird, und dem im vorstehenden Absatz 3 vorgesehenen Betrag gewährt. Die betroffenen Personen sind dazu angehalten, die Beiträge gemäß dem nachstehenden Artikel 13 einzuzahlen."

E' aggiunto un comma 5:

5. L'assegno di natalità viene inoltre concesso per la differenza fra il trattamento di maternità erogato alle collaboratrici familiari per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l'importo previsto dal precedente comma 3. I soggetti interessati sono tenuti a versare i contributi di cui al successivo art. 13."

PRÄSIDENT: Abg. Zendron, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Cons. Zendron, a Lei la parola.

ZENDRON: Presidente, non vorrei parlare sul comma 5, ma le faccio notare che ci sono ancora due miei emendamenti, che lei ha dimenticato, che io non ho ritirato e che riguardano un comma 1/bis e il comma 4.

Le faccio anche notare che lei discute sempre prima gli emendamenti dei miei colleghi, mentre i miei sono stati i primi presentati e secondo la regola dovrebbero essere messi in ordine cronologico.

PRÄSIDENT: Ich habe den Art. 12 vorliegend und habe "zurückgezogen" hingeschrieben. Sie haben aber nur den ersten Teil zurückgezogen und das konnte ich nicht wissen. Somit behandeln wir also den anderen Teil danach. Aber jetzt muß ich zuerst den in Behandlung stehenden Absatz 5 abstimmen.

Wir stimmen jetzt über den Absatz 5 ab und nachher kommen wir zurück. Wer mit dem Abänderungsantrag des Ausschusses, zum neuen Absatz 5 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: All'art. 12 che ho qui davanti c'è scritto "ritirato". Lei però ha solo ritirato la prima parte ed io questo non potevo saperlo. Quindi poi tratteremo la seconda parte. Ora dovremo votare innanzi tutto sul 5. comma che è ora in discussione.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sul comma 5. Chi è favorevole con l'emendamento della Giunta, che introduce un nuovo comma 5, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 voti contrari e 5 astensioni l'emendamento è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zurück zum Absatz 1, zum Änderungsantrag der Abg. Zendron:

PRESIDENTE: Torniamo ora al 1. comma e all'emedamento presentato dalla cons. Zendron:

Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1 bis eingefügt:

1 bis. Den Frauen, die das Mutterschaftsgeld unter einem anderen Rechtstitel beziehen, steht die Ergänzung dieses Betrages bis zur Höhe des mit Absatz 1 vorgesehenen Mutterschaftsgeldes zu.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

1 bis. Alle donne che godano di indennità di maternità ad altro titolo, spetta l'integrazione di tale indennità sino all'importo previsto per l'assegno di maternità di cui al comma 1.

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. Sie möchten auch aufzeigen, worin der Unterschied besteht zwischen dem abgestimmten Absatz 5, den wir gerade genehmigt haben.

PRESIDENTE: Prego, cons. Zendron. A Lei la parola. Prego illustri anche la differenza tra il

suo emendamento e il 5. comma che abbiamo or ora approvato.

ZENDRON: Signor Presidente, non credo che possiamo, adesso che abbiamo trovato parecchi compromessi e le nostre proposte sono state accettate dopo questa lunghissima discussione, però non possiamo tralasciare quello che è stato uno degli elementi principali di contrasto per noi all'interno dell'introduzione di questo istituto di previdenza integrativa a sostegno della maternità e che è stato sostenuto da molte persone e anche dai sindacati.

Trattandosi questa di una legge di previdenza integrativa, mi sembra che quando si parla di maternità il primo intervento di previdenza integrativa dovrebbe essere quello che parifica i trattamenti di maternità. Ora sappiamo che alle dipendenti del pubblico impiego viene dato, nel momento di astensione per maternità, il trattamento pieno, cioè non perdono niente rispetto a quello che è il loro normale salario, mentre invece per le lavoratrici del settore privato la cosa è diversa e oltre che avere un periodo inferiore di possibile assenza per maternità, ricevono un trattamento dell'80% e non del 100%.

Abbiamo chiesto insistentemente la parificazione del trattamento attraverso questo intervento, ci sembra che questo sia veramente un intervento di previdenza integrativa e mi sembra che oggi escludere questo intervento non sia giusto, in realtà si tratta di un intervento che le donne che lavorano nel settore privato si aspettano, anche perchè con il loro lavoro e pagando le tasse contribuiscono a creare quella ricchezza che oggi viene distribuita dalla Regione.

Quindi ci sembra profondamente ingiusto che si crei un sistema che è aperto ad altre donne, è giusto che tutte le donne abbiano un contributo per la maternità, però non è giusto che l'ente pubblico non intervenga per parificare questi trattamenti. Ci troveremo domani con questa legge ad avere delle situazioni in cui delle donne avranno dei trattamenti di maternità, donne di reddito anche abbastanza elevato, che però non contribuiscono a creare la ricchezza collettiva, invece altre donne che lavorano in un settore privato avranno un trattamento inferiore.

Questo ci sembra ingiusto per motivi di principio, perchè se si decide di sostenere la maternità questo deve valere per tutte le donne, devono essere tutte uguali e ci sembra possa creare delle situazioni in cui donne più povere e che sono costrette a lavorare per mantenersi, ricevono un trattamento più basso di altri ceti sociali.

Questa cosa l'abbiamo sostenuta in Commissione e non ci sembra giusto farla cadere in aula, anche se non abbiamo condiviso l'attacco un po' indiscriminato alla legge, ma crediamo non sia neanche giusto adesso, che si sono trovati compromessi su molti punti, lasciare cadere questo che è uno dei punti in cui la Regione deve intervenire per fare giustizia.

PRÄSIDENT: Der Assessor Morandini hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Morandini.

MORANDINI: Durante la trattativa la collega Zendron in quel momento era assente e la sostituiva il collega Tribus, il quale a suo nome aveva ritirato l'emendamento, anche perchè in quella sede è stato fatto presente dal sottoscritto che, pur condividendo il principio, che è poi la ratio che sta alla base di questo istituto, cioè cercare di compensare una discriminazione che vede oggi la maternità delle persone casalinghe discriminata alle altre, non ci sono obiettivamente le possibilità finanziarie per estendere a tutto questo tipo di integrazione.

Già vede che si è proposta l'estensione alle collaboratrici familiari, non è purtroppo possibile, oggi come oggi, speriamo di poter intervenire in un secondo momento con

una legge ad hoc, estendere questo beneficio anche a tutte le altre categorie.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)
(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' respinto con 7 voti favorevoli e tutti gli altri contrari.

C'è un altro emendamento all'art. 12, che recita: il comma 4 è così sostituito:

"4. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso d'azione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1984 e successive modificazioni".

Absatz 4 wird wie folgt ersetzt:

4. Die mit Absatz 1 vorgesehene Zulage wird auch im Falle der Adoption oder einer präadoptiven Zuweisung gemäß Staatsgesetz vom 4. Mai 1984, in geltender Fassung, gewährt.

PRESIDENTE: Il proponente desidera illustrare l'emendamento? La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Lo illustro brevissimamente. Devo confessare che quando questo è stato discusso mi ero allontanata momentaneamente dalla Commissione e non ho potuto porre all'assessore Morandini una domanda: c'è una ragione al mondo giustificabile che ha fatto inserire questa cosa dei 6 anni?

Sappiamo che uno dei problemi dell'adozione in Italia è il fatto che vengono adottati solo i bambini piccoli e non vengono adottati i bambini un po' più cresciuti e che invece le famiglie sono incoraggiate ad adottare i bambini più grandi. Chi adotta i bambini più grandi ha dei problemi maggiori, perchè sono bambini che hanno passato delle esperienze molto più dure o sono vissuti per molto tempo in situazioni di abbandono, oppure hanno alle spalle altri affidamenti o prove di adozione che non sono andate bene.

Quindi non capisco per quale ragione si sia posto il limite dei 6 anni, non lo posso condividere proprio, perchè non vi trovo assolutamente alcuna giustificazione, mi sembrerebbe addirittura che dovrebbe essere all'opposto, dare un sostegno ben maggiore a quelle famiglie che adottano i bambini di età superiore ai 6 anni, proprio per le ragioni che ho spiegato prima.

Quindi vorrei dall'assessore una risposta chiara.

Devo anche dire che trovo assolutamente insoddisfacenti le giustificazioni che si riferiscono alla quantità di quattrini a disposizione, assessore, ci sono anche troppi soldi, non lamentiamoci, si vede che sono stati dati a certi ed altri no, è una scelta politica, non economica.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Prego, assessore Morandini.

MORANDINI: Ne abbiamo parlato ancora di questo problema con la collega Zendron nel corso di questi mesi, qui andiamo in un campo che esula purtroppo dalla competenza regionale, in quanto attiene a norme statali che disciplinano l'adozione e anche gli interventi di indennità di maternità per le varie categorie di donne.

I tecnici mi dicono che abbiamo un vincolo preciso, contenuto nella legge dello Stato 546 del 1987, la quale prevede espressamente il limite dei 6 anni ed a questo proposito abbiamo fatto presente nelle sedi nazionali l'opportunità che la maggioranza, che si è anche determinata alla luce di queste nuove consultazioni elettorali, riveda su questo punto il limite

dei 6 anni, perchè condividiamo che non corrisponde a ragioni di equità, ma oggi quanto previsto in queste norme, che sono di competenza statale, ci vincolano dal punto di vista giuridico, quindi non possiamo con legge regionale andare ad intervenire a superare questo termine dei 6 anni.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Prego, cons. Berger.

BERGER: Grazie, signor Presidente. Faccio solamente un intervento sull'ordine dei lavori. Condivido perfettamente la discussione di merito che stiamo facendo, però non vorrei che si costituisse un precedente, riponendo in votazione qualcosa che abbiamo già votato, perchè precedentemente abbiamo votato il mio emendamento abrogativo della parte limitativa ai 6 anni di residenza, la discussione non c'è stata e quindi ritengo opportuno che rimanga a verbale una discussione di merito, perchè non si costituisca precedente prego il Presidente di non porre in votazione qualcosa che abbiamo già votato e che è identico. Grazie.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? No.
Vorrei risponderle cons. Berger. Io mi attengo alle direttive...

BERGER: E' l'emendamento 109 che abbiamo già votato, che abrogava. Quindi la collega Zendron ripropone l'emendamento cose se fosse avvenuta quella abrogazione, quindi sono identici.

PRESIDENTE: La cons. Zendron vuole prendere la parola per precisare?

ZENDRON: Presidente, ho presentato i miei emendamenti un mese prima dei miei colleghi, quindi chiedo che questo emendamento venga votato o che si rifaccia l'ordine cronologico degli emendamenti. Fino adesso non ho protestato, però faccio presente che i miei emendamenti sono stati presentati prima di tutti, quindi se un emendamento deve essere votato, devono essere posti in votazione prima i miei.

PRESIDENTE: Mi attengo alla volontà del Consiglio. Qualcuno ancora intende intervenire? Cons. Boato.

BOATO: La norma statale a cui l'assessore fa riferimento non la conosco, però se non citasse la legge, questo non entrerebbe necessariamente in contraddizione e con ciò non voglio dire che questa ci permetterebbe di agire secondo la nostra proposta.

PRESIDENTE: Nessun altro intende intervenire sull'emendamento. Spero che la cons. Berger abbia capito, non insisto...

BERGER: Gli emendamenti sono stati presentati l'8 novembre entrambi, sui miei c'è anche l'ora di presentazione, ma non è questo.

Dato che ritengo che in democrazia le regole siano l'unico aggancio che abbiamo, perchè non ci siano degli abusi, non parteciperò al voto.

PRESIDENTE: Nel rispetto di una decisione che ha preso il Presidente che prima di me presiedeva l'Assemblea, non posso fare altro che rispettare tale volontà.

Pongo in votazione questo emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con 2 voti favorevoli, 2 astenuti e tutti gli altri contrari l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 12 così emendato. Favorevoli? contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

Art. 13 Contribuzione

1. Entro novanta giorni dal compimento del 21.mo anno d'età le donne interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia Autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi del precedente articolo 9, fino al compimento del 43.mo anno d'età. Le donne che hanno già superato il 21.mo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui entro lo stesso termine.

2. L'adesione può essere comunicata dalle interessate anche antecedentemente al 21.mo anno di età, al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi del precedente articolo 9. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore.

3. L'assegno non sarà erogato qualora all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 14 la richiedente non abbia ancora comunicato l'adesione, oppure risulti la mancata contribuzione.

4. In via eccezionale, qualora il periodo complessivo di mancato adempimento alle condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non superi i tre anni e dietro apposita domanda, l'interessata può regolarizzare la propria posizione versando i contributi arretrati maggiorati dell'interesse legale e di una penalità pari al cinquanta per cento del contributo stesso.

5. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non è dovuto per il periodo coperto da rapporto di lavoro dipendente o da attività lavorativa autonoma con contribuzione ai fini della maternità, nonché per i periodi comunque coperti da contribuzione per lo stesso titolo. Per dette persone non opera inoltre il limite di età del 21.mo anno. L'obbligo di contribuzione decorre dal 90.mo giorno successivo alla data di cessazione della prestazione lavorativa.

6. Qualora la donna a favore della quale sono stati erogati uno o più assegni non ottemperi all'obbligo del versamento contributivo fino al compimento del 43.mo anno d'età, gli assegni stessi saranno revocati procedendo al recupero forzoso di tali somme.

Art. 13 Beitragsleistung

1. Binnen neunzig Tagen ab Vollendung des 21. Lebensjahres sind die an der Vorsorgemaßnahme interessierten Frauen dazu angehalten, den eigenen Beitritt der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz mitzuteilen, wobei sie eine Verpflichtung unterzeichnen, jährlich den im Sinne des vorstehenden Artikels 9 vorgesehenen Beitrag bis zur Vollendung des 43. Lebensjahres einzuzahlen. Die Frauen, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 21. Lebensjahr vollendet haben, zahlen den Beitrag für die restlichen Jahre ein.

2. Der Beitritt kann von den Interessierten auch vor dem 21. Lebensjahr mitgeteilt werden, damit die im vorliegenden Gesetz für den entsprechenden Zeitraum vorgesehenen Leistungen erworben werden können, indem die Beiträge im Sinne des

vorstehenden Artikels 9 eingezahlt werden. Der allfällige Beitritt von Minderjährigen muß von einem Elternteil oder vom Vormund gegengezeichnet werden.

3. Die Zulage wird nicht ausgezahlt, falls bei der Einreichung des Antrages nach dem nachstehenden Artikel 14 die Antragstellerin den Beitritt noch nicht mitgeteilt hat oder die Beitragsleistung nicht vorgenommen wurde.

4. Falls die Gesamtzeit der Nichterfüllung der Bedingungen nach den vorstehenden Absätzen dieses Artikels die Zeitspanne von drei Jahren nicht überschreitet, kann die betroffene Person ausnahmsweise ihre Position regeln, indem sie die rückständigen, um den gesetzlichen Zinssatz und das Strafgehd im Ausmaß von fünfzig Prozent des Beitrages erhöhten Beiträge einzahlt.

5. Der Beitrag nach Absatz 1 dieses Artikels wird nicht für die Zeit geschuldet, die durch ein Verhältnis unselbständiger Arbeit bzw. durch selbständige Arbeit mit Beitragsleistung für den Zweck der Mutterschaft gedeckt ist; nicht geschuldet wird er außerdem für die jedenfalls durch Beitragsleistung für denselben Zweck gedeckten Zeitraum. Für diese Personen gilt außerdem die Altersgrenze des 21. Lebensjahres nicht. Die Pflicht zur Beitragsleistung läuft ab dem neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Beendigung der Arbeitsleistung.

6. Falls die Frau, zu deren Gunsten eine oder mehrere Zulagen ausgezahlt wurde, nicht der Pflicht der Beitragszahlung bis zur Vollendung des 43. Lebensjahres nachkommt, werden dieselben Zulagen widerrufen und die entsprechenden Beträge zwangsweise eingebracht.

PRESIDENTE: All'art. 13 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo a firma del cons. Tonelli recita: "l'art. 13 è soppresso", risulta ritirato.

Altro emendamento a firma della cons. Zendron, recita: sostituire con il seguente testo:

1. Le donne interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia Autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi del precedente articolo 9. Tale contributo dovrà essere versato per la durata di 22 anni.

2. L'assegno non sarà erogato qualora all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 14 la richiedente non abbia ancora comunicato l'adesione, oppure risulti la mancata contribuzione.

3. In via eccezionale, qualora il periodo complessivo di mancato adempimento alle condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non superi i tre anni e dietro apposita domanda, l'interessata può regolarizzare la propria posizione versando i contributi arretrati maggiorati dell'interesse legale e di una penalità pari al cinquanta per cento del contributo stesso.

4. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non è dovuto per il periodo coperto da rapporto di lavoro dipendente o da attività lavorativa autonoma con contribuzione ai fini della maternità, nonché per i periodi comunque coperti da contribuzione per lo stesso titolo. L'obbligo della contribuzione decorre dal 90° giorno successivo alla data di cessazione della prestazione lavorativa.

5. Qualora la persona a favore della quale sono stati erogati uno o più assegni non ottemperi all'obbligo del versamento contributivo fino al compimento dei 22 anni previsti, gli assegni stessi saranno revocati procedendo al recupero forzoso di tali somme.

Der Artikel wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

1. Jene Frauen, die an der Vorsorgemaßnahme interessiert sind, werden dazu angehalten, den eigenen Beitritt der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz mitzuteilen, wobei sie eine Verpflichtung unterzeichnen, jährlich den im Sinne des vorstehenden Artikels 9 vorgesehenen Beitrag einzuzahlen. Dieser Beitrag ist für die Dauer von 22 Jahren zu bezahlen.

2. Die Zulage wird nicht ausgezahlt, falls bei der Einreichung des Antrages nach dem nachstehenden Artikel 14 die Antragstellerin den Beitritt noch nicht mitgeteilt hat oder die Beitragsleistung nicht vorgenommen wurde.

3. Falls die Gesamtzeit der Nichterfüllung der Bedingungen nach den vorstehenden Absätzen dieses Artikels die Zeitspanne von drei Jahre nicht überschreitet, kann die betroffene Person ausnahmsweise durch entsprechende Gesuchstellung ihre Position regeln, indem sie die rückständigen, um den gesetzlichen Zinssatz und das Strafgeld im Ausmaß von fünfzig Prozent des Beitrages erhöhten Beiträge einzahlt.

4. Der Beitrag nach Absatz 1 dieses Artikels wird nicht für die Zeit geschuldet, die durch ein Verhältnis unselbständiger Arbeit bzw. durch selbständige Arbeit mit Beitragsleistungen für den Zweck der Mutterschaft gedeckt ist; nicht geschuldet wird er außerdem für die jedenfalls durch Beitragsleistung für denselben Zweck gedeckten Zeitraum. Die Pflicht zur Beitragsleistung läuft vom neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Beendigung der Arbeitsleistung an.

5. Falls jene Personen, zu deren Gunsten eine oder mehrere Zulagen ausgezahlt wurden, nicht der Pflicht der Beitragszahlung bis zur Erreichung der vorgesehenen 22 Jahre nachkommt, werden diese Zulagen widerrufen und die entsprechenden Beträge zwangsweise eingebracht.

PRESIDENTE: Questo emendamento intende mantenerlo o ritirarlo cons. Zendron?

ZENDRON: Mi dispiace non essere entrata in tempo, ma questo emendamento lo ritiro.

PRESIDENTE: L'emendamento della cons. Zendron viene ritirato.

Ci sono altri cinque emendamenti a firma del cons. Tonelli. Ritirati.

Tre emendamenti a firma dei conss. Berger e Tonelli. Ritirati.

Altro emendamento a firma della cons. Zendron. Ritirato.

Due emendamenti a firma della cons. Berger. Ritirati.

Quattro emendamenti della cons. Chiodi ed altri. Ritirati.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 13? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 13 è approvato a maggioranza con 7 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 14 Domanda

1. Al fine di ottenere l'assegno di natalità le madri interessate devono inoltrare domanda alla Provincia Autonoma territorialmente competente entro l'anno di vita del bambino, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

2. In caso di decesso della madre entro il termine di cui al comma 1, l'assegno può essere richiesto dal padre esercente la patria potestà o, in sua assenza, dal tutore designato dal giudice tutelare.

Art. 14
Antrag

1. Um das Geburtsgeld zu erhalten, müssen die interessierten Mütter bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes einen Antrag einreichen, und zwar gemäß den vom gebietsmäßig zuständigen Landesausschuß festgelegten Einzelheiten.

2. Im Falle des Ablebens der Mutter innerhalb der Frist nach Absatz 1 kann die Zulage von dem die väterliche Gewalt ausübenden Vater oder, bei dessen Abwesenheit, von dem vom Vormundschaftsrichter bestellten Vormund verlangt werden.

PRESIDENTE: All'art. 14 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, a firma del cons. Tonelli. Ritirato.

Un altro emendamento a firma dei cons. Tonelli e Berger. Ritirato.

Un altro emendamento a firma della cons. Chiodi ed altri è stato modificato come concordato nella conferenza dei Capigruppo:

"L'assegno sarà erogabile in un'unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente".

"Die Zulage wird in einmaliger Auszahlung entsprechend den Modalitäten, die vom gebietsmäßig zuständigen Landesausschuß festgelegt werden, innerhalb von drei Monaten nach Gesuchstellung entrichtet."

PRESIDENTE: Il primo firmatario intende illustrare l'emendamento? Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Mi dicevano che ci deve essere anche una correzione tecnica nel titolo.

PRESIDENTE: Rendo noto che vi è un ulteriore emendamento all'emendamento; ritenevo che quanto testè letto fosse l'emendamento modificato in seno alla conferenza dei Capigruppo.

CHIODI: Scusi, Presidente, questo emendamento è stato tagliato a metà, è stato concordato che rimane in piedi solo il secondo.

PRESIDENTE: Io l'ho letto così come adesso lei mi ricorda. Intende illustrare questo emendamento?

CHIODI: Non serve, mi sembra sia estremamente chiaro.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessore Morandini.

MORANDINI: E' un emendamento di tipo tecnico, nel senso che il comma che resta recita: "L'assegno sarà erogato in unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente".

Questo è il testo concordato, volevo esplicitarlo per evitare equivoci. Grazie.

Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz
Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Ich sehe keine anderen Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag der Abg. Chiodi im Einvernehmen mit dem Ausschuß ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 1.

Damit ist der Änderungsantrag der Abg. Chiodi genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'emendamento della cons. Chiodi e della Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento della cons. Chiodi è dunque approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt kommen wir zum Änderungsantrag Nr. 43 des MSI. Der ist zurückgezogen.

Dann Nr. 121 und Nr. 122 der Abg. Franca Berger – zurückgezogen.

Nr. 30 der Abg. Chiodi – zurückgezogen.

Nr. 123 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Somit sind die Abänderungsanträge zum Art. 14 erschöpft.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento n. 43 del MSI. L'emendamento è ritirato.

L'emendamento n. 121 e 122 della cons. Franca Berger è ritirato.

L'emendamento n. 30 della cons. Chiodi è ritirato.

L'emendamento n. 123 dei cons. Tonelli e Berger è ritirato.

Sono dunque esauriti gli emendamenti relativi all'art. 14.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Art. 14 insgesamt. Wer meldet sich zu Wort? Ich sehe keine Wortmeldungen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 10 Enthaltungen.

Damit ist der Art. 14 einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'art. 14 nel suo complesso. Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 10 astenuti.

L'art. 14 è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 15:

PRESIDENTE: Passiamo all'articolo 15:

Art. 15

Möglichkeit der Zulagenhäufung

1. Die Zulage kann mit Vorsorgemaßnahmen gehäuft werden, die der Mutter oder der Familie infolge der Geburt von Kindern oder infolge einer erfolgten Adoption zustehen.

Art. 15

Cumulabilità dell'assegno

1. L'assegno è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti alla madre od al nucleo familiare in seguito alla nascita di figli od in seguito ad intervenuta adozione.

PRÄSIDENT: Die Änderungsanträge der Abg. Tonelli und Berger, Nr. 124 und 125 sind zurückgezogen.

PRESIDENTE: Gli emendamenti n. 124 e 125 dei cons. Tonelli e Berger sono ritirati.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 15 zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Enthaltungen ist der Art. 15 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'art. 15? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 15. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 9 astensioni l'art. 15 è approvato a maggioranza.

II. Kapitel

Ausdehnung des Familiengeldes gemäß Gesetz vom
13. Mai 1988, Nr. 153

Art. 16

Empfangsberechtigte

1. Den Inhabern des durch Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153 vorgesehenen Familiengeldes sowie den Antragstellern, deren Familie die im nachstehenden Artikel 17 vorgesehenen Einkommensgrenzen nicht überschreitet, wird eine monatliche Zulage in Höhe von Lire 50.000.– für das dritte Kind und weitere minderjährige Kinder bzw. für volljährige studierende Kinder zuerkannt, und zwar bis zum 21. Lebensjahr, wenn sie eine Oberschule zweiten Grades oder eine Berufsschule besuchen, und bis zum 26. Lebensjahr, falls sie eine Hochschule oder Universität besuchen, und jedenfalls in der Grenze der ordnungsmäßigen Dauer des Bildungsganges, vorausgesetzt, daß sie zu Lasten des Antragstellers leben.

2. Zur Familie zählen, für die Zwecke der vorliegenden Bestimmungen, neben den Kindern, die gleichgestellten Personen sowie die Enkelkinder, die Brüder und Schwestern, die als Vollwaise keine Hinterbliebenenrente erhalten haben.

3. Die Kinder und gleichgestellten Personen, die fortdauernd und in vollständiger Weise unfähig sind, eine ertragsbringende Arbeit durchzuführen, erhalten die Zulage, unabhängig von der Altersgrenze und von der Zusammensetzung der Familie.

4. Die Zulage nach dem vorliegenden Artikel kann nur einem einzigen Antragsteller für jede Familie gewährt werden, der seit mindestens vier Jahren in einer Gemeinde der Region ansässig sein muß.

5. Die Zulage nach Absatz 1 ergänzt das im Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153 vorgesehene Familiengeld und ist mit allfälligen Familienzulagen häufbar, die von anderen Vorsorgeinstituten ausgezahlt werden sollten.

Capo II

Estensione dell'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153

Art. 16
Destinatari

1. Ai titolari dell'assegno al nucleo previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 nonché ai richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dal successivo articolo 17, viene corrisposto un assegno di lire 50.000 mensili per il terzo ed ulteriori figli minorenni, o maggiorenni se studenti fino all'età di 21 anni in caso di frequenza di una scuola secondaria di secondo grado o di una scuola di formazione professionale, e fino al 26.mo anno di età qualora frequentino un istituto superiore o l'università e comunque nel limite della durata legale del corso di studi, purché conviventi ed a carico del richiedente.

2. Rientrano nel nucleo familiare, ai fini delle presenti disposizioni, oltre ai figli, gli equiparati, nonché i nipoti ed i fratelli e le sorelle che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti.

3. I figli ed equiparati inabili permanentemente ed assolutamente ad un proficuo lavoro percepiscono l'assegno prescindendo dal limite d'età e dalla composizione del nucleo.

4. Può ottenere l'assegno di cui al presente articolo un solo richiedente per nucleo, che sia cittadino residente in un Comune della Regione da almeno quattro anni.

5. L'assegno di cui al comma 1 integra l'assegno al nucleo previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali.

PRÄSIDENT: Jetzt kommen wir zu den Abänderungsanträgen:

Nr. 126 und Nr. 127 der Abg. Tonelli-Berger – zurückgezogen.

Nr. 31 der Abg. Chiodi bleibt.

Bitte, Abg. Chiodi.

PRESIDENTE: Passiamo ora agli emendamenti:

Gli emendamenti n. 126 e 127 dei cons. Tonelli e Berger sono ritirati.

L'emendamento n. 31 della cons. Chiodi viene mantenuto.

Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Questo è l'articolo che mi appassiona di più di tutta la legge, perchè è una cosa incredibile.

So già cosa mi verrà risposto, però lo voglio dire, ci siamo soffermati a lungo a discutere dell'assegno familiare e l'assessore si è barricato dietro il discorso: 50 mila al terzo figlio, che mi sembra una cosa ridicola.

La risposta che noi abbiamo sempre dato in Commissione è quella di avere il coraggio politico di prendere in mano tutto il discorso di queste benedette leggi ed intervenire come si deve, perchè votare un intervento di questa portata con 50 mila lire al terzo figlio, diventa offensivo per le famiglie, per le donne, ecc.

In Commissione avevo portato il discorso di una breve ricerca che avevo fatto in provincia di Trento e le famiglie che potranno usufruire di queste 50 mila lire in provincia di Trento sono pochissime.

So già che mi verrà risposto che non ci sono soldi, però io dico che ci sono 129 miliardi per tutto l'impianto, voglio intervenire proprio per sottolineare che ci voleva il coraggio politico di fare tre interventi senza essere prigionieri delle lobbies che ci hanno costretti

in questa legge a dare soldi a tutti, facendola passare come un intervento a favore delle famiglie, perchè è diventato di moda per alcuni partiti politici, facendola passare per un intervento a favore delle donne, mentre per queste la legge prevede unicamente l'assegno di maternità e il riconoscimento del lavoro casalingo.

Ad un certo punto ci voleva il coraggio perlomeno di offrire l'integrazione sin dal primo figlio, dato che intendiamo riconoscere la maternità come un discorso sociale.

Ora signor assessore non mi dica di nuovo che tutte queste cose sono state fatte perchè non avete soldi, perchè veramente sarebbe vergognoso che lei mi ridicesse quello che mi ha già detto miliardi di volte.

PRÄSIDENT: Danke! Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr?
Bitte, Frau Abg. Zendron.

PRESIDENTE: Grazie! Nessun altro desidera intervenire?
Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Prendo la parola per sostenere non solo l'emendamento della collega Chiodi, ma anche per dire che condivido profondamente quello che lei ha detto.

La cifra che viene stabilita e data per il terzo figlio è proprio un po' la cartina di tornasole che fa vedere l'immagine vera di questa legge, una legge che butta un po' di soldi qua e un po' di là, senza avere fatto prima un'indagine di quali sono i veri bisogni e le vere povertà che esistono nella nostra regione e viene chiamato "pacchetto famiglia" mentre invece c'è dentro di tutto e in maniera non molto giusta.

Fra poco discuteremo diversi emendamenti in cui si chiede che questo intervento venga fatto per ogni figlio e non per il terzo, perchè anche aumentare la cifra per il terzo figlio fa leggere dietro una politica che non possiamo condividere, una politica di incentivazione comunque alla natalità e non di riconoscimento della maternità, che invece quello che ci ha spinto ad appoggiare questo intervento, perchè per noi i figli sono tutti uguali, tutti importanti e la società ha il dovere di appoggiare tutti i figli, non solamente il terzo, non solo in una prospettiva di grande espansione, ma proprio per il fatto stesso che si deve riconoscere che la maternità è una cosa importante e costituisce per le famiglie e le persone che decidono di avere figli un impegno di vario genere, in cui la società può intervenire per dare un aiuto per l'impegno economico, che è quello che le compete, in quanto gli aspetti morali non sono delegati alla legislazione.

Quindi sosteniamo l'emendamento della collega Chiodi.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr, dann gebe ich dem Assessor Morandini das Wort zur Replik.

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire do la parola all'Assessore Morandini per la replica.

MORANDINI: Le colleghe Chiodi e Zendron sanno, perchè non è da ieri che ci intratteniamo su questo istituto, fra l'altro è una delle cose che ci stava particolarmente a cuore come sono relative questioni di fondo.

La prima cosa è che la proposta iniziale conteneva già la previsione di intervenire a partire dal primo figlio, ma questo tipo di intervento porterebbe ad una spesa finanziaria che non consentirebbe di intervenire su altri istituti, quindi questo è stato gioco-forza visto che il

plafond disponibile oggi è 50 miliardi.

Il solo intervento oggi di pensare a 150 mila lire a partire dal terzo figlio, come prevede l'emendamento della cons. Chiodi, comporterebbe una spesa di 45 miliardi che assorbirebbe quasi in toto questo plafond per questa legge. Siccome si propone di intervenire su altri settori, il ridimensionamento è dovuto a questo.

Vorrei poi evidenziare un'altra cosa. Qui non c'è assolutamente l'intendimento di penalizzare i primi figli. C'è un intervento di 50 mila lire mensili che vorrei dirlo ai colleghi non è assolutamente ridicolo, forse è la nostra mentalità un po' consumistica che ci abitua a pensare a queste cose, ma 50 mila lire al mese sono 600 mila lire all'anno, che sono un intervento che già dà la possibilità di aiutare, nei termini in cui è previsto il nucleo familiare.

Un'ultima cosa. Non ci sono secondi fini, collega Zendron, in questa proposta, lei lo sa perchè ne ho parlato molte volte, c'è la piena sintonia con la costituzione, la quale dice di intervenire sulla famiglia a partire da quelle numerose. Siccome oggi non è possibile intervenire su tutti, cominciamo con le famiglie più deboli, cioè quelle più numerose, come ci richiede la costituzione.

Spero tanto che si possa in prosieguo intervenire a partire dal primo figlio, perchè questa era l'ottica e la ratio della proposta iniziale.

PRÄSIDENT: Die Abg. Chiodi hat als Einbringerin das letzte Wort.

PRESIDENTE: La cons. Chiodi ha l'ultima parola in quanto proponente dell'emendamento.

CHIODI: Assessore Morandini, lei mi stimola ad una risposta. E' ben vero quello che dice lei, però proprio su questi articoli voglio sottolineare che se lei era talmente convinto che questo disegno di legge doveva intervenire a favore delle donne, della famiglia, della maternità, della pensione alle casalinghe, non si doveva far togliere i soldi di mano dalle altre categorie, a cui, per far passare questo impianto di legge, lei ha concesso uno spazio incredibile. Perchè allora è vero che ci voglio 45 miliardi per intervenire su 150 mila lire per ogni figlio, però sono anche disponibile ad accettare l'emendamento che ha presentato il suo collega di maggioranza, Duca, dove si parla di un intervento di 100 mila lire.

Sono anche disponibile a un discorso di 50 mila lire per ogni figlio, però non sono disponibile ad accettare le risposte che mi da lei quando afferma: io volevo, però non è possibile. Credo che quando si governa un'assemblea e quando si fanno proposte all'interno di questa, capisco le mediazioni, ma in questo disegno di legge ci sono i compromessi più incredibili, perchè qua dentro l'impianto era in una certa direzione e voi in quella direzione non andate in alcun modo, date dei piccoli contentini.

Proprio questo art. 16 credo sia un momento di una seria riflessione, è una questione di scelta politica che voi non avete fatto, perchè siete scesi a compromessi con altre categorie.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag der Abg. Chiodi ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen, 9 Ja-Stimmen und dem Rest Gegenstimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Allora passiamo alla votazione sull'emendamento della cons. Chiodi. Chi è

favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 6 astensioni, 9 voti favorevoli e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag Nr. 129 der Abg. Berger, der gleichlautend ist und somit als verfallen gilt.

Wir stimmen über die Nr. 130 der Abg. Berger ab. Ich sehe keine Wortmeldungen: Im Absatz 1 wird die Zahl "50.000.-" durch die Zahl "100.000.-" ersetzt. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen, 2 Ja-Stimmen und dem Rest Gegenstimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento n. 129 della cons. Berger che è equivalente a quello precedente e quindi risulta decaduto.

Passiamo all'emendamento n. 130 della cons. Berger. Nessuno intende intervenire? Al primo comma il numero "50.000" viene sostituito dal numero "100.000". Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 voti favorevoli, 5 astensioni e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Dann der Änderungsantrag der Grünen:

PRESIDENTE: Poi c'è l'emendamento del gruppo verde:

Im Absatz 1, fünfte Zeile des deutschen Textes, sind die Worte "für das dritte Kind und weitere...Kinder" durch: "für die Kinder" zu ersetzen.

Al comma 1, 5a riga del testo italiano, sostituire le parole: "per il terzo e ulteriori figli" con "per i figli".

PRÄSIDENT: Wünschen Sie das Wort, Frau Abg. Zendron? Nicht. Wer für den Antrag stimmt, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Cons. Zendron? No. Allora passiamo alla votazione sull'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 8 voti favorevoli e 6 astensioni e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag der Abg. Chiodi und anderen, Nr. 32:

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento n. 32 a firma della cons. Chiodi e altri:

Im Absatz 1 sind die Worte "für das dritte und weitere Kinder" durch die Worte "für jedes minderjährige oder volljährige Kind" zu ersetzen.

Al 1° comma le parole "per il terzo ed ulteriori figli" sono sostituite dalle parole "per ogni figlio minorenni o maggiorenne".

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Abg. Chiodi? Gut, dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Ja–Stimmen, 5 Stimmenthaltungen und dem Rest Nein–Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Cons. Chiodi intende intervenire? No. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 5 voti favorevoli e 5 astensioni l'emendamento è respinto a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Antrag des Abg. Duca.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento del cons. Duca.

Absatz 1: der erste Teil von Absatz 1 wird neu formuliert:

"1. Den Inhabern des durch Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153 vorgesehenen Familiengeldes sowie den Antragstellern, deren Familien die in diesem Gesetz vorgesehenen Einkommensgrenzen nicht überschreitet, wird eine monatliche Zulage in Höhe von Lire 100.000.– für die unterhaltszuversorgenden Familienmitglieder und für volljährige studierende Kinder..." usw.

Comma 1: la prima parte del comma va così riscritta:

"1. Ai titolari dell'assegno al nucleo previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 nonché ai richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dalla stessa legge, viene corrisposto un assegno di lire 100 mila mensili per i familiari a carico e per i figli maggiorenni se studenti fino...ecc.

PRÄSIDENT: Wer für den Antrag ist, möge bitte die Hand erheben. Niemand. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 13 Enthaltungen und dem Rest Nein–Stimmen ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? La maggioranza. Astenuti?

Con 13 astensioni e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag des Abg. Duca:

Sopprimere quanto viene dopo "al numero dei componenti...il nucleo".

Nachdem der Abg. Duca nicht hier ist, stimmen wir ihn ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen und dem Rest Nein–Stimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo ora al prossimo emendamento del cons. Duca:

Sopprimere quanto viene dopo "al numero dei componenti...il nucleo".

Il cons. Duca al momento non è in aula. Passiamo alla votazione su questo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 astensioni e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 128 der Abg. Berger:

PRESIDENTE: Ora c'è l'emendamento n. 128 della cons. Berger:

Absatz 1

die Worte: "deren Familie" werden durch die Worte "deren persönliches Einkommen" ersetzt.

Comma 1

La parola "nucleo familiare" sono sostituite da "reddito personale".

PRÄSIDENT: Hier weiß ich nicht, ob er zurückgezogen ist oder nicht, dann stimmen wir ihn ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen, ohne Ja–Stimmen und dem Rest Nein–Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Non so se questo emendamento è da intendersi ritirato o meno. Quindi lo voteremo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 0 voti favorevoli, 3 astensioni e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag Nr. 131 der Abg. Tonelli–Berger ist zurückgezogen.

Nr. 132 der Abg. Berger müssen wir abstimmen:

"Die Worte "...keine Hinterbliebenenrente" werden aufgehoben.

Ich sehe keine Wortmeldungen. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Niemand. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen und dem Rest Nein–Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: L'emendamento n. 131 dei cons. Tonelli e Berger è ritirato.

Dobbiamo ora votare l'emendamento n. 132 della cons. Berger:

"Le parole "e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti" sono abrogate.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 7 astensioni e il resto voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Nr. 133 und Nr. 134 der Abg. Tonelli und Berger ist zurückgezogen.

Nr. 34 der Abg. Chiodi zurückgezogen.

PRESIDENTE: L'emendamento n. 133 e 134 dei cons. Tonelli e Berger è ritirato.

L'emendamento n. 34 della cons. Chiodi è ritirato.

PRÄSIDENT: Wir gehen jetzt zurück zum Änderungsantrag der Abg. Zendron zum Absatz 3:

PRESIDENTE: Torniamo ora all'emendamento relativo al 3. comma, presentato dalla cons.

Zendron.

Absatz 3 ist durch den folgenden Wortlaut zu ersetzen:

"3. Die Kinder und gleichgestellten arbeitsunfähigen Personen erhalten die Zulage unabhängig von der Altersgrenze und von der Zusammensetzung der Familie."

Sostituire il comma 3 con il testo seguente:

"3. I figli ed equiparati disabili percepiscono l'assegno prescindendo dal limite d'età e della composizione del nucleo."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?
Die Abg. Zendron, bitte.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire.
Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Con questo emendamento voglio intervenire in uno degli altri due punti fondamentali, oltre quello di cui abbiamo parlato ed è il fatto che noi ci aspettiamo che la legge intervenga a sostegno delle famiglie che hanno dei problemi.

Penso che uno dei problemi visibili sia il fatto di avere dei figli handicappati, credo che per le famiglie non ci sia una differenza assoluta se il disabile è completamente inabile al lavoro, oppure può svolgere un lavoro parziale, per qualche ora. Credo non si debba approfondire la differenza fra gli handicappati che non possono fare alcuna attività e quelli invece che lavorano e riescono a mantenersi.

Penso che dobbiamo riuscire ad avere una maggiore flessibilità, un maggior punto di contatto fra quelli che non lavorano e quelli che lavorano, cercando di aiutare anche quelli che lavorano e producono un reddito o comunque contribuiscono a mantenersi.

Credo che per le famiglie il fatto che un componente sia handicappato, anche nel caso riesca a produrre un piccolo reddito, costituisca comunque una situazione di grave difficoltà e quindi penso che qui ci dovrebbe essere un chiaro segnale di intervento dell'ente pubblico che sostiene le famiglie per le loro difficoltà, senza andare a vedere se viene prodotto un piccolo reddito.

Mi sembra che sia esagerato che ci sia questo "permanentemente ed assolutamente inabile ad un proficuo lavoro", mi sembra che questo non significhi un aggravio economico così grande, penso sia un intervento non così significativo dal punto di vista finanziario e comunque che segnalerebbe un atteggiamento diverso verso il nuovo, verso il problema dell'handicap, che non può essere visto con uno sbarramento assoluto, o si è completamente dei vegetali o si è comunque inseriti nel mondo del lavoro e si riesce ad essere autosufficienti.

La realtà è diversa, conosco persone che sono gravemente handicappate e sono comunque in grado di produrre reddito, ma che hanno delle grandissime difficoltà familiari ed avrebbero davvero bisogno di un intervento più attento da parte dell'ente pubblico.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine anderen Redner. So gebe ich das Wort dem Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Poiché non vi sono altri oratori iscritti a parlare, concedo la parola all'assessore Morandini.

MORANDINI: La logica della proposta, che è contenuta inizialmente, per la quale non volevo che valesse il limite del terzo figlio per i figli disabili, mi ritrova pienamente d'accordo con la sua proposta. Abbiamo ripreso questa riformulazione riprodotta nella legge sic et simpliciter da un testo di legge su questi soggetti.

Comunque esprimo la piena concordanza sulla sua proposta e se può essere più chiaro ed estensivo come ambito di incidenza di questo intervento l'espressione "disabili", mi ritrovo d'accordo sull'emendamento.

PRÄSIDENT: Damit gebe ich das Wort zur Replik an die Einbringerin.
Bitte, Frau Zendron.

PRESIDENTE: Ed ora ha facoltà di parola la presentatrice dell'emendamento.
Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Solo una domanda per vedere se ho capito bene, cioè l'assessore Morandini accetta questo emendamento sostituendo tutta questa cosa, ma non solo la parola inabili, cioè disabili invece che inabili permanentemente...

PRÄSIDENT: Bitte Assessor Morandini, nur für eine Klärung.

PRESIDENTE: Prego Assessore, Lei può intervenire, ma solamente per fornire dei chiarimenti.

MORANDINI: Solo per un chiarimento tecnico, signor Presidente, per evitare la proposizione di un altro emendamento si può essere d'accordo sull'emendamento, è un'espressione più chiara.

La volontà politica della Giunta era questa, mi pare però che l'espressione più chiara sia quella della collega Zendron, quindi propongo l'accoglimento di questo emendamento.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir über den Änderungsantrag zum Absatz 3 der Abg. Zendron ab, der vom Ausschuß angenommen wird. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Enthaltung ist der Änderungsantrag angenommen.

PRESIDENTE: Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento al comma 3, presentato dalla consigliere Zendron e che trova il parere favorevole della Giunta. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Chi si astiene?

Con 1 astensione l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Absatz 4 zurück. Da geht es jetzt wieder um die Ansässigkeitsklausel. Da liegt der Kompromiß und entsprechende Änderungsanträge vor, sei es vom Ausschuß als wie auch von den Abg. Montali und anderen:

Im Absatz vier sind die Worte "vier Jahre" durch die Worte "drei Jahre" zu ersetzen. Der Änderungsantrag des Ausschusses ist derselbe. Wer mit diesem Änderungsantrag einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ist der gleichlautende Änderungsantrag angenommen.

PRESIDENTE: Ora invece ritorniamo al comma 4. Anche questo emendamento concerne la clausola quadriennale di residenza. Su questo punto è stato raggiunto un compromesso che ha portato alla presentazione di un emendamento della Giunta e di uno a firma Montali ed altri, i quali, ambedue, prevedono al comma 4 la sostituzione delle parole "quattro anni" con "tre anni". Passiamo quindi alla votazione su questo emendamento. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari e 1 astensione l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Damit entfällt der Änderungsantrag der Abg. Zendron.

Damit entfallen auch die Anträge Nr. 44 und Nr. 135.

Der Antrag Nr. 136 der Abg. Tonelli und Berger wird zurückgezogen.

PRESIDENTE: Quindi decade anche l'emendamento presentato dalla Cons. Zendron.

Lo stesso dicasi per gli emendamenti n. 44 e 135.

L'emendamento n. 136 a firma Tonelli e Berger viene ritirato.

PRÄSIDENT: Damit sind die Abänderungsanträge zum Art. 16 erschöpft. Ich sehe keine Wortmeldungen, dann stimmen wir über den Art. 16 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen, 5 Gegenstimmen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Art. 16 genehmigt.

PRESIDENTE: Abbiamo così esaurito tutti gli emendamenti all'art. 16. Dal momento in cui non vi sono oratori iscritti a parlare, passiamo alla votazione sull'art. 16.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari e 5 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'art. 16 è approvato.

Art. 17 Einkommensgrenzen

1. Die Zulage wird unter der Voraussetzung zuerkannt, daß das Einkommen der Familie des Antragstellers, einschließlich jenes der volljährigen studierenden oder arbeitsunfähigen Kinder, innerhalb der Betragsgrenzen liegt, die jährlich vom Regionalausschuß aufgrund der Anzahl der Familienmitglieder festgelegt werden und jedenfalls die auf gesamtstaatlicher Ebene festgesetzten und um fünfzig Prozent erhöhten Grenzen nicht überschreiten.

2. Für die Zwecke nach dem vorstehenden Absatz wird das Einkommen der Familie berücksichtigt, welches in dem dem Zeitpunkt der Antragstellung vorhergehenden Kalenderjahr erzielt wurde und zu deren Bildung alle Einkommen nach Artikel 2 Absatz 9 des in das Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153 umgewandelten Gesetzdekretes vom 13. März 1988, Nr. 69 beitragen. Das auf unselbständige Arbeit gründende Einkommen wird im Ausmaß von sechzig Prozent berechnet.

3. Die Personen, die eine selbständige Arbeit ausüben, können in den Genuß der Vorsorgeleistung nach dem vorstehenden Artikel 16 gelangen, falls sie einen entsprechenden Antrag einreichen und jährlich der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz einen Beitrag zahlen, und zwar ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes bzw. ab Beginn der selbständigen Arbeitstätigkeit, wenn dieser nach diesem Zeitpunkt erfolgt.

Art. 17
Limiti di reddito

1. L'assegno è corrisposto a condizione che il reddito del nucleo familiare del richiedente, compreso quello dei figli maggiorenni studenti od inabili, rientri nelle fasce fissate annualmente dalla Giunta regionale in base al numero dei componenti il nucleo e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti in campo nazionale maggiorati del cinquanta per cento.

2. Ai fini di cui al precedente comma viene preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, conseguito nello anno solare precedente la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi di cui al comma 9 dell'articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153. Il reddito prodotto da lavoro dipendente è computato al sessanta per cento.

3. Le persone che esercitano attività lavorativa autonoma possono accedere alla provvidenza di cui al precedente articolo 16 qualora ne facciano domanda e versino annualmente alla Provincia Autonoma territorialmente competente un contributo, a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge, o dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma, se successivo, ai sensi del precedente articolo 9.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Änderungsanträgen:

Nr. 137 und Nr. 138 der Abg. Tonelli-Berger – zurückgezogen.

Jetzt ein Änderungsantrag des Ausschusses: im italienischen Text das Wort "inabile" mit dem Wort "disabile" zu ersetzen. Im deutschen Text wird das Wort "arbeitsunfähig" durch das Wort "behindert" ersetzt. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Einer.

Damit ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo agli emendamenti:

Gli emendamenti n. 137 e 138 a firma Tonelli e Berger vengono ritirati.

Ora invece trattiamo un emendamento presentato dalla Giunta, teso, nel testo italiano, a sostituire le parole "inabile" con "disabile". Nel testo tedesco la parola "arbeitsunfähig" viene sostituita da "behindert". Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Nessuno. Chi si astiene? Uno.

L'emendamento è quindi approvato.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum Änderungsantrag des Abg. Duca:

Die Worte "aufgrund der Anzahl der Familienmitglieder" und die Worte "und jedenfalls die auf gesamtstaatlicher Ebene festgesetzten und um 50% erhöhten Grenzen nicht überschreiten" werden gestrichen.

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento del cons. Duca:

Sopprimere quanto viene dopo "al numero dei componenti il nucleo."

PRÄSIDENT: Der Abg. Duca ist nicht hier, somit müssen wir ihn behandeln. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen und dem Rest Nein – Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Il cons. Duca non è in aula e dovremo quindi votare l'emendamento da lui presentato. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Chi si astiene?

Con 4 astensioni ed il resto dei voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Die nächsten Anträge – Nr. 139, Nr. 140, Nr. 141 – der Abg. Berger sind zurückgezogen.

Nr. 142 der Abg. Tonelli–Berger zurückgezogen.

PRESIDENTE: I prossimi emendamenti, i n. 139, 140 e 141 presentati dalla cons. Berger, sono ritirati.

Anche l'emendamento a firma Tonelli e Berger è ritirato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag des Ausschusses:

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento della Giunta:

Im Absatz 2 werden die Worte: "Das auf unselbständige Arbeit gründende Einkommen wird im Ausmaß von sechzig Prozent berechnet." aufgehoben.

Al comma 2 sono sopresse le parole: "Il reddito prodotto da lavoro dipendente è computato al settanta per cento".

PRÄSIDENT: Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Antrag genehmigt.

PRESIDENTE: Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Nessuno. Chi si astiene?

Con 4 astensioni e nessun voto contrario l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zu den Anträgen von Nr. 1 bis Nr. 6 der MSI–Fraktion, die alle als zurückgezogen gelten.

Nr. 143 und Nr. 144 der Abg. Berger – zurückgezogen.

Dann der Antrag des Abg. Meraner – zurückgezogen.

Nr. 145 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Nr. 34 der Abg. Chiodi – zurückgezogen.

Nr. 146 der Abg. Berger – zurückgezogen.

Damit haben wir die Abänderungsanträge erschöpft.

PRESIDENTE: Ed ora siamo giunti agli emendamenti 1 – 6, presentati dal gruppo consiliare dell' MSI, tutti ritirati.

Gli emendamenti n. 143 e 144 della cons. Berger sono ritirati.

L'emendamento del cons. Meraner è ritirato.

L'emendamento n. 145 dei cons. Tonelli e Berger è ritirato.

L'emendamento n. 34 della cons. Chiodi è ritirato.

L'emendamento n. 146 della cons. Berger è ritirato.

Abbiamo così esaurito tutti gli emendamenti concernenti quest' articolo.

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Gesamtabstimmung des Art. 17. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen und 3 Gegenstimmen ist der Art. 17 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'art. 17 nel suo complesso.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Chi si astiene?

Con 5 astensioni e 3 voti contrari l'articolo è approvato.

Art. 18

Antrag und Unterlagen

1. Die im vorstehenden Artikel 16 vorgesehene Zulage wird aufgrund eines Antrages ausgezahlt, und zwar gemäß den vom gebietsmäßig zuständigen Landesausschuß festgelegten Einzelheiten.

Art. 18

Domanda e documentazione

1. L'assegno previsto dal precedente articolo 16 viene erogato a domanda, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Abänderungsanträgen:

Nr. 147 und Nr. 148 der Abg. Tonelli–Berger werden zurückgezogen.

Der Antrag der MSI–Fraktion und der Antrag Nr. 149 der Abg. Berger gelten auch zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo ora agli emendamenti:

gli emendamenti n. 147 e 148 dei cons. Tonelli e Berger vengono ritirati

L'emendamento del gruppo consiliare dell'MSI e il n. 149 della cons. Berger vengono ritirati.

PRÄSIDENT: Damit sind die Abänderungsanträge zum Art. 18 erschöpft. Wir stimmen über den gesamten Art. 18 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme? 4.

Damit ist der Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: Abbiamo così esaurito tutti gli emendamenti concernenti quest'articolo e passiamo alla votazione sull'art. 18 nel suo complesso.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? 3. Chi si astiene? 4 astensioni.

L'articolo è approvato.

Art. 19

Beginn der Zulageentrichtung

1. Die Zulage wird vom ersten Tag des Monats nach jenem der Einreichung des Antrages an zuerkannt.

2. Das Ausmaß der Zulage kann vom Regionalausschuß unter Berücksichtigung der

Bestimmung nach dem vorstehenden Artikel 9 Absatz 5 neu festgelegt werden.

Art. 19
Decorrenza dell'assegno

1. L'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La misura dell'assegno potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui al comma 5 del precedente articolo 9.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Änderungsanträgen:
Nr. 150, Nr. 151 und Nr. 152 der Abg. Tonelli – Berger sind zurückgezogen.
Nr. 17 des Ausschusses bleibt aufrecht:

PRESIDENTE: Passiamo ora agli emendamenti:
gli emendamenti n. 150, 151 e 152 dei cons. Tonelli e Berger vengono ritirati
L'emendamento n. 17 della Giunta regionale viene invece mantenuto:

Der Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

2. Das Ausmaß der Zulage kann vom Regionalausschuß unter Berücksichtigung der Bestimmungen nach dem Artikel 7 Absätze 4 und 5 jährlich neu festgelegt werden.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura dell'assegno potrà essere annualmente rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 7."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Gegenstimme und 9 Enthaltungen ist der Antrag des Ausschusses genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo quindi alla votazione. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? 5. Chi si astiene?

Con 1 voto contrario e 9 astensioni l'emendamento della Giunta è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag des Abg. Duca, bei dem ich nicht weiß, ob er aufrecht bleibt oder nicht.

...der ist hinfällig, weil er gleichlautend ist.

PRESIDENTE: Ed ora passiamo all'emendamento presentato dal cons. Duca, che non so se egli intenda mantenere o meno.

...decade, poiché è equivalente.

PRÄSIDENT: Damit haben wir die Abänderungsanträge zum Art. 19 erschöpft. Wir stimmen über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Art. 19 genehmigt.

PRESIDENTE: Abbiamo così esaurito tutti gli emendamenti concernenti quest'articolo 19. Passiamo quindi alla votazione. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Chi si astiene?

Con 3 astensioni e 2 voti contrari l'art.19 è approvato.

III. Kapitel Betreuungszulage

Art. 20 Empfangsberechtigte

1. In Übereinstimmung mit den im Gesetz vom 30. Dezember 1971, Nr. 1204 vorgesehenen Zielsetzungen wird zugunsten des Elternteiles, der die Beitragsleistung im Sinne des nachstehenden Artikels 23 ordnungsgemäß vorgenommen hat und persönlich das eigene Kind betreut, eine Betreuungszulage bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes zuerkannt. Im Falle des Ablebens eines Elternteiles vor der Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer festgestellten Unfähigkeit eines Elternteiles, selbst das minderjährige Kind zu betreuen, wird die Zulage dem Ehegatten oder einem anderen Familienmitglied zuerkannt, dem persönlich die Pflege des Kindes anvertraut ist.

2. Die Zulage nach dem vorstehenden Absatz steht auch den Personen im Alter von weniger als 21 Jahren zu, die die Eintragung im Sinne des nachstehenden Artikels 23 vorgenommen haben. Sie steht außerdem den Personen im Alter von mehr als 43 Jahren zu, die die vorgesehenen Beiträge eingezahlt haben.

3. Die Zulage nach Absatz 1 wird unter der Voraussetzung zuerkannt, daß der Antragsteller bis zum ersten Lebensjahr des Kindes keine öffentliche oder vertraglich gebundene private Erziehungseinrichtung in Anspruch nimmt und keine selbständige oder unselbständige Arbeit für einen Gesamtzeitraum von mehr als 72 Arbeitstagen leistet.

4. Die Zulage steht der Person zu, die im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft ist und seit mindestens vier Jahren in einer Gemeinde der Region Trentino-Südtirol ansässig bzw. mit einer Person verheiratet ist, welche dieselben Voraussetzungen besitzt.

Capo III Assegno di cura

Art. 20 Destinatari

1. In armonia con le finalità previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è concesso, a favore del genitore che risulti in regola con la contribuzione ai sensi del successivo articolo 23, e che abbia personalmente cura del proprio bambino, un assegno di cura fino al compimento del primo anno di vita del figlio. In caso di decesso di uno dei genitori prima del compimento dell'anno di vita del figlio, o di accertata impossibilità dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l'assegno è corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda personalmente alla cura del bambino.

2. L'assegno di cui al comma precedente spetta anche ai soggetti di età inferiore ai 21 anni che abbiano comunicato l'adesione ai sensi del successivo articolo 23.

Compete inoltre a quelli di età superiore ai 43 anni che siano in regola con la contribuzione prevista.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che il soggetto richiedente, fino al primo anno di vita del figlio, non si avvalga di strutture educative pubbliche o private convenzionate e non presti attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo superiore a settantadue giornate lavorative.

4. L'assegno compete al soggetto che abbia la cittadinanza italiana e risieda in un Comune della Regione Trentino-Alto Adige da almeno quattro anni o sia coniugato con persona in possesso dei medesimi requisiti.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Änderungsanträgen:

Der Antrag Nr. 2 der Abg. Chiodi ist zurückgezogen.

Nr. 153 der Abg. Tonelli-Berger – zurückgezogen.

Nr. 35 und Nr. 3 der Abg. Chiodi – zurückgezogen.

Nr. 154 der Abg. Tonelli-Berger – zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo ora agli emendamenti.

L'emendamento n. 2 a firma Chiodi è ritirato.

L'emendamento n. 153 a firma Tonelli e Berger è ritirato.

L'emendamento n. 35 a firma Chiodi è ritirato.

L'emendamento n. 154 a firma Tonelli e Berger è ritirato.

PRÄSIDENT: Nr. 18, vereinbarter Text des Ausschusses:

Im Absatz 1 wird das Wort "persönlich" aufgehoben.

PRESIDENTE: N. 18, testo coordinato dalla Giunta:

Al comma 1 la parola "personalmente" è soppressa.

PRÄSIDENT: Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 4.

Damit ist der Änderungsantrag des Ausschusses genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo quindi alla votazione.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Nessuno. Chi si astiene?

L'emendamento della Giunta è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag des Abg. Meraner. Der gilt als zurückgezogen.

Der Antrag der Abg. Zendron wird zurückgezogen.

Der Antrag des MSI – zurückgezogen.

Nr. 155 der Abg. Berger – zurückgezogen.

Nr. 156, Nr. 157, Nr. 158 und Nr. 159 der Abg. Tonelli-Berger – zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento presentato dal cons. Meraner, il quale viene ritirato.

L'emendamento della cons. Zendron è ritirato.

L'emendamento dell' MSI è ritirato

L'emendamento n. 155 della cons. Berger è ritirato
Gli emendamenti n. 156, 157, 158 e 159 dei cons. Tonelli e Berger sono ritirati.

PRÄSIDENT: Nr. 19, vereinbarter Text des Ausschusses:

PRESIDENTE: N. 19, testo coordinato dalla Giunta:

Absatz 3 wird durch folgenden ersetzt:

3. Die Zulage nach Absatz 1 wird unter der Bedingung zuerkannt, daß der Antragsteller bis zum ersten Lebensjahr des Kindes keine selbständige oder unselbständige Arbeit für einen Gesamtzeitraum von mehr als zweiundsiebzig Arbeitstagen leistet. Von dieser Voraussetzung wird mit Bezug auf die Familien abgesehen, in denen nur ein Elternteil befindlich ist, sowie auf jene der Bauern, Halb- und Teilpächter, die in Betrieben tätig sind, welche sich in einer besonders ungünstigen Lage im Gebiet der Region befinden.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che il soggetto richiedente, fino al primo anno di vita del figlio, non presti attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo superiore a settantadue giornate lavorative. Da tale requisito si prescinde con riferimento ai nuclei familiari nei quali sia presente un solo genitore nonchè a quelli dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale.

PRÄSIDENT: Frau Abg. Zendron hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Signor Presidente, ho un testo nel quale manca l'ultimo periodo, questo emendamento accoglie una richiesta che noi abbiamo fatto, è presentato dai Verdi, che cercava di far rientrare nel diritto di avere questo assegno anche le famiglie monoparentali, cioè le madri sole e questo è stato ottenuto.

Devo dire che ho qualche perplessità in questa ulteriore aggiunta che è stata fatta dalla Giunta, in cui si reintroduce nuovamente un'altra categoria. Se il prezzo da pagare per avere accolto un emendamento è sempre che rientri qualcos'altro lo paghiamo, anche se questo sottolinea ancora di più l'aspetto di questa legge che sparge soldi a tutti quanti, senza riuscire a fare delle scelte.

Mi sembra diverso che si intervenga emendando un testo che esclude le famiglie monoparentali e questo facendo una correzione molto positiva e quello di non introdurre nuove categorie. Si poteva anche trovare il modo di inserire interventi a favore di altre categorie in un altro punto, prolungando questo comma.

PRÄSIDENT: Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Prego, assessore Morandini.

MORANDINI: Per rispondere all'intervento della collega Zendron e per dirle che questo emendamento è stato concordato durante la trattativa, nel corso della quale si è cercato di andare incontro particolarmente alle famiglie monoparentali e su richiesta di qualcuno presente

nella trattativa anche a queste situazioni che riguardano soltanto la fascia particolarmente svantaggiata, che è l'agricoltura di montagna, che si è ritenuto unanimemente che potessero rientrare in questa particolare attenzione da parte del legislatore.

Non c'è nessun tipo di intervento a pioggia, chi vuole utilizzare l'intervento deve fare il versamento per un certo numero di anni e questo riguarda tutto l'ambito della legge, quindi mi preme evidenziarlo.

Comunque nello specifico questo è stato quanto è emerso e quanto è stato richiesto e concordato.

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Abg. Chiodi.

PRESIDENTE: Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Sarò brevissima. E' ben vero che mentre si trattava dell'assegno di cura si discuteva di questo intervento per le famiglie monoparentali ecc., ma è anche vero che la parte che riguarda i mezzadri e coloni è stata proposta all'improvviso durante la trattativa dal capogruppo del SVP ed io ho anche detto che questi tipi di interventi li devono fare le Province, perchè sono leggi di settore specifici.

Non voglio parlare di contributi a pioggia, però è vero quello che diceva prima la cons. Zendron, ci dicevano di sì per un'apertura che va in direzione al soggetto, per cui è nata questa legge e poi ci ritroviamo sempre in mezzo qualche punto che non era stato discusso, perchè nè in Commissione, nè quando avevamo incominciato a trattare era entrato il discorso sui coltivatori diretti e mezzadri.

Io dico che sono interventi che possono fare le Province con leggi di settore.

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort. ...Zum Artikel sprechen wir schon noch am Nachmittag. Ich möchte nur noch diesen Änderungsantrag erledigen.

Wir stimmen also über den Änderungsantrag ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter. ...L'articolo lo discuteremo oggi pomeriggio. Vorrei votare ancora questo emendamento.

Votiamo l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 voti contrari e 4 astenuti l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir machen am Nachmittag, um 14.35 Uhr weiter.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: I lavori proseguiranno oggi pomeriggio alle ore 14.30.

La seduta è tolta.

(Ore 13.03)

(Ore 14.40)

Vorsitz des Präsidenten Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.
Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (Segretario):(fa l'appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Der nächste Änderungsantrag – Nr. 9 – des MSI ist zurückgezogen.

PRESIDENTE: Il prossimo emendamento, il n. 9 del MSI è stato ritirato.

PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 7 des Abg. Duca:

PRESIDENTE: Emendamento n. 7 del cons. Duca:

Absatz 3 Die Worte "keine öffentliche oder vertraglich gebundene private Erziehungseinrichtung in Anspruch nimmt und" werden gestrichen. Nach den Worten "Arbeitstagen leistet" werden die Worte "und kein Einkommen hat" eingefügt.

Comma 3: togliere "non si avvalga di strutture educative pubbliche o private convenzionate e" e aggiungere in fondo, dopo "giornate lavorative" "e non percepisce reddito".

PRÄSIDENT: Wer mit dem Antrag einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Enthaltung und dem Rest Nein–Stimmen ist der Antrag des Abg. Duca abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 astenuto e tutti gli altri contrari, l'emendamento del cons. Duca è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Antrag Nr. 160 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Nr. 10 des MSI: "4. Die Zulage steht dem Antragsteller zu, wenn er im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft ist und in einer Gemeinde der Region Trentino–Südtirol ansässig ist."

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento n. 160 dei cons. Tonelli e Berger: Ritirato.

N. 10 del MSI:

"4. L'assegno compete al soggetto che abbia la cittadinanza italiana e risieda in un Comune della Regione Trentino–Alto Adige".

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum Kompromißantrag von Ausschuß und MSI–Fraktion:

PRESIDENTE: A questo punto passiamo alla soluzione di compromesso raggiunta dalla Giunta e dal gruppo MSI:

Im Absatz 4 werden die Worte "vier Jahre" durch die Worte "drei Jahre" ersetzt.

Al comma 4 le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "tre anni".

PRÄSIDENT: Wir bringen ihn zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ist der Antrag genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 voto contrario ed 1 astenuto l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Damit ist der vorige Antrag der MSI-Fraktion zurückgezogen.

Wir kommen zur Nr. 161 der Abg. Berger – verfallen.

PRESIDENTE: L'emendamento precedente del gruppo MSI è quindi ritirato.
Passiamo al n. 161 della cons. Berger. Decaduto.

PRÄSIDENT: Nr. 162 der Abg. Berger:

PRESIDENTE: Nr. 162 della cons. Berger:

Absatz 4: Nach den Worten "verheiratet ist" werden die Worte "oder mit ihr zusammenlebt" eingefügt.

Comma 4: dopo la parola "coniugata" aggiungere la parola "o convivente".

PRÄSIDENT: Frau Berger, möchten Sie das Wort? Wenn niemand das Wort verlangt, dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 7 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? 1.

Somit ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Consigliere Berger, intende illustrarlo? Se nessuno chiede la parola, passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 7. Contrari? Astenuti? 1

L'emendamento è quindi respinto.

PRÄSIDENT: Damit sind die Abänderungsanträge zum Art. 20 erschöpft. Wenn über den Art. 20 keine Wortmeldungen sind, stimmen darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Artikel 20 ist damit genehmigt.

PRESIDENTE: A questo punto sono esauriti gli emendamenti all'art. 20. Se nessuno chiede la parola sull'art. 20 passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 20 è approvato.

Art. 21
Ausmaß der Zulage

1. Das monatliche Ausmaß der Zulage ist auf 300.000.– Lire festgelegt.
2. Die Zulage wird ab dem vierten Lebensmonat bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes ausgezahlt und kann nicht mit anderen allfälligen ähnlichen Maßnahmen gehäuft werden, die von den auf dem Sachgebiet der Vorsorge geltenden Bestimmungen vorgesehen sind.
3. Das Ausmaß der Zulage nach Absatz 1 kann vom Regionalausschuß unter Berücksichtigung der Bestimmung nach dem vorstehenden Artikel 9 Absatz 5 neu festgelegt werden.

Art. 21
Misura dell'assegno

1. L'importo mensile dell'assegno è determinato in lire 300.000.
2. L'assegno viene erogato dal quarto mese fino al compimento del primo anno di vita del bambino e non è cumulabile con altri eventuali interventi analoghi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.
3. L'entità dell'assegno di cui al comma 1 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui al comma 5 del precedente articolo 9.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Abänderungsanträgen:

Nr. 163 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Nr. 36 und Nr. 4 der Abg. Chiodi und anderen – zurückgezogen.

Nr. 164 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo agli emendamenti.

N. 163 dei cons. Tonelli e Berger – Ritirato

N. 36 e n. 4 della cons. Chiodi e altri – Ritirato.

N. 164. dei cons. Tonelli e Berger – Ritirato.

PRÄSIDENT: Nun der Antrag der Abg. Zendron:

Im Absatz 1 sind "300.000" durch "500.000" zu ersetzen.

Dieser Antrag bleibt aufrecht. Wir stimmen darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 9 Ja–Stimmen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Ja–Stimmen und 1 Enthaltung ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento della cons. Zendron:

Al comma 1 sostituire: "300.000" con "500.000".

Questo emendamento viene mantenuto. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 9. Contrari? Astenuti?

Con 9 voti favorevoli ed 1 astenuto l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum zweiten Absatz des Änderungsantrages der Abg. Zendron:

PRESIDENTE: Passiamo al secondo comma dell'emendamento della cons. Zendron:

Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

Die Zulage wird ab dem vierten Lebensmonat bis zur Erreichung der Volljährigkeit des Kindes für die Dauer von insgesamt zwei Jahren ausbezahlt.

Il comma 2 è così sostituito:

2. L'assegno viene erogato dal quarto mese fino al compimento della maggiore età del figlio, per una durata complessiva di due anni.

PRÄSIDENT: Dieser Antrag gilt als zurückgezogen.

Damit kommen wir zum Antrag Nr. 165 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Nr. 11 und Nr. 12 der MSI–Fraktion – zurückgezogen.

PRESIDENTE: Questo emendamento è stato ritirato.

Passiamo così al n. 165 dei cons. Tonelli e Berger. – Ritirato.

N. 11 e 12 del MSI – Ritirati.

PRÄSIDENT: Nr. 166 der Abg. Berger:

PRESIDENTE: N. 166 della cons. Berger:

Absatz 2: Die Worte "vierten Lebensmonat bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres" werden durch die Worte "ersten Lebensmonat bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres" ersetzt.

Comma 2: Le parole "quarto mese fino al compimento del primo anno" sono sostituite da "primo mese fino al compimento del 18° mese".

PRÄSIDENT: Frau Abg. Berger, wünschen Sie das Wort? ...Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Ja–Stimmen und 1 Enthaltung ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Cons. Berger, intende illustrarlo? ...Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 voti favorevoli ed 1 astenuto, l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Die Anträge Nr. 167 und Nr. 168 der Abg. Tonelli und Berger sind zurückgezogen.

PRESIDENTE: Gli emendamenti n. 167 e 168 dei cons. Tonelli e Berger sono stati ritirati.

PRÄSIDENT: Nr. 20: Das ist ein Kompromißantrag des Ausschusses:

3. Das Ausmaß der Zulage nach Absatz 1 kann vom Regionalausschuß unter Berücksichtigung der Bestimmungen nach Artikel 7 Absätze 4 und 5 neu festgelegt werden.

PRESIDENTE: N. 20: questo è una proposta di compromesso della Giunta:
3. L'entità dell'assegno di cui al comma 1 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

PRÄSIDENT: Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?
Bei 6 Enthaltungen ist der Antrag genehmigt.

PRESIDENTE: Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?
Con 6 voti di astensione l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag Nr. 8 des Abg. Duca ist jetzt hinfällig.
Damit sind die Abänderungsanträge zum Art. 21 erschöpft. Wir stimmen über den Art. 21 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen?
4. Wer enthält sich der Stimme? 1.
Damit ist der Art. 21 genehmigt.

PRESIDENTE: A questo punto l'emendamento n. 8 del cons. Duca decade.
Abbiamo esaurito gli emendamenti all'art. 21. Passiamo alla votazione dell'articolo 21. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 4. Astenuti? 1
L'art. 21 è quindi approvato.

Art. 22 Erforderliche Unterlagen

1. Die Zulage nach Artikel 18 wird aufgrund eines Antrages zuerkannt, der bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes gemäß den vom jeweiligen Landesauschuß angeführten Einzelheiten eingereicht werden muß.

Art. 22 Documentazione richiesta

1. L'assegno di cui all'art. 20 è corrisposto a domanda da presentarsi alla Provincia Autonoma territorialmente competente entro l'anno di vita del bambino, secondo le modalità indicate dalla rispettiva Giunta provinciale.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Abänderungsanträgen:
Nr. 169 der Abg. Tonelli-Berger – zurückgezogen.
Nr. 37 der Abg. Chiodi – zurückgezogen.
Nr. 170 der Abg. Tonelli-Berger – zurückgezogen.
Nr. 13 der MSI-Fraktion – zurückgezogen.
Nr. 171 der Abg. Berger – zurückgezogen.
Das wären die ganzen Anträge zum Art. 22.

PRESIDENTE: Passiamo agli emendamenti.
N. 169 dei cons. Tonelli-Berger – Ritirato.
N. 37 della cons. Chiodi – Ritirato.
N. 170 dei cons. Tonelli-Berger – Ritirato.

N. 13 del gruppo MSI – Ritirato.
N. 171 della cons. Berger – Ritirato.
Questi erano gli emendamenti all'art. 22.

PRÄSIDENT: Wer für den Art. 22 ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3.
Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Art. 22 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 22 è pregato di alzare la mano.
Contrari? 3. Astenuti?

Con 3 voti contrari e 5 astenuti l'art. 22 è approvato.

Art. 23 Beitragsleistung

1. Binnen neunzig Tagen ab Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres sind die an der Vorsorgemaßnahme interessierten Personen dazu angehalten, die Eintragung beim gebietsmäßig zuständigen Landesamt vorzunehmen, wobei sie eine Verpflichtung unterzeichnen, jährlich den im Sinne des Artikels 7 vorgesehenen Beitrag bis zur Vollendung des dreiundvierzigsten Lebensjahres einzuzahlen. Die Personen, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben, zahlen den Beitrag für die restlichen Jahre ein.

2. Die Eintragung kann von den Interessierten auch vor dem einundzwanzigsten Lebensjahr vorgenommen werden, damit die im vorliegenden Gesetz für den entsprechenden Zeitraum vorgesehenen Leistungen erworben werden können, indem die Beiträge im Sinne des Artikels 7 eingezahlt werden. Die allfällige Eintragung von Minderjährigen muß von einem Elternteil oder vom Vormund gegengezeichnet werden.

3. Jene, die eine zeitweilige Arbeit im Sinne des Artikels 18 Absatz 3 ausüben, sind dazu angehalten, die im Artikel 7 vorgesehenen Beitragsleistungen zu tätigen, um in den Genuß der Betreuungszulage zu gelangen. Es werden außerdem die Bestimmungen nach Artikel 11 Absatz 3, 4, 5 und 6 angewandt.

Art. 23 Contribuzione

1. Entro novanta giorni dal compimento del 21.mo anno d'età, le persone interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia Autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi del precedente articolo 9, fino al compimento del 43.mo anno d'età. Le persone interessate che hanno già superato il 21.mo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui.

2. L'adesione può essere comunicata dagli interessati anche antecedentemente al 21.mo anno d'età, al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi del precedente articolo 9. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore.

3. Coloro che prestano attività lavorativa saltuaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 sono tenuti, al fine di beneficiare dell'assegnazione di cura, a versare i contributi previsti dall'articolo 9. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, e 6.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Abänderungsanträgen:

Nr. 172 und Nr. 173 der Abg. Tonelli–Berger und Nr. 38 der Abg. Chiodi sind zurückgezogen.

Die Anträge der Abg. Zendron werden auch zurückgezogen.

Nr. 174, Nr. 175 der Abg. Berger werden zurückgezogen, hingegen Nr. 176 bleibt aufrecht? Zurückgezogen.

Nr. 177 und Nr. 178 der Abg. Tonelli–Berger sind auch zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo agli emendamenti.

Il n. 172 e il n. 173 dei cons. Tonelli e Berger, nonché il n. 38 della cons. Chiodi sono stati ritirati.

Anche gli emendamenti della cons. Zendron sono stati ritirati.

I n. 174 e 175 della cons. Berger sono stati ritirati. Il n. 176 rimane? No, è ritirato anche questo.

Anche i n. 177 e 178 dei cons. Tonelli e Berger sono stati ritirati.

PRÄSIDENT: Wir stimmen somit über den Art. 23 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 23 ist somit genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 23. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 23 è approvato.

Art. 24

Auszahlungseinzelheiten

1. Die Zulage nach Artikel 20 wird in Zweimonatsraten im nachhinein ausgezahlt.

Art. 24

Modalità di erogazione

1. L'assegno di cui all'articolo 20 viene liquidato in rate bimestrali posticipate.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Abänderungsanträgen:

Nr. 179 der Abg. Tonelli–Berger und Nr. 5 der Abg. Chiodi – zurückgezogen.

Nr. 180 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

Nr. 181 bleibt aufrecht:

Absatz I

Nach den Worten: "im nachhinein entrichteten Zweimonatsraten ausgezahlt" sind die Worte "wobei vom 60. Tag ab Gesuchstellung an gerechnet wird."

PRESIDENTE: Passiamo agli emendamenti:

I n. 179 dei cons. Tonelli–Berger e n. 5 della cons. Chiodi – Ritirati.

Il n. 180 dei cons. Tonelli–Berger – Ritirato

Il n. 181 viene mantenuto:

Al comma 1:
alla parola "posticipate" sono aggiunte le parole "a far fede del 60° giorno dalla data di presentazione della domanda".

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Wir stimmen darüber ab.
...Assessor Morandini, bitte.

PRESIDENTE: Non vedo nessuno che intenda intervenire. Passiamo alla votazione.
...Prego Assessore Morandini.

MORANDINI: Mi pare che la logica di questo emendamento, collega Berger, possa essere condivisa, eventualmente, anche per fare un parallelo con la data dei 90 giorni prevista per la liquidazione su un altro istituto precedente, proporrei i 90 giorni, anziché i 60. Devo formulare un emendamento Presidente? Un attimo allora che lo formalizzo.

PRÄSIDENT: Das ist also zurückgezogen, Frau Abg. Berger, und der Ausschuß reicht in diesem Sinne einen neuen Änderungsantrag ein.

PRESIDENTE: Quindi, cons. Berger, è stato ritirato e la Giunta ne presenta uno nuovo in questa direzione.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Antrag Nr. 182:
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 hinzugefügt:
2. Bei eventuellen Auszahlungsverzögerungen wird der gesetzlich anerkannte Zinsfuß angerechnet.

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento n. 182:
Al comma 1 è aggiunto il comma 2:
2. Per eventuali ritardi nella liquidazione sono riconosciuti gli interessi legali.

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Abg. Berger, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Prego, cons. Berger, a Lei la parola.

BERGER: Anche la Giunta ritiene di richiedere, nel caso di ritardo, gli interessi?

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Antrag der Abg. Berger ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?
Bei 2 Ja–Stimmen und dem Rest Nein–Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'emendamento della cons. Berger. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Con due voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen zurück zum Antrag des Ausschusses:
Im Absatz 1 werden die Worte "innerhalb von neunzig Tagen nach Einreichung des Antrages" eingefügt.

PRESIDENTE: Torniamo all'emendamento della Giunta:

Al comma 1 dopo le parole "posticipate" sono aggiunte le parole "entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda".

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Abg. Berger.

PRESIDENTE: Prego, cons. Berger.

BERGER: Una puntualizzazione squisitamente demagogica. Dopo che abbiamo appena respinto l'emendamento che prevedeva in caso di ritardo il riconoscimento degli interessi, mettere o non mettere il termine non ha alcuna importanza, tanto non c'è sanzione!

Prevedevo io che ci fosse un termine e come consecutio logica mettevo anche da quel termine la possibilità di avere gli interessi, ma dal momento che questi non si riconoscono, il termine non ha alcuna importanza.

PRÄSIDENT: Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Prego, assessore Morandini.

MORANDINI: Per dire che come abbiamo previsto nella liquidazione dell'indennità di maternità il termine di 90 giorni, ci pare importante accogliere lo spirito di questa richiesta e metterlo anche in questo, perchè costituisce comunque un termine entro il quale si deve provvedere; non fa parte dell'istituto il fatto di prevedere gli interessi legali, non rientra nel rapporto previdenziale.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)
(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Prego, cons. Berger.

BERGER: Presidente, vorrei che anche l'assessore seguisse l'approvazione degli emendamenti con un certo rigore. Stabilire un termine che poi non ha alcun tipo di efficacia, se non si mantiene è un atto di buona volontà, però diventa demagogia nel momento in cui noi respingiamo il dovere di corrispondere all'onere degli interessi, dovere che peraltro chiediamo a chi sottoscrive la richiesta e quindi era speculare. Se c'è un ritardo nel pagamento delle rate e si chiede gli interessi, altrettanto si riconosce nella stessa misura.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessore Morandini.

MORANDINI: E' una cosa su cui è importante chiarirsi, collega Berger. Colgo l'importanza del suo emendamento, il termine di 90 giorni oltre ad essere sollecitatorio verso la Giunta che dovrebbe adempiere entro i 90 giorni, fa decorrere gli interessi legali a partire dal 90° giorno a favore di chi ha versato la contribuzione e su questo punto c'è giurisprudenza pacifica e quindi mi pare che non sia demagogico metterlo. Dal 90° giorno in avanti maturano gli interessi legali.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione l'emendamento è approvato a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 24. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Capo IV
Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia

Art. 25
Indennità di degenza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni speciali, ai liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, nonché alle casalinghe iscritte all'Albo di cui alla presente legge, un'indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero per malattia.

2. L'indennità compete ai soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di pensione diretta, non abbiano superato il 65.mo anno d'età, siano cittadini italiani e risiedano in un Comune della Regione da almeno quattro anni, oppure siano coniugati con persona in possesso dei medesimi requisiti.

3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta per i primi quattro giorni di degenza e per degenze conseguenti a puerperio o infortunio.

IV. Kapitel
Entschädigung für Krankenhausaufenthalt infolge Krankheit

Art. 25
Entschädigung bei Krankenhausaufenthalt

1. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird den in den Verzeichnissen des "Amtes für Einheitsbeiträge in der Landwirtschaft" (SCAU) eingetragenen Bauern, Halb- und Teilpächtern, den in den Sonderverwaltungen eingetragenen Handwerkern und Handelstreibenden, den in den entsprechenden Berufsverzeichnissen eingetragenen Freiberuflern sowie den im Verzeichnis nach dem vorliegenden Gesetz eingetragenen Hausfrauen eine tägliche Entschädigung im Falle einer Krankenseinlieferung infolge Krankheit zuerkannt.

2. Die Entschädigung steht den Personen nach Absatz 1 zu, die keine direkte Rente beziehen, das fünfundsechzigste Lebensjahr nicht überschritten haben, italienische Staatsbürger und seit mindestens vier Jahren in einer Gemeinde der Region ansässig sind bzw. mit einer Person verheiratet sind, welche dieselben Voraussetzungen besitzt.

3. Die Entschädigung nach Absatz 1 steht nicht für die ersten fünf Tage des Krankenhausaufenthaltes und für Krankenhausaufenthalte bei Entbindung und infolge eines Unfalles zu.

PRESIDENTE: Sono stati presentati alcuni emendamenti.

L'emendamento del cons. Tonelli è ritirato.

L'emendamento del cons. Duca recita: "L'art. 25 è soppresso".

Pongo in votazione questo emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' respinto con 3 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Altro emendamento a firma dei cons. Chiodi, Marzari e Rella, essendo

identico, decade.

Altro emendamento a firma dei cons. Chiodi, Marzari, Rella e Viola è ritirato.

Altro emendamento a firma dei cons. Tonelli e Berger è ritirato.

Altro emendamento a firma della cons. Berger è ritirato.

C'è un emendamento della Giunta che recita: al comma 1, dopo le parole "ai liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi," sono inserite le parole "alle collaboratrici domestiche iscritte all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale".

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 3 astenuti.

Altro emendamento a firma dei cons. Tonelli e Berger è ritirato.

Altro emendamento a firma della Giunta recita: dopo il 1 comma sono aggiunte le seguenti parole "I lavoratori autonomi come sopra individuati provvedono a designare due rappresentanti, uno per la Provincia di Trento e uno per la Provincia di Bolzano che saranno chiamati a far parte della Commissione regionale per la Previdenza Sociale previsto dall'art. 8".

Dobbiamo dare lettura del testo in tedesco.

Nach Absatz 1 werden folgende Worte eingefügt:

"Die obenerwähnten selbständigen Arbeitnehmer bestellen zwei Vertreter, einen für die Provinz Trient und einen für die Provinz Bozen, die der Regionalkommission für soziale Fürsorge gemäß Art. 8 angehören."

PRESIDENTE: Qualcuno interviene sull'emendamento? Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Mi verrebbe da dire: fatta la legge trovato l'inganno, della serie che queste minoranze, accusate di fermare la legge, accusate di tutto e da tutti e anche ascoltate in parte dalla gente che non vuole capire come vanno le cose; siamo venuti in Commissione e abbiamo tentato di raggiungere un accordo, ma il compromesso che ne consegue non mi sta bene.

Avrei potuto presentare un elenco di 50 mila associazioni che devono essere rappresentate qui e poi all'ultimo momento una delle solite categorie che ci hanno turlupinato e che hanno preso in giro anche lei assessore, perchè è rimasto schiavo di queste, si è accorta che dentro questa Commissione, all'art. 8, mancavano i lavoratori autonomi ecc., quindi, se anche in ritardo, si propone un emendamento.

Ad un certo punto credo che andrò nel cestino delle immondizie a tirar su tutti gli emendamenti che ho buttato per correttezza, perchè non desidero essere presa in giro!

Abbiamo concordato determinate cose, adesso perchè qualcuno che non ha seguito la legge e pretende si acconsenti a questa modifica tardiva.

Non mi sento di accettare un emendamento di questo tipo!

Abbiamo concordato, abbiamo tirato fuori il più possibile e adesso mi ritrovo nella legge, che dovrebbe servire per il riconoscimento del lavoro delle casalinghe, ad accettare un emendamento perchè la maggioranza lo vuole!

Questo non mi sembra un metodo corretto di agire!

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Zendron.

ZENDRON: Voglio sottolineare che condivido pienamente l'indignazione da cui deriva l'emozione della mia collega Chiodi. Noi siamo state tra le poche persone di quest'aula che

hanno seguito passo passo questa legge, è una cosa scandalosa.

Abbiamo fatto incontri su incontri, l'ultimo questa mattina per riuscire a metterci d'accordo sugli emendamenti. Dichiaro che mi dispiace di non avere presentato emendamenti ostruzionistici, perchè a questo punto la Giunta se li merita.

Abbiamo finito la discussione dell'art. 8, è uscita dalla Commissione già cambiata rispetto alla formulazione che era stata portata dalla Giunta, è stata cambiata successivamente con uno sforzo grandissimo da parte di tutti, noi riteniamo che, al di là delle proprie preferenze, qui ci sia un equilibrio rispetto ai vari partiti.

E' vergognoso che all'art. 25 si faccia un emendamento in cui si modifica l'art. 8 già approvato. E' scandaloso!

Credo che neanche secondo la cosiddetta correttezza, continuamente e impropriamente evocata dall'assessore competente, non si possa, quando si arriva all'art. 25 di una legge, cambiare l'art. 8.

Noi diciamo che siamo contrari e da questo momento in poi per il mio gruppo saltano tutti gli accordi fatti fino adesso e spero che questo valga anche per gli altri colleghi che hanno presentato emendamenti.

La correttezza deve essere reciproca e non a senso unico.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Berger.

BERGER: Io sono una di quelle minoranze che non ha ritenuto minimamente...

PRESIDENTE: Prego ancora una volta l'aula di fare silenzio.

BERGER: Signor Presidente, faccio parte di quella minoranza che non ha ritenuto minimamente di partecipare alla trattativa per migliorare questo disegno di legge, ho partecipato esclusivamente per una ragione di opportunità, ritenendo che, se altri ritenevano che fosse migliorabile questa legge, io ritenevo questo disegno di legge...

PRESIDENTE: La devo interrompere e mi dispiace, il Presidente deve sentire cosa dice l'oratore.

Dopo tre richiami del Presidente vi prego di fare silenzio, altrimenti interrompo la seduta!

Ha la parola la cons. Berger.

BERGER: Per concludere, io non ho partecipato a nessuna trattativa, perchè ritengo comunque che questo disegno di legge vada respinto e che qualsiasi miglioramento comunque non introduca innovazioni tali da giustificare la sua approvazione, però non mi meraviglio di quanto è accaduto, lo trovo nella piena logica che presiede a questo disegno di legge.

Questo provvedimento va incontro ad una serie di richieste corporative, particolari, di categorie più o meno protette, comprese quelle delle casalinghe di età media e di ceto medio-alto che hanno ispirato questo disegno di legge.

Per cui è evidente che ogni membro di Giunta si senta legittimato ad inserire la tutela dei propri elettori e del proprio interesse particolare. E' un disegno di legge che corrisponde ad un puro voto di scambio e quindi è evidente che la spartizione anche all'interno della Giunta di questo scambio deve essere garantita a tutti.

Detto questo ritengo che non facendo parte minimamente di un minimo di confronto quanto sollevato ora ed essendo alcune colleghe intenzionate a riprendere una

posizione molto dura, io allora, avendo gli strumenti adeguati per questa opposizione, dico che i nostri emendamenti, cosiddetti da voi ostruzionistici, d'ora in poi vivranno.

A termini regolamentari noi stiamo parlando di qualcosa che non esiste, perchè l'emendamento non è stato distribuito all'aula.

PRESIDENTE: Lei ha fatto un'osservazione giusta, collega Berger. Il Presidente si è attivato immediatamente e stanno distribuendo l'emendamento.

Ha chiesto la parola il cons. Tonelli.

TONELLI: Intendo intervenire fino a quando non ho l'emendamento in mano.

PRESIDENTE: L'osservazione della collega Berger io non la posso non accettare. E' stato presentato pochi minuti fa un emendamento a firma del cons. Bacca e della Giunta, che va tradotto e distribuito.

Sospendo i lavori del Consiglio per un quarto d'ora, per far tradurre gli emendamenti presentati.

(ore 15.30)

(Ore 15.48)

Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz

Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen.

Ich habe jetzt eine Reihe von Änderungsanträgen bekommen, die hier vorliegen und die, obwohl wir jetzt beim Art. 25 sind, eine Änderung der Kommission, die im Art. 8 vorgesehen ist, bewirken würden. Wir haben über den Art. 8 bereits abgestimmt. Ich respektiere natürlicherweise die Auktoritas des Regionalrates, aber ich möchte meine großen juristischen Bedenken hier deponieren, daß man hier einen Gewaltakt setzt, indem man einen bereits abgestimmten Artikel im Nachhinein nochmals ändert. Außerdem wird es aus der Sicht des Bürgers sehr undurchsichtig, weil im Art. 8 genau aufgezählt ist, wer die Vertreter in dieser Kommission sind. Es ist nicht vorgesehen, was jetzt mit diesen Änderungsanträgen erreicht werden soll, sodaß also für den Bürger, der den Art. 8 liest, eine Zusammensetzung der Kommission herauskommt, die dann im Art. 25 nochmals geändert wird. Bürgernähe und Durchsichtigkeit eines Gesetzes ist das keine. Ich würde deshalb wirklich ersuchen, nochmals zu prüfen, ob es im Interesse des Regionalrates liegt, ein solches Gesetz, das solche juristischen Umfahrungen vorsieht, zu verabschieden.

...Bitte, Abg. Benedikter, zur Geschäftsordnung.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto.

Ho ricevuto in questo momento una serie di emendamenti che ho qui sotto mano e che benchè si sia ormai giunti all'art. 25, comporterebbero una modifica della composizione della Commissione prevista all'art. 8. Abbiamo già votato l'art. 8. Naturalmente io rispetto l'autorità del Consiglio regionale ma intendo comunque esprimere alcune mie perplessità di ordine giuridico, in quanto modificare in un secondo momento un articolo già approvato, è un atto di violenza. Inoltre, per il cittadino, il tutto risulta molto nebuloso, perchè

all'art. 8 sono esattamente elencati i rappresentanti che compongono questa Commissione. Peraltro questo articolo non prevede quello che si intende ottenere con questo emendamento. Quindi per il cittadino che legge l'art. 8, ne deriva una composizione della Commissione, che poi all'art. 25 risulta nuovamente modificata. Non mi pare che si possa parlare di una legge a misura di cittadino e che sia anche all'insegna della trasparenza. Pertanto Vi inviterei a verificare nuovamente se è nell'interesse del Consiglio regionale approvare una legge simile, che prevede questi stravolgimenti sotto il profilo giuridico.

...Prego, cons. Benedikter, a Lei la parola sul Regolamento.

BENEDIKTER: Ich habe drei Änderungsanträge bekommen: einer ist ein deutscher und italienischer Text, zwei sind nur italienisch. Ich verlange die deutsche Übersetzung.

(Ho ricevuto tre emendamenti: uno con la traduzione in tedesco e gli altri due sono solamente in italiano.

Esigo che vengano tradotti).

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter, wird sind dabei, sie zu fotokopieren.

Der Abg. Bacca hat das Wort.

...Ich bitte um etwas Aufmerksamkeit. Ich möchte folgendes sagen: bei mir haben sich Abgeordnete beschwert, daß es hier im Regionalrat zu unruhig ist und das finde ich auch richtig und deshalb bin ich nicht mehr bereit, die laufenden Zwischengespräche zu dulden. Wenn man so weitermachen will, dann hebe ich die Sitzung auf. Ich mache Euch aufmerksam. Entweder man ist ruhig und verfolgt die Arbeiten oder man geht hinaus um zu reden. So geht es bald nicht mehr. Ich bitte ruhig zu sein und das gilt für alle.

Prego, Cons. Bacca.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, stiamo provvedendo a farli fotocopiare.

La parola al cons. Bacca.

...Prego i signori consiglieri di prestare un attimo di attenzione, dato che desidero fare alcune precisazioni. Alcuni consiglieri si sono lamentati del fatto che l'Aula sia troppo rumorosa, cosa che trovo sia vera; e per questo non sono più disposto a sopportare che i consiglieri dialoghino tra loro. Se si continua così, sarò costretto a togliere la seduta. Invito i consiglieri ad essere più silenziosi ed a seguire i lavori di questo consesso, o se intendono dialogare, ad uscire dall'aula. Così non si può più continuare. Prego nuovamente i signori consiglieri di essere più silenziosi.

Prego, cons. Bacca.

BACCA: Ho ascoltato quanto detto dal Presidente e noi siamo disponibili a ritirare l'emendamento, purché anche le minoranze ritirino i propri.

PRÄSIDENT: Ich danke für die Einsicht, die sich doch durchgesetzt hat und würde mich freuen, daß die so spontan vorgelegten Änderungsanträge im Zuge dieser Erklärung auch überprüft würden.

Bitte, Abg. Zendron.

PRESIDENTE: Ringrazio l'Aula per la disponibilità dimostrata. Sarei lieto del fatto che gli emendamenti presentati tanto spontaneamente potessero venire trattati conseguentemente a questa dichiarazione.

Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Chiedo che si segua la procedura, cioè che si chieda ad uno per uno se gli emendamenti vengono ritirati.

PRÄSIDENT: Danke! Wir haben hier den Änderungsantrag des Ausschusses vorliegend, der zurückgezogen wird, wenn alle zurückgezogen werden.

Dann haben wir den Antrag der Abg. Zendron...
Abg. Zendron.

PRESIDENTE: Grazie! Se tutti gli altri presentatori ritireranno i loro emendamenti anche la Giunta ritirerà l'emendamento testè presentato.

Abbiamo quindi l'emendamento della cons. Zendron...
Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Presidente, ho giusto detto che segua la procedura normale e chieda al presentatore del primo emendamento, al rappresentante della Giunta, se ritira l'emendamento, senza condizioni.

PRÄSIDENT: Ich erkläre nochmals, daß die Abänderungsanträge, die vorliegen aus meiner Sicht juristisch nicht tragbar sind und das gilt in gleicher Form für diejenigen des Ausschusses und für die der Minderheiten.

Präsident Andreolli, bitte.

PRESIDENTE: Ripeto nuovamente che gli emendamenti presentati, secondo me, non hanno alcuna fondatezza giuridica e ciò vale sia per quello della Giunta che per quelli presentati dalle minoranze.

Presidente Andreolli, prego Lei ha facoltà di parola.

ANDREOLLI: La Giunta ha dichiarato che ritira il proprio emendamento. Lo formuliamo in altro modo: invitiamo gli altri presentatori degli emendamenti conseguenti a questo di fare altrettanto.

L'ho formulato in modo diverso, ma la sostanza non cambia.

PRÄSIDENT: Also der Antrag des Ausschusses ist zurückgezogen.

Abg. Zendron? Also auch zurückgezogen. Abg. Chiodi? Ist zurückgezogen. Abg. Tonelli? Zurückgezogen. Somit ist auch diese Schwierigkeit ausgeräumt. Ich danke Ihnen sehr.

Abg. Leita, Sie haben das Wort. Wozu?

PRESIDENTE: L'emendamento della Giunta è quindi ritirato.

Cons. Zendron, cosa intende fare? Ritirarlo. Cons. Chiodi? Ritirarlo. Cons. Tonelli? Ritirarlo. Quindi anche questa difficoltà è stata appianata. Ringrazio tutti per la collaborazione.

Cons. Leita, in merito a cosa desidera intervenire? Prego, Lei ha la parola.

LEITA: Presidente, chiedo di fare mio l'emendamento della Giunta, perchè ritengo che sia un discorso di giustizia sociale, che a fronte di quattro rappresentanti di sindacati dei lavoratori

dipendenti ci sia anche la doverosa rappresentanza dei lavoratori autonomi.
Faccio mio l'emendamento della Giunta regionale.

PRÄSIDENT: ...Ich warte, bis es formal vorgelegt wird, Abg. Leita und wiederhole dann, sobald Sie das vorgelegt haben, die gleiche Erklärung, die ich schon abgegeben habe. Für mich ist dieser Antrag in dieser Form nicht zulässig, weil man mit dem Art. 25 nicht den Art. 8 ändern kann.
Bitte, Abg. Chiodi.

PRESIDENTE: ...aspetto finchè non viene presentato formalmente, cons. Leita. E non appena sarà stato presentato ripeterò la dichiarazione appena fatta e cioè che secondo me questo emendamento non è ammissibile, poichè non può modificare l'art. 8, peraltro già votato.
Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Allora io faccio mio l'emendamento della cons. Zendron.

PRÄSIDENT: Ich habe Ihnen schon mitgeteilt, daß ich sie allesamt nicht zulasse, weder den vom Abg. Leita, den er jetzt bringt, noch andere. Für mich ist die Sache abgeschlossen.
Wir setzen jetzt die Arbeiten fort und kommen zum...
...Wozu, Frau Abg. Zendron?

PRESIDENTE: Le ho già detto che secondo me non sono ammissibili, quindi nè quello del cons. Leita nè altri. Per me il problema è già risolto.
Proseguiamo con i lavori e passiamo al...
...In merito a cosa desidera intervenire cons. Zendron?

ZENDRON: Io le voglio chiedere se lei non ammette, come ha detto all'inizio, questi emendamenti perchè modificano l'art. 8, essendo noi già arrivati all'art. 25, come io la invito a fare, oppure se lei adesso ha chiesto semplicemente una raccolta di firme, nel qual caso naturalmente faccio mio l'emendamento della cons. Chiodi e ricominciamo.

Devo anche dire che mi sembra un po' penoso che dobbiamo essere costretti a fare questi giochi, che non ci divertono affatto, e la invito a dichiarare non ammissibile un emendamento che all'art. 25 modifica l'art. 8, altrimenti lei, come garante di questa Assemblea, ammetterebbe la possibilità anche da parte nostra di presentare emendamenti che modifichino gli articoli già approvati, cosa che non ho mai visto fino adesso e spero di non doverla constatare oggi.

PRÄSIDENT: Das habe sich schon erklärt. Für mich sind Abänderungen, die einen bereits abgestimmten Artikel betreffen, nicht zulässig und damit ist diese Diskussion hinfällig. Alle Änderungsanträge, ob mit einer oder drei Unterschriften, sind gleichwertig nicht zulässig.
Bitte, Abg. Tonelli.

PRESIDENTE: L'ho già spiegato. Ritengo che gli emendamenti concernenti un articolo già votato siano inammissibili e quindi anche questa discussione è superflua. Tutti gli emendamenti, indipendentemente dal numero di presentatori, sono inammissibili per lo stesso motivo.
Prego, cons. Tonelli.

TONELLI: Signor Presidente, concordo con l'affermazione che lei ha fatto adesso anche da un punto di vista della interpretazione del Regolamento, perchè sono convinto che questa è una

giusta interpretazione del Regolamento.

Tengo a sottolineare che a questo punto la sua dichiarazione non vale solo per l'emendamento Bacca, ma anche per il mio emendamento e mi va benissimo che lei non lo accolga con questa motivazione.

A questo punto non ritiro più il mio emendamento e sono d'accordo che lei non lo accolga con la motivazione testè esternata.

PRÄSIDENT: Die Einladung zum Zurückziehen war ein Akt der Höflichkeit meinerseits, weil ich mir gedacht habe, es ist eine diplomatischere Form, um eine Lösung zu finden, als von Amts wegen zu dekretieren. Aber nachdem es notwendig geworden ist, bestätige ich hiermit meine Auslegung.

PRESIDENTE: L'invito a ritirarlo rappresentava un atto di gentilezza da parte mia, dato che pensavo fosse il modo più diplomatico per giungere ad una soluzione, anziché decretarlo d'ufficio. Ma rendendosi necessario, confermo la mia interpretazione.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zurück zu den übrigen Änderungsanträgen und zwar zu einem koordinierten Text des Ausschusses, der gleichlautend ist wie der vom MSI:

PRESIDENTE: Ritorniamo ora agli emendamenti, in particolare al testo concordato della Giunta, che è identico a quello dell'MSI:

Die Worte "vier Jahre" werden durch die Worte "drei Jahre" ersetzt.

Le parole "quattro anni" sono sostituire dalle parole "tre anni".

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme? 1.

Damit ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Dato che nessuno desidera intervenire, procediamo alla votazione. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? 2. Chi si astiene? 1.

L'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Der Antrag Nr. 14 des MSI ist zurückgezogen.

Dann der Antrag Nr. 186 der Abg. Berger:

PRESIDENTE: L'emendamento n. 14 dell'MSI è ritirato.

Passiamo ora all'emendamento n. 186 della cons. Berger.

Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

2. Die Entschädigung steht den Personen nach Absatz 1 zu, die italienische Staatsbürger und in einer Gemeinde der Region ansässig sind bzw. mit einer Person zusammenleben oder verheiratet sind, welche dieselben Voraussetzungen erfüllt.

Il comma 2 è così sostituito:

2. L'indennità compete ai soggetti di cui al comma 1 che siano cittadini italiani e risiedano in un Comune della Regione oppure siano coniugati o conviventi con persone in

possesto dei medesimi requisiti.

PRÄSIDENT: Ich muß aufmerksam machen, daß die "drei Jahre" bereits abgestimmt sind. Also ist dieser Antrag zurückgezogen.

Dann kommen wir zum Änderungsantrag des Abg. Meraner, der zurückgezogen wird.

Nr. 188 der Abg. Tonelli–Berger ist zurückgezogen.

PRESIDENTE: Desidero far rilevare che la clausola della residenza triennale è già stata oggetto di votazione. L'emendamento viene quindi ritirato.

Passiamo ora all'emendamento del cons. Meraner che viene anch'esso ritirato. L'emendamento n. 188 a firma Tonelli e Berger è ritirato.

PRÄSIDENT: Ich verlese den Antrag Nr. 189 der Abg. Berger, der aufrecht bleibt:

PRESIDENTE: Darò ora lettura dell'emendamento n. 189 della cons. Berger, il quale viene mantenuto.

Dem Absatz 3 wird der Absatz 4 hinzugefügt:

4. Die Zulage wird nicht gewährt, wenn der Gesuchsteller bereits eine Privatversicherung in Anspruch nehmen kann.

Al comma 3 è aggiunto il comma 4:

4. L'indennità non è erogata quando il destinatario già benefici di una propria assicurazione privata.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wer darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 4 Ja–Stimmen. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo quindi alla votazione. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. 4 voti favorevoli. Voti contrari? La maggioranza. Chi si astiene?

L'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den gesamten Art. 25 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen und 4 Gegenstimmen ist der Art. 25 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'art. 25 nel suo complesso. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Chi si astiene?

Con 4 astensioni e 4 voti contrari l'articolo è approvato.

PRÄSIDENT: Ich verlese den Art. 26:

PRESIDENTE: Darò lettura dell'art. 26:

Art. 26

Ausmaß der Entschädigung für Krankenhausaufenthalt

1. Das Ausmaß der Entschädigung für Krankenhausaufenthalt wird auf 37.000. – Lire pro Tag festgelegt.

2. Die Entschädigung wird jährlich vom Regionalausschuß neu festgelegt. Um das wirtschaftlich–finanzielle Gleichgewicht der Gebarung zu sichern, muß das zu Lasten der Anspruchsberechtigten gehende Ausmaß der Beiträge die gesamten Lasten für die Leistungen decken.

3. Die tägliche Entschädigung wird für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten im Laufe des Kalenderjahres ausgezahlt, wobei die Feiertage ausgeschlossen sind.

Art. 26

Misura dell'indennità di degenza

1. La misura dell'indennità di degenza è determinata in lire 37.000 giornaliera.

2. L'indennità sarà annualmente rideterminata con provvedimento della Giunta regionale. Al fine di assicurare l'equilibrio economico–finanziario della gestione, l'ammontare dei contributi a carico degli utenti deve coprire l'onere complessivo delle prestazioni.

3. L'indennità giornaliera viene erogata per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Änderungsanträgen.

Nr. 190 der Abg. Tonelli–Berger und Nr. 41 der Abg. Chiodi sind zurückgezogen.

Nr. 10 des Abg. Duca ist auch zurückgezogen.

Nr. 191 und Nr. 192 der Abg. Tonelli–Berger – zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo ora agli emendamenti.

L'emendamento n. 190 a firma Tonelli e Berger ed il n. 41 della cons. Chiodi sono ritirati.

L'emendamento n. 10 del cons. Duca è ritirato

Gli emendamenti n. 192 e n. 192 a firma Tonelli e Berger sono ritirati.

PRÄSIDENT: Nr. 22, Kompromißvorschlag des Ausschusses:

PRESIDENTE: N. 22, testo concordato della Giunta:

Il comma 2 è costituito dal seguente:

2. L'indennità sarà annualmente rideterminata con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo 9.

Absatz 2 wird durch den nachfolgenden ersetzt:

2. Die Entschädigung wird vom Regionalausschuß in Beachtung der Bestimmungen nach Artikel 7 Absätze 4 und 5 jährlich neu festgelegt.

PRÄSIDENT: Möchten Sie jetzt sprechen, Frau Abg. Chiodi, oder später? Später. Dann

stimmen wir den Änderungsantrag des Ausschusses ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Der Änderungsantrag ist somit genehmigt.

PRESIDENTE: Desidera intervenire, cons. Chiodi? Più tardi? Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento presentato dalla Giunta regionale.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? 3. Chi si astiene?
L'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Es kommt noch vom Ausschuß ein Änderungsantrag zum Absatz 3. Wir werden inzwischen die anderen machen.

Nr. 193 der Abg. Tonelli-Berger ist zurückgezogen, ebenso der Antrag des Abg. Meraner zum Absatz 3.

Wenn die Frau Abg. Chiodi jetzt sprechen möchte?
Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Abbiamo un altro emendamento presentato dalla Giunta e concernente il comma 3, ma nel frattempo tratteremo gli altri.

L'emendamento n. 193 a firma Tonelli e Berger è ritirato.

Lo stesso dicasi per quello del cons. Meraner al comma 3.

Desidera intervenire ora la cons. Chiodi?

Prego, Lei ne ha al facoltà.

CHIODI: Brevemente per dire che ancora all'inizio, quando tutto l'impianto di questi disegni di legge erano assieme io ero fortemente contraria a questo articolo che mi ricorda una qualsiasi svendita.

Dico che questo articolo ci porterà ad avere un costo sanitario molto alto, essendo simile ad un'assicurazione.

Vorrei ritornare nuovamente al discorso di come era nato questo progetto. Credo non sia del tutto vero il discorso che questo tipo di articolo ci costerà poco, perchè in fin dei conti questi interventi vengono pagati da chi ne usufruisce.

Credo che questa indennità ospedaliera sia una delle tante cose che ci faranno bocciare questa legge ed oltretutto ritengo che la norma non sia stata valutata bene dalle due Giunte provinciali, perchè questo tipo di intervento alzerà di molto la spesa sanitaria nelle nostre Province.

Chiedo che questa dichiarazione venga messa agli atti; questa legge è una legge per le donne, per le casalinghe ecc., qui è vero che ad un certo punto le casalinghe iscritte all'Albo occupano un piccolo spazio, però prima di loro ci sono perlomeno 20 altre categorie che usufruiranno di questi servizi.

Vorrei veramente che le donne capissero la portata di questa proposta, non essendo corretto fare passare per pacchetto famiglia, un pacchetto a favore delle donne, una vera e propria assicurazione.

Di conseguenza sono sempre stata contraria a questo articolo e lo sono ancora, infatti nei miei emendamenti avevo addirittura proposto che questo articolo venisse tolto e impegnando il relativo denaro per l'integrazione degli assegni familiari o dell'assegno di cura.

Sono contraria a questo articolo e vorrei che i due assessori provinciali alla sanità facessero a tal proposito una riflessione.

PRÄSIDENT: Danke!

Ich verlese jetzt den Änderungsantrag, den der Ausschuß eingereicht hat:
Im Absatz 3 werden die Worte: "wobei die Feiertage ausgeschlossen sind"
gestrichen.

PRESIDENTE: Grazie!

Adesso darò lettura dell'emendamento presentato dalla Giunta:
Al comma 3 le parole "con esclusione delle giornate festive" sono soppresse.

PRÄSIDENT: Der Assessor Morandini hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Morandini.

MORANDINI: La soppressione dell'esclusione delle giornate festive nei confronti della corresponsione di questi istituti, perchè giustamente non è equo, trattandosi di persone che anche nelle giornate festive lavorano.

Per questa ragione ho proposto l'emendamento.

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Abg. Chiodi.

PRESIDENTE: Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli artigiani, ai commercianti, ai liberi professionisti gli paghiamo anche la domenica?

Mi sembra una follia, queste cose non sono previste nemmeno dalle assicurazioni private!

Lei mi può giustificare un intervento di questo tipo per la persona che fa la casalinga, ma non me lo può giustificare per queste categorie!

PRÄSIDENT: Assessor Morandini, bitte.

PRESIDENTE: Prego, assessore Morandini.

MORANDINI: Se questo può creare problema lo ritiro immediatamente, perchè vuol dire che non se ne è colta la ratio. L'emendamento è ritirato Presidente.

PRÄSIDENT: Der Antrag ist somit zurückgezogen.

Wir stimmen über den Art. 26 ab.

...Bitte, Abg. Leita.

PRESIDENTE: Quindi l'emendamento è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'art. 26.

...Prego, cons. Leita.

LEITA: Gli emendamenti vanno distribuiti prima della discussione, pertanto desidero vedere l'emendamento prima del suo ritiro, per poter esprimere un giudizio.

PRÄSIDENT: Sie haben vollkommen Recht, Abg. Leita. Ich habe den Antrag erst bekommen

und wir hätten ihn natürlich verteilt. Aber nachdem er jetzt zurückgezogen ist, kann ich nicht mehr verteilen. Ich bitte überhaupt die Änderungsanträge nicht immer in letzter Minute zu bringen. Aber es hat so ausgeschaut, als wäre es ein Kompromiß und dabei ist es nicht ein Kompromiß gewesen.

PRESIDENTE: Lei ha perfettamenteamente ragione, cons. Leita. Io ho ricevuto solo ora l'emendamento e naturalmente l'avremmo distribuito. Ma dal momento che è stato ritirato, non posso più distribuirlo. Vi prego di non presentare gli emendamenti sempre all'ultimo momento. Sembrava si trattasse di un compromesso, e invece non lo era.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir jetzt über den Art. 26 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Art. 26 bei 5 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'art. 26. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 5 voti contrari e 4 astenuti l'art. 26 è approvato.

Art. 27

Erforderliche Unterlagen

1. Die Zulage nach dem vorstehenden Artikel 25 wird von der zuständigen Autonomen Provinz aufgrund eines Antrages zuerkannt, der innerhalb von 90 Tagen ab der Entlassung bzw. ab dem Ableben gemäß den von der jeweiligen Landesregierung angeführten Einzelheiten eingereicht werden muß.

Art. 27

Documentazione richiesta

1. L'indennità di cui al precedente articolo 25 viene erogata dalla Provincia Autonoma competente su domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla dimissione o dal decesso, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva Giunta provinciale.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Änderungsanträgen:

Nr. 194 der Abg. Tonelli-Berger und Nr. 42 der Abg. Chiodi sind zurückgezogen.

Nr. 11 des Abg. Duca ist auch zurückgezogen.

Nr. 195 der Abg. Tonelli-Berger, Nr. 196 und Nr. 197 der Abg. Berger sind auch zurückgezogen.

PRESIDENTE: Passiamo agli emendamenti:

Il n. 194 dei cons. Tonelli-Berger e il n. 42 della cons. Chiodi sono stati ritirati.

Anche il n. 11 del cons. Duca è stato ritirato.

N. 195 dei cons. Tonelli-Berger, il n. 196 ed il n. 197 della cons. Berger: Ritirati.

PRÄSIDENT: Jetzt stimmen wir über den Art. 27 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte

die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Art. 27 genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 27. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 voti contrari e 4 astenuti, l'art. 27 è approvato.

Art. 28 Auszahlungseinzelheiten

1. Die Entschädigung in dem laut Artikel 26 vorgesehenen Ausmaß wird in einer einmaligen Auszahlung entrichtet. Für Krankenhausaufenthalte von mehr als dreißig Tagen kann die Auszahlung der Entschädigung aufgrund eines entsprechenden Antrages durch mehrere im vorhinein entrichtete Raten erfolgen.

2. Im Falle des Ablebens kann der Antrag vom Ehegatten oder einem anderen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglied gemäß den im Artikel 27 vorgesehenen Einzelheiten eingereicht werden.

Art. 28 Modalità di erogazione

1. L'indennità, nella misura prevista dall'articolo 26, viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennità può avvenire, a domanda, in più rate anticipate.

2. In caso di decesso la domanda può essere presentata dal coniuge o da altro familiare convivente secondo le modalità previste dall'articolo 27.

PRÄSIDENT: Änderungsanträge:

Nr. 198 der Abg. Tonelli–Berger, Nr. 12 des Abg. Duca, Nr. 43 der Abg. Chiodi und Nr. 199 der Abg. Tonelli–Berger sind alle zurückgezogen.

Nr. 200 der Abg. Berger bleibt aufrecht. Ich verlese ihn:

PRESIDENTE: Emendamenti:

Sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

Il n. 198 dei cons. Tonelli e Berger, il n. 12 del cons. Duca, il n. 43 della cons. Chiodi e il n. 199 dei cons. Tonelli e Berger.

Il numero 200 della cons. Berger viene mantenuto e ne darò lettura:

Absatz 1

Nach den Worten "in einer einmaligen Auszahlung entrichtet" werden folgende Sätze hinzugefügt: "Die Auszahlung hat innerhalb von 60 Tagen ab Einreichung des Gesuches zu erfolgen. Im Falle von Verzögerungen werden die gesetzmäßigen Zinsen zuerkannt."

Comma 1

dopo le parole "in unica soluzione" è aggiunto "L'erogazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di ritardo verranno riconosciuti gli interessi legali."

PRÄSIDENT: Die Abg. Berger zieht ihn also zurück.

Der nächste Antrag, Nr. 201, der Abg. Tonelli–Berger ist zurückgezogen und Nr. 202 der Abg. Berger bleibt aufrecht:

PRESIDENTE: La cons. Berger lo ritira.

Il prossimo emendamento, il 201 dei cons. Tonelli e Berger, è stato ritirato, mentre il n. 202 della cons. Berger viene mantenuto:

Absatz 2

Nach den Worten "vom Ehegatten" werden die Worte "von der zusammenlebenden Person" eingefügt.

Comma 2

dopo le parole "del coniuge" sono aggiunte le parole "del convivente".

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? 1.

Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? La maggioranza. Astenuti? 1.

L'emendamento è quindi respinto.

PRÄSIDENT: Jetzt müssen wir über den Art. 28 insgesamt abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 4. Wer enthält sich der Stimme? 5.

Damit ist der Art. 28 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'articolo 28 nel suo complesso. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 4. Astenuti? 5

L'art. 28 è approvato.

Art. 29

Beitragsleistung

1. Die Personen, die die Entschädigung für Krankenhausaufenthalt in Anspruch zu nehmen gedenken, müssen bei der zuständigen Autonomen Provinz einen jährlichen Beitrag im Sinne des vorstehenden Artikels 9 einzahlen. Die innerhalb 31. Dezember eines jeden Jahres getätigte Beitragsleistung gibt Anrecht auf die Leistung der Entschädigung für das darauffolgende Jahr.

2. Bei der ersten Anwendung ist der Beitrag für die Zwecke der Deckung für das laufende Jahr innerhalb von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes einzuzahlen.

3. Das Ausmaß des Beitrages nach Absatz 1 wird vom Regionalausschuß in Beachtung der Bestimmung nach dem vorstehenden Artikel 26 Absatz 2 neu festgelegt.

Art. 29

Contribuzione

1. Le persone che intendono beneficiare dell'indennità di degenza devono versare alla Provincia Autonoma competente un contributo annuo ai sensi del precedente articolo 9. La contribuzione effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno dà diritto alla prestazione per l'anno successivo.

2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui al comma 2 del precedente articolo 26.

PRÄSIDENT: Änderungsanträge:

Nr. 203 und Nr. 204 der Abg. Tonelli–Berger, Nr. 205 der Abg. Berger, Nr. 206 und Nr. 207 der Abg. Tonelli–Berger, Nr. 208 der Abg. Berger, Nr. 13 des Abg. Duca und Nr. 44 der Abg. Chiodi werden alle zurückgezogen.

PRESIDENTE: Emendamenti che sono stati ritirati:

Il n. 203, 204 dei cons. Tonelli e Berger, il n. 205 della cons. Berger, il n. 206 e 207 dei cons. Tonelli e Berger, il n. 208 della cons. Berger, il n. 13 del cons. Duca e il n. 44 della cons. Chiodi.

PRÄSIDENT: Jetzt zum Änderungsantrag des Ausschusses, einem Kompromißvorschlag:

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento della Giunta, una proposta di compromesso:

Der Absatz 3 wird durch folgenden ersetzt:

Das Ausmaß des Beitrages nach Absatz 1 wird vom Regionalausschuß in Beachtung der Bestimmungen nach dem vorstehenden Artikel 9 Absätze 4 und 5 jährlich neu festgelegt.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Änderungsantrag mehrheitlich angenommen.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire ? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 voti contrari e 4 astenuti l'emendamento è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Das Änderungspaket ist somit fertig und wir stimmen über den Art. 29 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 5. Wer enthält sich der Stimme? 5.

Damit ist der Art. 29 genehmigt.

PRESIDENTE: Il pacchetto degli emendamenti è terminato e quindi passiamo alla votazione dell' art. 29. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 5. Astenuti? 5.

L' art. 29 è approvato.

V. Kapitel Unfallversicherung im Haushalt

Art. 30 Zielsetzungen

1. Um den Personen, die eine Hausarbeit ausüben, im Falle von Unfällen innerhalb des Hauses eine Entschädigung zu garantieren, wird ein Tagegeld für vollständige zeitweilige Arbeitsunfähigkeit entrichtet, die auf genannte Unfälle zurückzuführen ist.

2. Die Entschädigung nach Absatz 1 kann nicht mit anderen ähnlichen Vorsorgeleistungen oder –bezügen gehäuft werden.

Capo V Indennizzo per infortuni domestici

Art. 30 Finalità

1. Al fine di garantire un indennizzo in caso d' infortuni domestici alle persone che svolgono lavoro casalingo, è istituita un' indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni medesimi.

2. L' indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.

PRÄSIDENT: Die Änderungsanträge der Abg. Zendron und der Abg. Tonelli–Berger (Nr. 209, Nr. 210 und Nr. 211) sind zurückgezogen.

PRESIDENTE: Gli emendamenti della cons. Zendron e dei cons. Tonelli–Berger (n. 209, 210 e 211) sono stati ritirati.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 30.

Abg. Zendron, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Passiamo all' art. 30.

La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Vorrei intervenire sull' articolo. Siamo contrari a questo articolo e a tutto l' intervento sugli infortuni domestici, non perchè non pensiamo che sia un problema importante ed infatti lo è, ma pensiamo che questo sia un modo sbagliato di affrontare il problema grave degli infortuni domestici.

In Sudtirolo c' è un' organizzazione che si chiama Risiko Null – rischio zero, che si occupa degli infortuni ed in particolare si è occupata recentemente in maniera approfondita degli infortuni domestici, dimostrando che gli infortuni che avvengono in casa provocano più feriti e morti di quelli che avvengono fuori casa.

Quindi è un problema grave, però questa stessa associazione, che è molto autorevole, afferma che il modo per affrontare questo problema è quello di fare un lavoro di educazione e prevenzione, perchè gli infortuni domestici non avvengano.

Questo mi sembra che sia una cosa importante e noi dobbiamo pensare che tutte quelle misure di prevenzione, che sono una cosa normalissima e accettata in tutti gli uffici, dalle cose più semplici, nelle case non esistono, che gli elettrodomestici non sono per niente controllati, ci sono pochissimi interventi di tipo educativo sulle persone che stanno a casa, le quali hanno un alto tasso di infortunio.

Questo è un argomento che voglio portare contro, perchè mi sembra non sia giusto che la Regione intervenga dando un'indennità per degli infortuni, mentre invece potrebbe usare questi soldi per evitare che gli infortuni accadano.

Seconda cosa. L'indennità di infortunio viene prevista niente affatto per il lavoro domestico, ma viene fatta solo per le persone casalinghe, mentre invece il lavoro domestico viene svolto anche dalle persone non casalinghe, le quali normalmente hanno sulle loro spalle 8 ore di lavoro e poi tornano a casa, si fanno i lavori di casa e quindi sono ancora più stanche e corrono il rischio di avere un maggiore tasso di infortunio e che non sono affatto coperti dalla prevenzione infortuni.

C'è un ultimo argomento che a me sembra molto importante e che è stato sviluppato con attenzione anche nel corso della discussione in Commissione dalla collega Chioldi ed è il fatto che ci può essere la tentazione concreta che una serie di violenze che avvengono all'interno del nucleo familiare vengano poi fatte passare per infortunio; non è affatto un problema teorico, è stato confermato dall'osservazione di molte associazioni di donne e questo soprattutto vale per situazioni, come nel Sudtirolo, dove non esiste alcuna struttura che aiuta le donne che subiscono violenza all'interno della famiglia; non esistono le case delle donne, la legge è stata approvata più di due anni e mezzo fa, però non esiste alcuna struttura reale a fronte dell'affermazione teorica della legge e quindi il rischio che le Province, attraverso questo istituto, si pongano quasi come una copertura alla violenza che avviene nelle famiglie e addirittura che impediscano che questi fatti di violenza vengano denunciati, mi sembra un rischio morale che non vale il vantaggio che questo istituto può dare.

Devo dire che anche per come sono distribuite le fasce di adesione a questo ultimo intervento di questa prima legge sulla previdenza, mi sembra chiaro che non ci sia alcun vantaggio nel fatto che sia la Regione a sobbarcarsi di questo onere e che un'assicurazione per infortunio potrebbe benissimo essere direttamente stipulata dalle categorie interessate.

Per questa ragione non siamo per una modifica di questo istituto, che ci sembra imm modificabile, siamo contrari che la Regione intervenga in questo campo e pensiamo che l'intervento della Regione porti più danni che vantaggi.

PRÄSIDENT: Assessor Morandini, bitte.

PRESIDENTE: Prego, assessore Morandini.

MORANDINI: La collega Zendron poneva il problema dei destinatari di questo intervento, l'intervento discende solamente dal fatto che, riconoscendo lavoro anche quello casalingo e che queste persone non sono per nulla coperte nel caso di infortunio, si prevede questo tipo di intervento, senza voler penalizzare chi lavora fuori casa, che nel caso di infortunio ha giustamente la continua corresponsione dello stipendio.

Mi rendo conto che comunque sarà interessante un domani, quando ci fossero ulteriori finanziamenti, riaffrontare l'argomento, però oggi come oggi si cerca di togliere questa

discriminazione.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 7. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Damit ist der Art. 30 genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 7. Astenuti? Nessuno.

L' art. 30 è quindi approvato.

Art. 31

Empfänger und Ausmaß der Entschädigung für Hausunfälle

1. In den Genuß der Vorsorgemaßnahmen nach dem vorstehenden Artikel 30 können die im Haushalt tätigen Personen gelangen, welche im Verzeichnis nach Artikel 10 eingetragen sind, das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben, die italienische Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens vier Jahren in einer Gemeinde der Region ansässig bzw. mit einer Person verheiratet sind, die im Besitz derselben Voraussetzungen ist.

2. Das Ausmaß der Entschädigung wird auf Lire 37.000 pro Tag festgelegt und wird vom Regionalausschuß jährlich neu bestimmt.

3. Die tägliche Entschädigung steht für die ersten vier Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht zu und wird bis zu höchstens sechs Monaten im Laufe des Kalenderjahres ausgezahlt, wobei die Feiertage ausgeschlossen sind.

4. Die Auszahlung erfolgt aufgrund eines Antrages, der innerhalb von zehn Tagen ab dem Zeitpunkt des Unfalles einzureichen ist und nachfolgend bis zur Feststellung der klinischen Genesung bescheinigt werden muß.

Art. 31

Destinatari e misura dell'indennità per infortuni domestici

1. Possono fruire della provvidenza di cui al precedente articolo 30 le persone casalinghe, iscritte all'Albo di cui all'articolo 10, che non abbiano compiuto il 65.mo anno di età, che siano cittadine italiane e risiedano in un Comune della Regione da almeno quattro anni o siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti.

2. La misura dell'indennità è stabilita in lire 37.000 giornaliera e sarà rideterminata annualmente dalla Giunta regionale.

3. L'indennità giornaliera non spetta per i primi quattro giorni di inabilità e viene erogata fino ad un massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.

4. L'erogazione avviene a domanda da presentarsi entro dieci giorni dalla data dell'infortunio e da certificarsi successivamente fino alla guarigione clinica accertata.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Änderungsanträgen:

Nr. 212 und Nr. 213 der Abg. Tonelli–Berger sind zurückgezogen.

Nr. 45 der Abg. Chiodi bleibt aufrecht:

PRESIDENTE: Passiamo agli emendamenti:

I n. 212 e 213 dei cons. Tonelli–Berger sono stati ritirati.

Viene mantenuto il n. 45 della cons. Chiodi:

Absatz 1 ist wie folgt zu ersetzen:

1. In den Genuß der Vorsorgemaßnahmen nach dem vorstehenden Artikel 30 können alle Personen gelangen, die einen Unfall im Haushalt haben.

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

1. Possono fruire della previdenza di cui al precedente articolo 30 tutte le persone che subiscono infortuni domestici.

PRÄSIDENT: Abg. Chiodi, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Cons. Chiodi, a Lei la parola.

CHIODI: L'assessore mi aveva spiegato il motivo che comunque non comprendo.

Allora rimane il mio emendamento? Io ho proposto: Possono fruire della previdenza di cui al precedente art. 30 tutte le persone che subiscono infortuni domestici.

Un attimo che devo vedere il mio emendamento, perchè vorrei che fosse tolto "per le casalinghe il massimo dei 65 anni", perchè considero una donna casalinga anche dopo i 65 anni.

PRÄSIDENT: Wir setzen also einen Moment aus.

Dann kommt der Änderungsantrag der MSI-Fraktion und des Ausschusses über die dreijährige Ansässigkeitsklausel:

PRESIDENTE: Quindi lo sospendiamo per un attimo.

Passiamo allora all'emendamento del MSI e della Giunta sulla clausola di residenza triennale:

Im Absatz 1 werden die Worte "vier Jahre" durch die Worte "drei Jahre" ersetzt.

Al comma 1 le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "tre anni."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme?

Der Änderungsantrag ist damit angenommen.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 2. Astenuti?

L'emendamento è quindi approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zurück zum vorhergehenden, der jetzt in einer neuen Fassung vorliegt, die zwischen dem Ausschuß, der Abg. Chiodi und Zendron abgestimmt worden ist und damit ist die Nr. 45 der Abg. Chiodi zurückgezogen:

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento precedente, che adesso presenta una nuova formulazione, concordata tra la Giunta, la cons. Chiodi e la cons. Zendron. Di conseguenza

l'emendamento n. 45 della cons. Chiodi risulta ritirato:

Im Absatz 1 werden die Worte "das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben" gestrichen.

Al comma 1 le parole "che non abbiano compiuto il 65.mo anno di età" sono soppresse.

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über diesen Änderungsantrag ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 1. Wer enthält sich der Stimme? 1.
Damit ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo in votazione questo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 1. Astenuti? 1.

L'emendamento è quindi approvato.

PRÄSIDENT: Wir machen mit den Änderungsanträgen weiter:

Da ist ein weiterer Antrag von Taverna und anderen, der ist hinfällig, weil es immer um die drei Jahre geht. Dann haben wir noch einen der Abg. Berger, Nr. 214, der zurückgezogen wird. Nr. 215 ist überholt.

PRESIDENTE: Proseguiamo con gli emendamenti.

C'è un altro emendamento del cons. Taverna e altri che decade in quanto concerne sempre i tre anni di residenza. Poi ne abbiamo ancora uno della cons. Berger, il n. 214, che viene ritirato. Il n. 215 è ormai superato.

PRÄSIDENT: Dann der Antrag Nr. 216 der Abg. Berger:

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento n. 216 della cons. Berger:

Absatz 1

Nach den Worten "mit einer Person verheiratet sind" werden die Worte "oder mit ihr zusammenleben" eingefügt.

Comma 1

dopo le parole "coniugate" sono aggiunte le parole "o conviventi".

PRÄSIDENT: Wir stimmen darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 5. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? 1.
Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 5. Contrari? La maggioranza. Astenuti? 1.

L'emendamento è quindi respinto.

PRÄSIDENT: Die Anträge Nr. 217 und Nr. 218 der Abg. Tonelli-Berger, Nr. 46 der Abg. Chiodi, Nr. 219 der Abg. Berger, der Antrag des Abg. Meraner zum Absatz 3, Nr. 220 der Abg. Tonelli-Berger, Nr. 221 der Abg. Berger sind alle zurückgezogen.

PRESIDENTE: Gli emendamenti n. 217 e 218 dei cons. Tonelli-Berger, il n. 46 della cons. Chiodi, il n. 219 della cons. Berger, l'emendamento del cons. Meraner al comma 3, il n. 220 dei cons. Tonelli-Berger, e il n. 221 della cons. Berger sono stati tutti ritirati.

PRÄSIDENT: Damit haben wir die Anträge fertig.

Wer meldet sich zum Art. 31 zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 7. Wer enthält sich der Stimme? 2.

Damit ist der Art. 31 genehmigt.

PRESIDENTE: E così abbiamo terminato gli emendamenti.

Chi chiede la parola sull'art. 31? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 7. Astenuti? 2

L'art. 31 è approvato.

Art. 32 Beitragsleistung

1. Die im Haushalt tätigen Personen, die die Vorsorgemaßnahme nach diesem Kapitel in Anspruch zu nehmen gedenken, müssen bei der zuständigen Autonomen Provinz einen jährlichen Beitrag im Sinne des vorstehenden Artikels 9 einzahlen. Die innerhalb 31. Dezember getätigte Beitragsleistung gibt Anrecht auf die Leistung der Entschädigung für das darauffolgende Jahr.

2. Bei der ersten Anwendung ist der Beitrag für die Zwecke der Deckung für das laufende Jahr innerhalb von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes einzuzahlen.

3. Das Ausmaß des Beitrages nach Absatz 1 wird vom Regionalausschuß in Beachtung der Bestimmung nach dem vorstehenden Artikel 9 Absatz 5 neu festgelegt.

Art. 32 Contribuzione

1. Le persone casalinghe interessate a beneficiare della provvidenza di cui al presente capo devono versare annualmente alla Provincia Autonoma competente un contributo ai sensi del precedente articolo 9. La contribuzione effettuata entro il 31 dicembre dà diritto alla prestazione per l'anno successivo.

2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui al comma 5 del precedente articolo 9.

PRÄSIDENT: Änderungsanträge: Nr. 222 und Nr. 223 der Abg. Tonelli-Berger sind zurückgezogen.

Nr. 224 der Abg. Berger:

Absatz I

Die Worte "im Haushalt tätigen" werden durch die Worte "die eine Hausarbeit verrichten" ersetzt.

Bitte, Frau Abg. Berger.

PRESIDENTE: Emendamenti: I n. 222 e n. 223 dei cons. Tonelli–Berger sono stati ritirati.

N. 224 della cons. Berger:

Comma 1

La parola "casalinghe" è sostituita dalle parole "che svolgono lavoro casalingo".

Prego, cons. Berger.

BERGER: Non ricordo. Questo emendamento io l'avevo già presentato, attenzione, ne avevamo fatto una discussione con l'assessore in Commissione, perchè non è un emendamento di lana caprina e l'esempio che io portavo era: la signora casalinga tipo, quella del reddito di 72 milioni familiari con la famiglia tipo di tre persone ha sicuramente un aiuto domestico. Adesso finisce che, se noi non accogliamo questa interpretazione, e l'assessore su questo aveva convenuto, noi diamo gli assegni sia a quella persona che svolge il lavoro casalingo per la signora che sta a casa e non fa nulla, a entrambe le persone, cioè sia alla cosiddetta colf, sia alla signora che sta a casa.

Era stato detto dall'assessore che concordava nel merito, voglio dire l'interpretazione autentica che si dava era che la persona che stava a casa svolgeva veramente quel lavoro e quindi questo si verifica tranquillamente, perchè, se ha una persona dipendente di cui paga i contributi, automaticamente lei non svolge il lavoro casalingo.

Questo veniva messo in discussione, quindi riprendeva una sua logica tutte le volte che nel disegno di legge era inserita la parola "le persone casalinghe" veniva sostituita con "le persone che svolgono lavoro casalingo".

Assessore, lei ricorda questa cosa, la prego di essere molto chiaro nella sua risposta.

PRÄSIDENT: Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Prego, Assessore Morandini.

MORANDINI: Collega Berger, non ricordo il passaggio a cui lei fa riferimento, comunque sicuramente questo argomento è stato discusso.

La formulazione "persone casalinghe" è presa dalle norme iniziali della legge ed è una formulazione tecnica e deriva dall'articolo che prevede l'Albo delle persone casalinghe, per l'iscrizione al quale sono previsti alcuni requisiti, cioè svolgere in modo diretto lavoro casalingo.

Quindi mettere qui adesso una formulazione diretta sarebbe ripetitiva e pleonastica rispetto alla sua proposta, per questa ragione è contenuta qui l'espressione "persone casalinghe".

PRÄSIDENT: Bitte, Abg. Berger.

PRESIDENTE: Prego, cons. Berger.

BERGER: Assessore, le ricordo che ne abbiamo discusso nel momento in cui lei ha accolto una proposta emendativa che estendeva i provvedimenti di questa legge anche alle persone che svolgono la mansione di lavoro casalingo, per comprenderci la categoria delle colf.

A quel punto io le avevo posto il problema, ma eravamo già ad un iter avanzato della legge.

Vorrei l'attenzione dei colleghi, perché ci stiamo occupando di un emendamento che intende sostituire in tutto il disegno di legge, laddove si parla delle persone casalinghe, con "le persone che svolgono lavoro casalingo".

Questo era stato introdotto dopo che era stato accolto un emendamento che riteneva che le provvidenze potessero estendersi anche alle persone che fanno le colf.

Se noi non introduciamo questo criterio chiarificatore, ci troviamo ad avere una famiglia media in cui la casalinga ha un aiuto domestico ed entrambe le persone possono godere di questa provvidenza. Mi sembra una follia.

E' evidente che si intendeva sostenere la persona che all'interno di un nucleo familiare veramente svolge la funzione attribuita alla persona casalinga, perchè di casalinghe nulla facenti con aiuto domestico ce ne sono moltissime.

Era difficile poter intrecciare una verifica oggettiva, ma nel momento in cui noi inseriamo l'opportunità di estendere le provvidenze a coloro che svolgono il lavoro di colf, è evidente che la verifica delle contribuzioni INPS taglia la testa al toro, laddove c'è una persona dipendente per svolgere un lavoro domestico all'interno di quel nucleo, è evidente che c'è l'esclusione della previdenza.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen, dann stimmen wir über den Antrag der Abg. Berger ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Non vedo nessun altro che intenda intervenire, di conseguenza passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? La maggioranza. Astenuti?

L'emendamento è quindi respinto.

PRÄSIDENT: Der nächste Antrag, Nr. 225 der Abg. Tonelli–Berger ist zurückgezogen.

Nr. 47 der Abg. Chiodi:

Im zweiten Absatz ist das Wort "sechzig" durch das Wort "neunzig" zu ersetzen. Bitte, Abg. Chiodi.

PRESIDENTE: Il prossimo emendamento, il n. 225 dei cons. Tonelli–Berger è stato ritirato.

N. 47 della cons. Chiodi:

Al 2° comma la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "novanta".

Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Forse i 90 giorni l'ho presentato per una faccenda tecnica, cioè questa legge a partire ci metterà molto e credo che dobbiamo avere un attimo più di tempo.

PRÄSIDENT: Der Ausschuß stimmt diesem Änderungsantrag zu. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen und dem Rest Ja–Stimmen ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: La Giunta aderisce a questo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 2 astenuti e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Der Antrag Nr. 224 der Abg. Tonelli–Berger ist zurückgezogen.
Nr. 24 des Ausschusses:

PRESIDENTE: Emendamento n. 224 dei cons. Tonelli–Berger: ritirato.
Passiamo al n. 24 della Giunta:

Der dritte Absatz wird durch den nachstehenden ersetzt:

3. Das Ausmaß des Beitrages nach Absatz 1 wird vom Regionalausschuß in Beachtung der Bestimmungen nach dem nachstehenden Artikel 9 Absätze 4 und 5 jährlich neu festgelegt.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen? Wer mit diesem Antrag einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Antrag genehmigt.

PRESIDENTE: Non vedo nessuno che intenda intervenire. Chi è favorevole a questo emendamento è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 voti contrari e 6 astenuti l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den so geänderten Art. 32 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Art. 32 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 32 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 voti contrari e 4 astenuti l'art. 32 è approvato.

VI. Kapitel Schluß- und Übergangsbestimmungen

Art. 33 Schlußbestimmung

1. Die im vorliegenden Gesetz vorgesehenen Maßnahmen werden so lange angewandt, bis mit Staatsgesetz nicht ähnliche Vorsorgemaßnahmen festgelegt worden sind.

Capo VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 Norma finale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati fino a quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvidenze.

PRÄSIDENT: Änderungsanträge: Nr. 227 und Nr. 228 der Abg. Tonelli–Berger sind zurückgezogen.

Nr. 229 der Abg. Berger bleibt aufrecht:

Absatz 1

Nach dem Wort "werden" werden folgende Worte hinzugefügt: "von der Region angewandt, auch wenn diese zu ihrem Bankrott führen".

Bitte, Frau Abg. Berger.

PRESIDENTE: Gli emendamenti n. 227 e n. 228 dei cons. Tonelli–Berger sono stati ritirati.

Il n. 229 della cons. Berger viene mantenuto:

Comma 1

Dopo la parola "attuati" sono aggiunte le parole "dalla Regione, nonostante gli stessi determinino la sua bancarotta".

Prego, cons. Berger.

BERGER: Ritengo che questi provvedimenti a pioggia, soprattutto con gli emendamenti saranno assolutamente di gran lunga superiori a qualsiasi previsione, anche perchè nessuna previsione scientifica è stata fatta di quantificazione della spesa. Allora ritengo che andremo incontro ad una bancarotta e quindi prevedo successivamente che gli effetti della copertura della bancarotta ricadano anche sugli eredi legittimi dei presentatori dei disegni di legge.

Mi sembra un principio corretto di buona amministrazione, dal momento che questo disegno di legge l'ho contestato fin dall'inizio, li ho illustrati tutti e due e quindi li mantengo al voto.

PRÄSIDENT: Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Ja–Stimmen und 1 Enthaltung ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 voti favorevoli ed 1 astenuto, questo emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Der nächste Antrag, Nr. 230, der Abg. Berger:

PRESIDENTE: Prossimo emendamento, n. 230 della cons. Berger:

Nach dem Absatz 1 wird Absatz 2 hinzugefügt:

2. Bei Zahlungsunfähigkeit sind für die Deckung der Ausgaben die Einbringer des Gesetzentwurfes und deren Erben mit ihrem persönlichen Einkommen haftbar.

Al comma 1 è aggiunto il comma 2:

2. In caso di frodolenza saranno chiamati a garantire la copertura degli oneri economici, con il proprio patrimonio personale, i presentatori del presente disegno di legge e gli eredi legittimi.

PRÄSIDENT: Erläutert wurde er bereits. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 5 Ja–Stimmen. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? 1.

Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: E' già stato illustrato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 5. Contrari? La maggioranza. Astenuti? 1.

L'emendamento è quindi respinto.

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Art. 33 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 1. Wer enthält sich der Stimme? 1.

Bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ist der Art. 33 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'art. 33. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 1. Astenuti? 1.

Con 1 voto contrario ed 1 astenuto, l'art. 33 è approvato.

Art. 34 Jahresbericht

1. Der Regionalausschuß legt dem Regionalrat jährlich einen Jahresbericht über den Durchführungsstand und über den Stand der Ausgabe dieses Gesetzes vor.

Art. 34 Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

PRÄSIDENT: Die Änderungsanträge Nr. 231 und Nr. 232 der Abg. Tonelli und Berger sind zurückgezogen.

PRESIDENTE: Gli emendamenti n. 231 e n. 232 dei cons. Tonelli-Berger sono stati ritirati.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Artikel zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 1.

Damit ist der Art. 34 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1.

L'art. 34 è quindi approvato.

Art. 35 Übergangsbestimmung

1. Bei der ersten Anwendung und in Abweichung von den Bestimmungen nach dem vorliegenden Gesetz werden die in den vorstehenden Artikeln 12, 16, 20, 25 und 30 vorgesehenen Leistungen für all jene Ereignisse gewährt, die im Zeitraum vom 1. Jänner 1991 bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes stattgefunden haben, und zwar aufgrund eines Antrages, der bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz innerhalb von 90 Tagen ab Inkrafttreten desselben Gesetzes einzureichen ist. Die entsprechenden Unterlagen werden gemäß den von den Autonomen Provinzen für die einzelnen Maßnahmen vorgesehenen

Einzelheiten beigebracht.

2. Die Personen, welche die Vorsorgemaßnahmen nach dem vorstehenden Absatz 1 in Anspruch zu nehmen gedenken, müssen im Sinne des vorstehenden Artikels 9 die für die einzelnen beantragten Leistungen vorgesehenen Beiträge einzahlen. Diese Beitragsleistung gilt für das gesamte laufende Jahr.

2 bis. Für das erste Jahr der Gültigkeit dieses Gesetzes werden die Beiträge wie folgt festgelegt:

- a) Von seiten der Personen mit dem von der öffentlichen Körperschaft zugesicherten notwendigen Lebensunterhalt wird ein unveränderlicher Beitrag von 10.000.– Lire jährlich für jede geforderte Maßnahme geschuldet, mit Ausnahme des Beitrages nach Artikel 17, welcher auf Lire 100.000.– festgelegt ist;
- b) Für die Personen, die einer Familie angehören, deren Einkommen innerhalb der Höchstgrenzen – erhöht um dreißig Prozent – liegt, die für die Gewährung des Lebensunterhalts vorgesehen sind, wird ein Beitrag von 15.000.– Lire jährlich für jede geforderte Maßnahme geschuldet, mit Ausnahme des Beitrages nach Artikel 17, welcher auf Lire 150.000.– festgelegt ist;
- c) Für die Personen, die einer Familie angehören, welche ein höheres Einkommen haben, als in der vorgenannten Einkommensstufe vorgesehen ist, aber deren Pro–Kopf–Einkommen unter 11 Millionen Lire liegt, wird ein Beitrag von 36.000.– Lire jährlich für jede geforderte Maßnahme geschuldet, mit Ausnahme des Beitrages nach Artikel 17, welcher auf Lire 200.000.– festgelegt ist;
- d) Von Personen, die einer Familie mit einem Pro–Kopf–Einkommen von mehr als 11 Millionen Lire angehören, wird ein Beitrag von 180.000.– Lire jährlich für jede geforderte Maßnahme geschuldet, mit Ausnahme des Beitrages nach Artikel 17, welcher auf Lire 400.000.– festgelegt ist.

Diese Beiträge werden mit Bezug auf das laufende Jahr binnen neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes gezahlt.

Art. 35 Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, le prestazioni previste dai precedenti articoli 12, 16, 20, 25 e 30 sono concesse per tutti gli eventi verificatisi nel periodo dall'1 gennaio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda da presentarsi alla Provincia Autonoma territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. La relativa documentazione sarà prodotta secondo le modalità previste dalle Province Autonome per i singoli interventi.

2. Le persone che intendono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente comma 1 devono versare le contribuzioni previste per le singole prestazioni richieste, ai sensi del precedente articolo 9. Tale contribuzione è valida per tutto l'anno in corso.

2 bis. Per il primo anno di vigenza della presente legge, i contributi sono così determinati:

- a) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per essere assistiti con il minimo vitale garantito dall'ente pubblico è dovuto un contributo fisso di lire 10 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 17 che è fissato in lire 100 mila;
- b) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito rientrante nei

limiti massimi previsti per la concessione del minimo vitale, aumentati del trenta per cento, è dovuto un contributo di lire 15 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 17 che è fissato in lire 150 mila;

- c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore di quello di cui alla fascia precedente, ma inferiore a lire 11 milioni pro capite, è dovuto un contributo di lire 36 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 17 che è fissato in lire 200 mila;
- d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito superiore a lire 11 milioni pro capite è dovuto un contributo di lire 180 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 17 che è fissato in lire 400 mila.

Tali contributi con riferimento all'anno in corso, saranno versati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRÄSIDENT: Da sind jetzt verschiedene Änderungsanträge:

Nr. 233 und Nr. 234 der Abg. Tonelli–Berger, Nr. 14 des Abg. Duca, Nr. 48 der Abg. Chiodi, Nr. 235 und Nr. 236 der Abg. Berger sind zurückgezogen.

PRESIDENTE: Sono stati presentati diversi emendamenti:

Il n. 233 ed il n. 234 dei cons. Tonelli–Berger, il n. 14 del cons. Duca, il n. 48 della cons. Chiodi, il n. 235 ed il n. 236 della cons. Berger sono stati ritirati.

PRÄSIDENT: Der Antrag Nr. 25 des Ausschusses bleibt aufrecht. Jetzt möchte ich noch etwas sagen: Da ist ein Änderungsantrag eingebracht worden, Abg. Berger. 35 bis? Ma è in contrasto con l'art. 31. Guardatevelo intanto.

Ich verlese den Antrag Nr. 25:

PRESIDENTE: L'emendamento n. 25 della Giunta viene mantenuto. A questo punto vorrei chiedere: cons. Berger è stato presentato un emendamento, il 35 bis? Ma è in contrasto con l'art. 31. Guardatevelo intanto.

Darò lettura dell'emendamento n. 25:

Im Absatz 1 werden die Worte "vom 1. Jänner 1991" durch die Worte "vom 1. Jänner 1992" ersetzt.

Al comma 1 le parole "dal 1° gennaio 1991" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 1992".

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 2.

Bei 3 Gegenstimmen und dem Rest Ja–Stimmen ist der Änderungsantrag angenommen.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Nessuno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2.

Con 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Die nächsten Anträge, von der Nr. 237 bis zur Nr. 242 der Abg. Tonelli–Berger sind zurückgezogen.

PRESIDENTE: I prossimi emendamenti, dal n. 237 al n. 242 dei cons. Tonelli-Berger sono stati tutti ritirati.

PRÄSIDENT: Nr. 26 bleibt aufrecht. Das ist die Neuformulierung von diesen Einkommensgrenzen:

PRESIDENTE: Il n. 26 viene mantenuto. E' una nuova formulazione dei limiti di reddito:

Im Absatz 2 bis, Buchstabe c) wird das Wort "unter" durch die Worte "nicht über" ersetzt und der Buchstabe d) durch die nachstehenden Buchstaben d), e) und f) ersetzt:

- d) von Personen, die einer Familie mit einem Pro-Kopf-Einkommen über 11 Millionen Lire, aber nicht über 16 Millionen Lire angehören, wird ein Beitrag von 100.000.- Lire jährlich für jede geforderte Maßnahme geschuldet, mit Ausnahme des Beitrages nach Artikel 17, welcher auf 400.000.- Lire festgelegt ist;
- e) von Personen, die einer Familie mit einem Pro-Kopf-Einkommen über 16 Millionen Lire, aber nicht über 24 Millionen Lire angehören, wird ein Beitrag von 120.000.- Lire jährlich für jede geforderte Maßnahme geschuldet, mit Ausnahme des Beitrages nach Artikel 17, welcher auf 400.000.- Lire festgelegt ist;
- f) von Personen, die einer Familie mit einem Pro-Kopf-Einkommen über 24 Millionen Lire angehören, wird ein Beitrag von 700.000.- Lire jährlich für jede geforderte Maßnahme geschuldet, mit Ausnahme des Beitrages nach Artikel 17, welcher auf 1.500.000.- Lire festgelegt ist.

Al comma 2 bis, alla lettera c), la parola "inferiore" è sostituita dalle parole "non superiore" e la lettera d) è sostituita dalle seguenti nuove lettere d), e) e f):

- d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 11 milioni ma non superiore a lire 16 milioni è dovuto un contributo di lire 100 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 17 che è fissato in lire 400 mila;
- e) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 16 milioni ma non superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 120 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 17 che è fissato in lire 400 mila;
- f) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 700 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 17 che è fissato in lire 1 milione 500 mila.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 8 astenuti.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 35? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, ma coerentemente, se il Presidente ha respinto l'altro emendamento della Giunta, ritengo che anche questo

emendamento sia improponibile, perciò decade.

Art. 36
Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 50.000.000.000 in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1991 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991.

2. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 24 e nei limiti previsti dall'articolo 9 del Testo unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione approvato con D.P.G.R. 6 giugno 1985, n.2/L.

3. Con legge di bilancio, l'importo di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene annualmente ripartito fra le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 36
Finanzbestimmung

1. Die auf Lire 50.000.000.000 pro Jahr bewertete Ausgabe für die Durchführung dieses Gesetzes wird für die Finanzgebarung 1991 mittels Abhebung eines Betrages in selber Höhe von dem in Kapitel 670 des Haushaltsvoranschlages der Ausgaben für die Finanzgebarung 1991 ausgewiesenen Sammelfonds gedeckt.

2. Die Belastung betreffend die nachfolgenden Gebarungen wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 24 und in den Grenzen gedeckt, die im Artikel 9 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 6. Juni 1985, Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze betreffend das allgemeine Rechnungswesen der Region vorgesehen sind.

3. Mit Haushaltsgesetz wird der Betrag nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 jährlich unter den Autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgeteilt.

PRESIDENTE: L'emendamento di prima il Presidente l'ha già dichiarato inammissibile.

BERGER: Quello che è stato dichiarato inammissibile da voi era quello che cercava di far chiarezza nella materia e se mi consentite modifico...

PRESIDENTE: Collega Berger, in questo momento ho in mano gli emendamenti, mi scuso.

Leggo gli emendamenti e poi le concedo la parola.

C'è un emendamento a firma della Giunta, che recita: l'art. 36 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

"1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 50.000.000.000 in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1992 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1992.

2. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1991 n. 10 concernente norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

3. Con legge di bilancio, l'importo di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene

annualmente ripartito fra le Province Autonome di Trento e di Bolzano."

Artikel 36 wird durch den nachstehenden neuen Artikel ersetzt:

"1. Die auf 50 Milliarden Lire pro Jahr bewertete Ausgabe für die Durchführung dieses Gesetzes wird für die Finanzgebarung 1992 mittels Abhebung eines Betrages in gleicher Höhe von dem in Kapitel 670 des Haushaltsvoranschlags der Ausgaben für die Finanzgebarung 1992 ausgewiesenen Sammelfonds gedeckt.

2. Die Belastung betreffend die nachfolgenden Gebarungen wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen gedeckt, die im Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend: "Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region" vorgesehen sind.

3. Mit Haushaltsgesetz wird der Betrag nach den Absätzen 1 und 2 jährlich unter den Autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgeteilt".

PRESIDENTE: Qualcuno prende la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 3 astenuti.

C'è un emendamento a firma del cons. Tonelli che mi pare sia ritirato.
La parola sul Regolamento alla cons. Berger.

BERGER: Non voglio sempre farle una ramanzina, ma voglio farla ai funzionari che l'assistono.

L'emendamento che io volevo illustrare, che portava la copertura finanziaria da 50 a 200 miliardi, perchè questo è l'ordine di copertura reale della legge che stiamo per licenziare, è stato presentato l'11.11.1991, avendo appena approvato un emendamento sostitutivo a firma della Giunta, che è stato sicuramente presentato dopo, ma che comunque già stabilisce che gli oneri sono di 50 miliardi, dal momento che non si può ritornare su una decisione appena assunta, le ricordo, signor Presidente, che il mio emendamento non potrà essere posto in votazione.

Redarguisca lei i funzionari che sono poco attenti a seguire l'aula e comunque volevo dire che non era un emendamento capriccioso, era un emendamento che tentava proprio di impedire quella bancarotta che ritengo ci sarà, dal momento che con la copertura di 50 miliardi sicuramente non saremo in grado di far fronte a queste generose provvidenze.

PRESIDENTE: Ci sono tre ulteriori emendamenti del cons. Tonelli. Ritirati.

Qualcuno intende prendere la parola sull'art. 36? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? È approvato a maggioranza con 4 voti contrari ed 1 astenuto.

Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, cons. Tonelli.

TONELLI: Naturalmente annuncio il voto contrario a questo disegno di legge...

PRESIDENTE: Ha fatto bene il cons. Benedikter, rivolgersi in via amichevole al Presidente. Mai così come oggi è scaduto il contegno dell'aula, paragonabile ad una fiera!

Raccomando i colleghi a rispettare innanzitutto l'aula, chi vuol dialogare è pregato di uscire, altrimenti non presiedo più e sospendo i lavori del Consiglio!

Ha fatto bene il più anziano in quest'aula, cons. Benedikter, a raccomandare il

Presidente di far rispettare il silenzio!

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Meraner.

MERANER: Sono prediche inutili e allora il Presidente faccia finalmente il Presidente!

PRESIDENTE: Collega, il Presidente se ad ogni richiamo non viene ascoltato non può far rispettare il Regolamento, ad ogni modo anche il Presidente dovrà farsi carico di questo problema, perchè è impossibile presiedere in queste condizioni.

La parola al cons. Tonelli per la dichiarazione di voto.

TONELLI: Naturalmente voterò contro il disegno di legge per le ragioni ampiamente espresse in un dibattito che prosegue da più di un anno.

Comunque voglio rapidamente puntualizzarne qualcuna, anche alla luce delle novità che sono intervenute in questo anno di discussione.

La prima si riferisce a quanto è appena avvenuto all'art. 36. Signor Presidente, non è un buon precedente quello che è accaduto un attimo fa, è potuto andare in questo modo solo perchè erano emendamenti che si sapeva già prima che sarebbero stati respinti, ma se passa il principio che si vota prima un emendamento soppressivo, che fa decadere poi tutti gli altri emendamenti, siamo letteralmente tutti puniti.

E' evidente che l'emendamento della cons. Berger, pur essendo presentato all'art. 36, doveva d'ufficio essere considerato emendamento all'emendamento, visto che la Giunta ha presentato un emendamento successivo di ordine tecnico, teso solo a cambiare le date riferite all'articolo.

E' fondamentale questo, perchè altrimenti toglie la possibilità ai consiglieri di opposizione di poter presentare degli emendamenti.

Credo che l'interpretazione che dice che un emendamento sostitutivo ha la precedenza sempre comunque sugli emendamenti non sostitutivi, deve essere interpretato nel modo con il quale le sto adesso dicendo, altrimenti siamo degli ottusi che non capiamo assolutamente nulla.

Chiuso questo tipo di ragionamento, volevo tornare ad alcuni elementi che ritengo fondamentali.

L'aula non è decaduta Presidente, è deceduta!

Il primo elemento riguarda quella che è un accezione di fondo del disegno di legge. Secondo il nostro parere questo argomento importante andrà rivisto nei prossimi anni, questa legge non reggerà, è una legge che con l'impatto con la realtà o splafonerà in termini di impegno finanziario, o non reggerà all'impatto con la realtà che avremo di fronte e con la legislazione europea.

Quindi nel giro di pochi anni le persone che avete preso in giro con questa legge, verranno loro stesse a premere nella vostra direzione per cambiarne alcuni contenuti.

Questa problematica andava affrontata insieme alle problematiche che sono affrontate nei disegni di legge n. 80 e n. 81, quindi questo pacchetto di miliardi, che la Regione ha a disposizione andava visto all'interno del sostegno alla famiglia di fatto e non con una legge ideologica, che non ha nulla a che spartire con le problematiche concrete che avremo di fronte e con le problematiche concrete dei più poveri.

L'emendamento che abbiamo presentato all'art. 35 e che sapevamo essere inaccoglibile, secondo il principio giusto applicato dal Presidente Peterlini, però voleva mettere in risalto un elemento che farà ridere o piangere, a seconda di come verrà affrontato, i funzionari dello Stato quando leggeranno questa legge.

Abbiamo fatto la legge che dà lo stesso contributo alla colf che lavora in una famiglia e alla padrona che in quella famiglia paga la colf. E' una cosa che farà o sbellicare dalle risate o piangere, a seconda da chi verrà letta la legge.

E' in sostanza una legge Robin Hood alla rovescia, cioè una legge che ruba ai poveri, vale a dire 50 miliardi dei contribuenti di questa regione, per darli ai ricchi e che dà con una logica totalmente sbagliata, mentre queste problematiche assolutamente serie andavano affrontate in altra direzione e non con una logica previdenziale, oppure attraverso una logica di sostegno sociale, che doveva vedere l'intervento della Regione a sostegno delle famiglie più deboli, perchè si abbia una pari possibilità di essere presenti all'interno dello spettro della società in cui noi viviamo.

Quindi sostenere i più deboli per poter dare una certa educazione ai figli, per poter garantire l'utilizzazione dei servizi pubblici, per garantire che la famiglia debole per ragioni economiche abbia il sostegno necessario da parte della Regione, ecc., quindi con una logica diversa.

Grave è a nostro parere la scelta di avere insistito da parte vostra sulla indennità di degenza ospedaliera; questa indennità è una cosa sbalorditiva nel panorama del dibattito politico, recentissimo, che il 5 aprile ha visto una determinata risposta data dagli elettori nel nostro paese, laddove il problema viene concentrato tutto sulla prevenzione della malattia, sul taglio della ospedalizzazione, su tutti questi meccanismi che sono falliti completamente e noi, a fronte dell'introduzione di ticket micidiali, in base ai quali la povera gente è costretta a pagare fino a 200 mila lire per una visita, d'altra parte alla povera gente facciamo pagare i ticket necessari per fare una diagnosi della loro malattia e dall'altra parte invece incentiviamo il ricovero ospedaliero attraverso delle misure finanziarie.

Ricordo che un giorno di degenza in ospedale nella provincia di Trento costa 668 mila lire al giorno.

Credo che davanti ad una situazione di questo tipo, l'utilizzazione di questi soldi della Regione, secondo le logiche di questo disegno di legge, siano totalmente da respingere.

Abbiamo partecipato alle lunghissime discussioni con l'assessore Morandini per tentare, nonostante questa nostra posizione contraria al disegno di legge, di mettere alcune pezze. Non so se ci siamo riusciti. Considero lo sventagliamento delle fasce di reddito e l'introduzione di questo ultimo emendamento all'art. 36 un fatto estremamente positivo, spero che serva e cioè l'aver messo delle fasce di reddito significa tentare di mettere un argine ai redditi delle famiglie che dovrebbero essere beneficiate da questo disegno di legge.

Altra questione, che è in mano alla Giunta regionale, che potrebbe diventare sia positiva, che un disastro nella sua applicazione concreta, è quel passaggio che abbiamo inserito, che, anziché calcolare i redditi sulla base di una percentuale riferita al modello 101 o al modello 740, cioè il 60% in caso di modello 101 ed il 100% in caso di modello 740, come era previsto nella stesura iniziale del disegno di legge, noi abbiamo inserito questo mandato alla Giunta regionale di stabilire con regolamento i criteri di valutazione del reddito, non solo sulla base delle dichiarazioni fiscali, ma anche sulla base dei patrimoni.

Questo è un elemento estremamente importante, ma è consegnato completamente all'intelligenza e alla capacità di intervenire della Giunta regionale. Spero che la Giunta regionale voglia usare questo strumento per raddrizzare le ingiustizie profonde che sono all'interno di questo disegno di legge.

Comunque, al di là del fatto che si sia d'accordo o meno sul fatto che qui dentro ci siano delle ingiustizie profonde, voglia la Giunta regionale almeno raddrizzare il discorso dei redditi.

Cito il prof. Gubert che in una audizione sottolineò con forza questo elemento, cioè dicendo che avete davanti un sacco di soldi della Regione, utilizzateli per chi è debole dentro la società, cioè chi ha dei redditi bassi. Almeno la Giunta regionale utilizzi lo strumento che ha in mano, attraverso la determinazione dei redditi, in modo equo.

Rimane la mia posizione di principio e di merito negativa e quindi il mio voto sarà assolutamente contrario.

PRESIDENTE : Prima di concedere la parola alla cons. Chiodi voglio dire al collega Tonelli che io non ho fatto altro che rispettare l'art. 78 del Regolamento, che recita: "La votazione degli emendamenti deve procedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e passando quindi ai modificativi e aggiuntivi".

Ha chiesto di intervenire la cons. Chiodi.

CHIODI: Anch'io per dire che non voterò questo disegno di legge, l'avevo già annunciato e devo dire che ho fatto fatica ad arrivare fino in fondo a tutto questo confronto.

Mi aspettavo di arrivare a questo primo intervento, che considero in parte assistenziale, ma che voi continuate ad insistere che è un intervento in materia di previdenza integrativa.

Le auguro assessore che i due disegni di legge, che abbiamo già discusso in Commissione, vengano poi approvati, perchè sarebbe tremendo il percorso, significherebbe che saremmo stati presi in giro, ci ritroviamo a votare questo provvedimento, che contiene di tutto un po', mentre gli altri due disegni di legge rischiano di fare una brutta fine.

Non glielo auguro, nè a livello locale, nè a livello nazionale, perchè sarebbe tremendo e forse qualche signora comincerebbe ad aprire gli occhi, anche perchè non ho avuto ancora le risposte chiare, perchè questi tre disegni di legge non sono arrivati in aula assieme. Questo è uno dei punti che non comprenderò mai.

Su questo disegno di legge ci sono alcuni punti dove sono d'accordo ed ho ritirato i miei emendamenti, perchè non mi sentivo di continuare a ricevere accuse che non erano vere, che era una posizione ideologica la mia contro questa impostazione che non piace; in alcuni punti fa divisione fra le donne casalinghe e le donne che lavorano e credo non sia questa la via, perchè se avessimo fatto un lavoro globale su tutti e tre i disegni di legge queste cose non sarebbero accadute.

In questo pacchetto famiglia, da tanti chiamato pensione alle casalinghe, in effetti per le casalinghe c'è dentro solo la parte che riguarda il riconoscimento del lavoro casalingo e non sono assolutamente sull'assegno familiare e l'assegno di cura, per non parlare della degenza ospedaliera.

Mi meraviglio che gli assessori provinciali alla sanità non abbiano detto nulla su questo.

Sull'infortunio domestico devo dire che sono soddisfatta del discorso che sia stato tolto lo sbarramento dei 65 anni per gli infortuni domestici. La ritenevo una cosa ingiusta, però sono sempre convinta che è un discorso assistenziale e deve essere trattato dalle Province e non dalla Regione.

Buona volontà l'abbiamo dimostrata, abbiamo tentato di mettere insieme qualcosa che poco assomiglia a quello che credo le stesse casalinghe si aspettavano, cioè abbiamo messo in piedi una cosa un po' strana, anche come tecnica legislativa credo non sia proprio il meglio che potevamo tirar fuori.

La cosa più importante da dire è che noi non dobbiamo pensare di aver fatto un buon lavoro, lo avremmo fatto se noi avessimo portato in aula tutto il primo pacchetto proposto.

Mi auguro che la soluzione finale sia di arrivare veramente a casa con i disegni di legge n. 80 e 81, che sono passati in Commissione, a tempi brevi.

Lei assessore o la Giunta è stata prigioniera di certe lobbies che le hanno imposto alcune cose e abbiamo giocato soprattutto con le donne e le casalinghe, adesso vedremo i risultati finali, che mi auguro siano positivi.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich gebe diese Stimmabgabeerklärung auch im Namen der Abg. Eva Klotz ab. Sie ist heute verhindert, aber ich nehme an, daß sie morgen an der Abstimmung teilnehmen wird.

Wir haben uns der Verabschiedung des Gesetzentwurfes Nr. 68 "Einsätze ergänzender Sozialvorsorge" auf folgenden grundsätzlichen Gründen widersetzt.

Erstens: Die im Art. 5 unter den Buchstaben a), b), d) und e) vorgesehenen Einsätze überschreiten die nur ergänzende Zuständigkeit der Region (siehe Art. 6 des Statutes und Durchführungsbestimmungen DPR Nr. 58 vom 6. Jänner 1978) denn es fehlt die vom selben zuständigen Regionalassessor Pino Morandini, Verwaltungsrichter in Brescia auf der Landestagung in Bozen am 19. Jänner 1990 über das Thema "Ergänzende Sozialvorsorge und örtliche Autonomie angegebenen Voraussetzung, weshalb beim heutigen Stand diese Einsätze zum Sachgebiet "öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt" einschließlich Sozialfürsorge gehören, d.h. Einsätze im Sinne der Art. 31 und 38, erster Absatz, der Verfassung, die in die ausschließliche Zuständigkeit der autonomen Provinzen fallen, wie ausdrücklich mit Durchführungsbestimmungen (DPR Nr. 616 vom 24. Juli 1977, Art. 22 und DPR Nr. 526 vom 19. November 1987, Art. 9) anerkannt worden ist. In diesem Sinne hat das Staatsgesetz Nr. 88 vom 9. März 1989 im Art. 37 eigens die Sonderverwaltung der Fürsorgeeinsätze und der die Vorsorgeverwaltungen unterstützenden Einsätze eingerichtet, der alle Einsätze für Bürger im bedürftigen Zustand anvertraut sind, die vom Staate und in unserem Falle von den Provinzen getragen werden, die 9/10 aller Steuereinnahmen und 8/10 der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr (rund 10 Millionen pro Kopf) erhalten und daher ohne weiteres in der Lage sind, dafür zu sorgen, sodaß auch politisch gesprochen es nicht notwendig ist, den Versuch zu machen, mit Auslegungskünsten die ergänzende Zuständigkeit der Region hinsichtlich Sozialversicherung zu erweitern.

Zweitens: Um diese Übernahme der Zuständigkeit für Sozialfürsorge von seiten der Region anstelle der Provinzen zu tarnen, hat die DC-SVP-Mehrheit die Delegation an die Provinzen erfunden, die gemäß Art. 2 des Gesetzentwurfes die Funktionen mittels nationaler Fürsorgeinstitute ausüben und die Modalitäten dieser sogenannten Vorsorgeleistungen regeln sollen, womit Geist und Buchstabe des Autonomiestatuts auf den Kopf gestellt werden. Wie bekannt wurden aufgrund des Paketes 15 von 25 Sachgebieten der Region gemäß Autonomiestatut 1948 auf die Provinzen übergeführt, jedoch diese ergänzende Zuständigkeit für Sozialversicherung der Region belassen, mit der Befugnis, eigene autonome Institute zu errichten oder deren Errichtung zu fördern, wobei die Durchführungsbestimmungen Nr. 58 vom 6. Jänner 1978 näher ausführen, daß diesen auch auf Landesebene errichteten Instituten die Funktionen des Nationalinstitutes für Soziale Vorsorge und des Nationalinstitutes für Unfallversicherung übertragen werden können oder daß die Region sich zur Durchführung ihrer Gesetze der durch Staatsgesetz geregelten Institute bedienen kann, sodaß in diesem Falle keine Delegation an die Provinzen zulässig ist, die ihrerseits gemäß Durchführungsbestimmungen (Art. 22 des DPR Nr. 49 vom 1. Februar 1973) weder weiterdelegieren noch sich der Institute bedienen können, im Widerspruch zum Art. 6 des

Statutes, der diese Befugnis anstelle des im Art. 38, vierter Absatz, der Verfassung vorgesehenen Staates nur der Region zugesteht.

Drittens: Daß diese Unterscheidung zwischen Sozialfürsorge und Sozialvorsorge oder Sozialversicherung in Italien kein Zufall oder eine Besonderheit ist, beweisen alle einschlägigen völkerrechtlichen verpflichtenden Vereinbarungen, angefangen von der Europäischen Sozialcharta von 1961, die am 26. Februar 1965 in Kraft getreten ist (siehe Art. 12 und 16), die Menschenrechtspakte über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (Art. 9 und 10), die vom italienischen Verfassungsgerichtshof im Sinne des Art. 10 der Verfassung in drei Urteilen als allgemeine Bestimmungen des Völkerrechtes bekräftigt worden sind, und die Konvention über die Rechte des Kindes (Art. 18, 23 und 27 bzw. 26) die von Italien mit Gesetz Nr. 176 vom 27. Mai 1991 ratifiziert worden sind.

Wir widersetzen uns daher diesem Auf-den-Kopf-Stellen des Geistes und Buchstaben des Autonomiestatutes, das wie schon angedeutet, nicht einmal politisch gerechtfertigt werden kann, mit der Notwendigkeit, die Art. 31 und 38, erster Absatz der Verfassung zu verwirklichen, dort, wo der Staat in Verzug ist, weil hierfür die autonomen Provinzen gemäß Autonomiestatut ausschließlich zuständig sind und von dieser Zuständigkeit in anderer Hinsicht bereits reichlich Gebrauch gemacht haben.

(Farò questa dichiarazione di voto anche in nome della cons. Klotz, che oggi non è potuta essere presente, ma presuppongo che domani parteciperà alla votazione. Vorrei prendere brevemente posizione in merito al disegno di legge n. 68 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa" che ora ci apprestiamo a licenziare e che non potrà che trovare il nostro voto contrario per i seguenti motivi:

Primo: gli interventi previdenziali previsti all'art. 5 alle lettere a), b), d) ed e) esulano dalla competenza puramente integrativa della Regione in materia (art. 6 dello Statuto e DPR n. 58 del 6 gennaio 1978 norme di attuazione) perchè privi del presupposto che lo stesso assessore regionale competente, Pino Morandini, giudice amministrativo al TAR di Brescia, ha evidenziato al convegno tenutosi a Bolzano il 19 gennaio 1990 sul tema "Previdenza integrativa e autonomia locale"; per cui allo stato attuale questi interventi appartengono alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" comprensiva dell'assistenza sociale e quindi delle provvidenze previste agli articoli 31 e 39, 1° comma della Costituzione, di competenza primaria delle Province autonome come espressamente riconosciuto dalle norme di attuazione (DPR n. 616 del 24 luglio 1977 art. 22 e DPR n. 526 del 19 novembre 1987, art. 9). Del resto già la legge nazionale n. 88 del 9 marzo 1989 all'art. 37 nell'istituire la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" attribuisce a questa gestione tutti gli interventi indirizzati ai cittadini in condizioni di bisogno (assistenza), la quale deve essere a carico dello Stato e nel caso nostro delle Province autonome dotate dei 9/10 di tutte le entrate tributarie nel territorio e di 8/10 dell'IVA sull'importazione (circa 10 milioni pro capite) e quindi senz'altro in grado di provvedere finanziariamente a questo onere. Per cui, neanche politicamente parlando, si può "tentare" di ampliare con artifici interpretativi la competenza integrativa della Regione in materia di assicurazioni sociali.

Secondo: per mascherare l'attribuzione alla Regione della competenza assistenziale, la maggioranza, composta da DC e SVP, ha escogitato la delega alle Province, le quali, a norma dell'art. 2, dovrebbero con legge costituire degli Istituti provinciali previdenziali autonomi nonchè disciplinare le modalità di erogazione di queste cosiddette prestazioni previdenziali, capovolgendo così lo spirito e la lettera dello Statuto. Come è noto, 15 delle 25 materie spettanti alla Regione in base allo Statuto del 1948 vennero trasferite alle Province, con l'attuazione del Pacchetto, lasciando intatta la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza. Fu

così attribuita alla Regione la facoltà di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne la istituzione, mentre le norme di attuazione di cui al DPR n. 58 del 6 gennaio 1978 precisano che a questi istituti possono essere attribuite con DPR le funzioni esercitate dall'INPS e dall'INAIL a livello provinciale e che la Regione può altrimenti avvalersi – per l'attuazione delle proprie leggi in materia – di istituti od enti disciplinati con leggi statali, per cui nel caso concreto non è ammessa delega alle Province, le quali a loro volta non potrebbero subdelegare (art. 22 DPR n. 49 del 1° febbraio 1973) e tanto meno creare istituti in contrasto con l'art. 6 dello Statuto che riprende per la sola Regione Trentino-Alto Adige il quarto comma dell'art. 38 della Costituzione, sostituendo la Regione allo Stato.

Terzo: le norme di diritto internazionali vigenti ci dimostrano che la distinzione tra assistenza sociale e previdenza sociale non è lasciata al caso, e tra queste sono da annoverare la Carta sociale europea sul diritto della famiglia alla protezione anche economica ed diritto alla sicurezza sociale del 18 ottobre 1961 entrata in vigore il 26 febbraio 1965, articoli 12 e 16; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, articoli 9 e 10, definito dalla Corte costituzionale in due sentenze (404/1988 e 523/1990) come *ius cogens* ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, la Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, articoli 18, 23 e 27 op. 26.

Ci opponiamo quindi a questo stravolgimento dello spirito e della lettera dello Statuto che, come già accennato, non può nemmeno essere giustificato dalla necessità di attuare gli art. 31 e 38, 1° comma della Costituzione, nel caso il Parlamento fosse in ritardo, poichè dovrebbero provvedervi a norma di Statuto le Province autonome in base alla loro competenza primaria in materia di assistenza sociale, avendone già fatto uso ampiamente per altri aspetti della stessa assistenza sociale. Grazie!

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Berger.

BERGER: Grazie, signor Presidente. Il mio intervento sarà brevissimo, perchè credo di aver espresso in maniera molto compiuta durante la discussione generale la mia netta contrarietà a questo disegno di legge.

Sono fra coloro che non hanno ritenuto di contribuire a trovare mediazione di accordo alcuno, la mia decisione di non mantenere gli emendamenti soppressivi era dovuta semplicemente ad una considerazione politica.

Credo che questo disegno di legge sia sciagurato, che farà discutere molto in Italia, perchè è ispirato da una logica antica, assolutamente non confacente a quella che è stata l'evoluzione delle donne e anche di una rispettosa lettura di quella che possa essere una valorizzazione del lavoro casalingo, dal momento che viene svolto da tutte le persone che in casa si occupano e contemporaneamente si occupano anche di un lavoro esterno.

La rinuncia a quegli emendamenti era esclusivamente dovuta al fatto che credo sia giusto che in una fase come questa la Giunta si assuma interamente la responsabilità di licenziare questo provvedimento di legge, ricordo che comunque questa Giunta non è formata solo da una coalizione DC-SVP, anche perchè non gli abbiamo sentiti impegnarsi pienamente contro questo disegno di legge, quindi sostenuta anche dalla componente socialista.

Credo che questo disegno di legge coprirà di ridicolo la nostra autonomia, perchè in tutte le fasi in cui si è arrivati a farla conoscere, lo stupore era generale.

Quindi una dimostrazione di incapacità di andare incontro a quella che è un'esigenza della nostra popolazione, che giustamente, come ha sottolineato il collega Benedikter, ma che più volte mi ha trovato concorde nell'intervenire, era eventualmente attinente alla materia previdenziale e quindi delle due Province e comunque in palese violazione

con quelle che sono le competenze statutarie attribuite alla Regione in termini di materia integrativa in questo campo.

E' un disegno di legge sciagurato, che dimostra come ci sia una capacità di mal governo, di gestione arbitraria di queste risorse, che credo non ci verranno mantenute in eterno, che hanno corrisposto esclusivamente ad una richiesta corporativa di una parte di quelle casalinghe organizzate di ceto medio, che naturalmente toglie ai poveri per dare ai ricchi, quindi un provvedimento che va respinto in toto, che non era assolutamente da emendare e quindi credo che il demerito di questo disegno di legge e della sua approvazione rimanga alla responsabilità tutta della Giunta.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Zendron.

ZENDRON: Signor Presidente, anch'io sarò breve, perchè forse abbiamo discusso anche troppo di questo disegno di legge.

Credo di dover ripetere qui che la maggioranza politica ha scaricato nella discussione di questa legge in aula le tensioni e i conflitti che c'erano al suo interno.

Abbiamo letto differenze di posizioni profondissime e questo ha reso molto travagliata la discussione in Commissione. In un certo senso la maggioranza è riuscita a scaricare anche sulle minoranze buona parte di questo conflitto.

Noi abbiamo scelto di fare un'opposizione costruttiva e crediamo di avere contribuito in modo significativo al miglioramento di questa legge, per quello che era possibile.

Voglio ricordare la trasformazione dell'assegno di educazione in assegno di cura, che per noi significa molto, perchè è la rivalutazione del lavoro di cura all'interno della famiglia, non solo per quello che riguarda i bambini piccoli, ma per tutte le persone che si trovano all'interno del nucleo familiare che hanno bisogno di aiuto. Questo ci sembra un aspetto anche della vita sociale che vada rivalutato.

Un'altra cosa che siamo riusciti ad ottenere è stata quella dell'ammissione all'assegno di natalità alle famiglie monoparentali, quindi la non esclusione di uno di quelli che erano gli elementi più deboli.

Siamo riusciti ad avere una revisione delle fasce di reddito che non ci trova del tutto consenzienti, ma sicuramente riteniamo molto migliorative rispetto all'inizio.

Ancora siamo riusciti ad avere una presenza, che all'inizio è stata con fermezza e con forza esclusa, delle rappresentanti delle Commissioni provinciali sulle pari opportunità e dei sindacati dei lavoratori, all'interno della consulta di cui all'art. 8 e anche consideriamo un successo quello dell'inserimento dell'accesso all'assegno di natalità delle collaboratrici familiari.

Questo per dire quello che è stato il nostro contributo al miglioramento della legge.

Questa legge ha alcune cose molto positive e cioè il riconoscimento sociale della maternità ed un tentativo di riconoscimento del lavoro domestico. Purtroppo la legge è stata poi eccessivamente informata, caratterizzata dal metodo di spartizione dei soldi pubblici che caratterizza la gestione pubblica in Italia e non diversamente da noi e quindi si è cominciato un gioco al "do ut des", c'erano delle proposte iniziali molto buone, già la legge uscita dalla Giunta era molto discutibile, abbiamo fatto dei cambiamenti e poi c'è stato un tira molla per dare un po' di soldi a tutti, in seguito ad una gestione abbastanza clientelare della cosa pubblica.

Sugli aspetti portanti della legge ci sono delle critiche profonde da fare. Devo dire che fino all'ultimo è stato forte il nostro travaglio, la nostra indecisione, se astenerci sulla legge o se votare contro, perchè non solo ci sono aspetti positivi, ma ci sono stati anche dei

cambiamenti fatti su nostro intervento.

Devo dire che questa legge delude le aspettative di chi credeva fosse una legge di previdenza integrativa, delude le aspettative di chi pensava ad una perequazione dei trattamenti di maternità per le lavoratrici del settore privato rispetto a quelle del settore pubblico, delude le aspettative di coloro che si aspettavano un sostegno delle famiglie che hanno dei problemi, quindi una scelta netta non di incentivazione di per sé della maternità, ma una scelta di sostegno forte alle famiglie che hanno dei problemi.

Qui si poteva fare un intervento e questo sicuramente delude le aspettative di quelli che non l'hanno avuto.

Non si è fatto uno sforzo per superare le limitazioni della legge nazionale, questa legge forza molto il quadro di riferimento nazionale, non si capisce perchè, ad esempio, laddove si prevede l'intervento per i figli adottivi, si è voluto tentare di superare il limite dei 6 anni.

Devo fare una critica poi di fondo e che credo non debba essere riferita a tutti quelli che hanno portato avanti questa legge, ma sicuramente a una parte sì, nel senso che è stato anche illustrato adesso dalla collega Berger e che sicuramente dietro un determinato modo di impostare gli interventi di questa legge si nasconde anche un tentativo di risolvere i problemi in modo abbastanza reazionario del rapporto tra lavoro esterno e lavoro di casa delle donne.

Sono state espresse da molti colleghi in Commissione preoccupazioni per la diminuzione delle nascite in Italia, io personalmente questa preoccupazione non ce l'ho, perchè penso che l'indice di densità abitativa in Italia in particolare sia il più alto d'Europa, quindi sicuramente non è un grande problema, però penso che invece dal punto di vista della libertà di scelta individuale esista sì un punto debole ed è la mancanza dei servizi, cioè non si risolve il problema della natalità aprendo delle vie facili alle donne per rimanere a casa, ma al contrario lo si fa sostenendole, come si fa in Svezia, in Olanda ecc., dando dei sostegni effettivi alle donne, che così possono continuare a lavorare, senza dover fare delle scelte radicali per la propria vita.

Voglio ancora ricordare una cosa che è stata per me uno degli elementi guida nella discussione di questa legge, attraverso la quale ho dato una valutazione ai vari interventi ed è quanto contenuto nelle relazioni della Commissione per le politiche della famiglia della comunità europea, in cui sono rappresentati tutti i partiti che ci sono al Parlamento europeo e che individua nel problema della custodia dei bambini ed in quello della condizione femminile del lavoro esterno delle donne i cardini della politica familiare.

Credo che in questo caso si è sottovalutato sia l'uno che l'altro aspetto, quindi due cardini fondamentali non sono stati guardati, si è guardato piuttosto ad un modo tradizionale di risolvere i problemi che sicuramente ci sono.

Un'ultima osservazione sul complesso dell'intervento. Questo è una prima legge, anch'io non mi spiego perchè non si sia voluto unificare tutti gli interventi in un unico provvedimento, in modo anche da riuscire ad avere sott'occhio quali erano le cose più importanti. La cosa più importante che era chiesta in questo ambito da parte dell'opinione pubblica era la pensione alle casalinghe di età superiore ai 45 anni e la possibilità di completare il pagamento dei contributi INPS per quelle casalinghe che avevano iniziato i versamenti volontari.

Questi due provvedimenti verranno in un secondo momento e nel complesso risultano anche secondari.

Quindi per questo insieme di ragioni, pur avendo contribuito al miglioramento complessivo della legge, non voteremo questo provvedimento, perchè non ci sembra sufficiente quello che si è riusciti a fare nel corso del dibattito.


PRESIDENTE: Sono le ore 18.02, chiudo i lavori. Il primo consigliere prenotato è il cons. Brugger.

Il Consiglio è convocato per domani mattina ad ore 10.


Devo fare una comunicazione all'aula. E' convocata per le ore 18.00 la II^ Commissione legislativa regionale.

La seduta è tolta.


(ore 18.02)




ALLEGATI



ALLEGATI





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1992

Trento, 9 marzo 1992

N. 108

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

I N T E R R O G A Z I O N E

Con recente legge dello Stato la figura del Giudice conciliatore viene superata istituendo - con competenze potenziate - il Giudice di pace. E' un indubbio passo avanti perchè, oltre a offrire un servizio più qualificato per le piccole controversie, esso contribuisce a limitare il contenzioso inevaso dalla magistratura ordinaria. Sulla base di questo giudizio il nostro gruppo ha presentato un disegno di legge-voto in Consiglio regionale per innestare la nuova figura su quella preesistente, salvando la garanzia statutaria che prevedeva un ruolo preciso della Regione nella nomina dei giudici conciliatori. Non solo, ma la nostra proposta puntava a salvare quanto più possibile la capillarità di questo servizio, sembrando inagibile, nella nostra situazione, ridurre il numero dei Giudici di pace alle sedi pretorili. La nostra proposta è stata accolta solo in parte nella legge voto e ancor meno è stato recepito nel testo di legge nazionale. Cosicchè oggi presso i Comuni giungono le notifiche della concentrazione del servizio presso poche sedi, spesso distanti decine di chilometri. E' il caso di Fondo e del Primiero, zone e popolazioni per le quali la sede del Giudice di pace competente sarà Malè e rispettivamente Borgo Valsugana.

Una tale situazione è insostenibile e richiede che vi sia un intervento volto ad ottenere opportune deroghe in modo da poter avere Giudici di pace in ogni zona omogenea all'interno della quale gli spostamenti siano da tutti sopportabili e vissuti come consueti nel contesto della vita di relazione.

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE DI INTERROGARE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

per sapere:

- se non ritenga di doversi attivare con sollecitudine presso il Ministero della Giustizia per rappresentare l'oggettività della nostra situazione territoriale e raggiungere un'intesa sulla più equa distribuzione degli uffici del Giudice di pace.

A termine di regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI

- Aldo MARZARI
- Romano VIOLA
- Alberto RELLA
- Wanda CHIODI

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio regionale il 10 marzo 1992, prot. n. 4608



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1992 Trient, 9. März 1992

Nr. 108/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

B O Z E N

A N F R A G E

Mit einem jüngst erlassenen Staatsgesetz ist die Einrichtung des Friedensrichters durch die Einführung der neuen Rechtsform des Friedensrichters ersetzt worden, dem erweiterte Zuständigkeiten zuerkannt worden sind. Zweifelsohne stellt dies einen Fortschritt dar, denn diese Figur bietet einen qualifizierteren Dienst für Streitigkeiten geringer Bedeutung an und trägt dazu bei, die unerledigten Streitsachen der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu bewältigen bzw. einzuschränken. Auf der Grundlage dieser Überlegungen hat unsere Fraktion einen Begehrensgesetzentwurf im Regionalrat eingebracht, um diese neue Figur des Friedensrichters auf der bereits gegebenen Figur des Friedensrichters aufzubauen, wobei die aus dem Statut erwachsenden Bestimmungen, welche der Region eine bestimmte Rolle bei der Ernennung der Friedensrichter zuschreiben, weiterhin wahrgenommen werden sollen. Nicht nur: Unser Gesetzesvorschlag zielte darauf ab, die Dezentralisierung dieses Dienstes so weit wie möglich zu gewährleisten. Es schien unangebracht zu sein, in unserer Situation die Anzahl der Friedensrichter auf die Bezirksgerichtssitze zu reduzieren. Unser Antrag wurde nur teilweise in den Begehrensgesetzentwurf aufgenommen und noch weniger ist er in das Staatsgesetz übernommen worden, sodaß heutzutage in den Gemeinden die Beschwerden über die der Konzentration des Dienstes auf einige Sitze, die oft Dutzende von Kilometern voneinander entfernt sind, immer häufiger werden. Dies ist z.B. von Fondo und Primiero der Fall, deren zuständiges Friedensgericht seinen Sitz in Malé bzw. Borgo Valsugana hat.

Eine solche Lage ist untragbar und erfordert, daß entsprechende Schritte unternommen werden, damit die notwendigen Abweichungen vom Staatsgesetz anerkannt werden, sodaß auch Ämter der Friedensrichter in jedem geographisch einheitlichen Gebiet eingerichtet werden können, wobei die Bürger, die eine Strecke zurücklegen müssen, um besagten Dienst in Anspruch nehmen zu können, dies im Rahmen der zwischenmenschlichen Beziehungen als erträglich und

unannehmbar betrachten.

All dies vorausgeschickt,
erlauben sich unterfertigte Regionalratsabgeordnete

den Präsidenten des Regionalausschusses
zu befragen,
um zu erfahren,


ob er auch die Meinung vertritt, daß es notwendig ist,
dringend beim Justizministerium vorstellig zu werden, um
auf die Eigenart unserer Region hinzuweisen und eine
Einigung über eine gerechtere Verteilung der Ämter der
neuen Friedensrichter zu erzielen.

Gemäß Geschäftsordnung wird um schriftliche Antwort
ersucht.

gez. DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN

- Aldo Marzari -
- Romano Viola -
- Alberto Rella -
- Wanda Chiodi -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 10. März 1992 eingegangen,
Prot. Nr. 4608



Trento, 23 marzo 1992

prot. n. 1195 SGA/G/I/3

Egregio Signore
Aldo Marzari
Consigliere regionale

T R E N T O

Egregio Signore
Romano Viola
Consigliere regionale

T R E N T O

Egregio Signore
Alberto Rella
Consigliere regionale

T R E N T O

Gentile Signora
Wanda Chiodi
Consigliere regionale

T R E N T O

e p.c.


Egregio Signore
dott. Oskar Peterlini
Presidente del Consiglio
regionale

B O L Z A N O

Egregio Consigliere,

con riferimento a quanto
richiesto dalla S.V. con l'interrogazione n. 108 presentata nei
giorni scorsi al Consiglio regionale si precisa quanto segue.

Con legge 21 novembre 1991, n. 374 e' stata istituita
la nuova figura del giudice di pace, magistrato con competenza
giurisdizionale in materia civile e penale che eserciterà le
funzioni finora spettanti al giudice conciliatore, i cui
uffici, come recita l'art. 44 della legge stessa "sono



soppressi salva l'attivita' necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti".

L'art. 40 di tale legge prevede norme particolari per le Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta concernenti la nomina, la decadenza e la dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace e la disciplina del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace stesso.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, tuttavia, relativamente alla nomina dei giudici di pace e al personale amministrativo degli uffici e' stato disposto, in particolare, con l'art. 6 delle norme di attuazione cosiddette "Omnibus" approvate lo scorso mese di gennaio dal Consiglio dei Ministri.

Tale decreto legislativo, che non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, in quanto non registrato alla Corte dei Conti, prevede la non applicabilita' nella Regione Trentino-Alto Adige dell'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Le disposizioni contenute nell'anzidetto art. 6 prevedono il potere di proposta del Presidente della Giunta regionale nella nomina dei giudici di pace e l'inquadramento con legge regionale nei ruoli del personale della Regione del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace.

Per quanto si riferisce all'individuazione delle sedi dell'ufficio del giudice di pace, dispone, peraltro, l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sentiti il Consiglio giudiziario e i Comuni interessati, due o piu' uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in un unico ufficio.

In relazione a tale disposizione il Ministero di grazia e giustizia ha provveduto a richiedere, tramite la Corte d'Appello di Trento, il parere del Consiglio giudiziario e dei Comuni interessati.

In ordine al progetto di individuazione delle sedi del giudice di pace predisposto dal Ministero di grazia e giustizia sono stati formulati, gia' nello scorso mese di febbraio, rilievi ed osservazioni alla Presidenza della Corte d'Appello di Trento.

Successivamente la questione e' stata sottoposta direttamente all'attenzione del Ministro di grazia e giustizia evidenziando, altresì, che la peculiare disciplina prevista per la nomina del giudice di pace in Trentino-Alto Adige trova corrispondenza nelle attribuzioni sancite dagli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto speciale di autonomia.

In particolare e' stato sottolineato che l'accorpamento della sede di Fiera di Primiero a Borgo Valsugana e delle sedi di Cles e Fondo a Male' non puo' ritenersi giustificabile in quanto non lo consentirebbero ne' ragioni storiche, ne' ragioni economiche ne' le condizioni orografiche del territorio. Analoghe considerazioni sono state espresse relativamente alla prevista costituzione in un unico ufficio a Bressanone dei due uffici contigui di Bressanone e Vipiteno e in unico ufficio ad Egna dei due uffici di Egna e Caldaro.


Sulla base delle anzidette argomentazioni gli uffici regionali, nel predisporre lo schema di disegno di legge per il trasferimento alla Regione del personale comunale in servizio presso gli uffici di conciliazione, hanno previsto anche Fiera di Primiero, Cles, Fondo, Vipiteno ed Egna quali sedi dei nuovi uffici del giudice di pace.

Sul testo di tale disegno di legge contenente l'indicazione e la dotazione organica dei nuovi uffici giudiziari e' attualmente in corso un confronto con funzionari del Ministero di grazia e giustizia. Auspicando che le motivazioni espresse possano, in tale sede, essere tenute in debita considerazione, si assicura, altresì, che nulla rimarra' intentato al fine di ottenere una equa soluzione ai problemi sollevati e alle esigenze evidenziate.

Distintamente.

- dott. Tarcisio Andreolli -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL Trient, 23.März 1992
DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES Prot. Nr. 1155 G/I/3

Prot. Nr. 4697 Reg. Rat
vom 31.März 1992

Herrn
Aldo MARZARI
Regionalratsabgeordneter

Herrn
Romano VIOLA
Regionalratsabgeordneter

Herrn
Alberto RELLA
Regionalratsabgeordneter

Frau
Wanda Chiodi
Regionalratsabgeordnete

u.z.K.

Herrn
Dr. Oskar Peterlini
Präsident des Regionalrates

Sehr geehrter Abgeordneter,

Mit Bezug auf Ihre Anfrage Nr. 108/X, die Sie unlängst beim Regionalrat eingebracht haben, teile ich Ihnen folgendes mit:

Mit Gesetz Nr. 374 vom 21. November 1991 ist die neue Rechtsform des Friedensrichters eingeführt worden, dem die

Ausübung der Gerichtsbarkeit in Zivil- und Strafsachen obliegt und dem die bisher dem alten Friedensrichter vorbehaltenen Zuständigkeiten zuerkannt worden sind. Dabei ist hervorzuheben, daß die Ämter dieses letzteren, wie Art. 44 obgenannten Gesetzes besagt, "aufgelassen werden, vorbehaltlich der notwendigen Amtshandlungen zur Erledigung der anhängigen Verfahren".

Art. 40 des oben erwähnten Gesetzes sieht besondere Bestimmungen für die Regionen Trentino-Südtirol und Aostatal in bezug auf die Ernennung, Erklärung des Amtsverlustes und der Amtsenthebung der Ehrenrichter, welche die Funktionen eines Friedensrichters ausüben, sowie für die Ordnung des Verwaltungspersonals bei den Ämtern der Friedensrichter vor.

Was die Region Trentino-Südtirol anbelangt, ist die Ernennung des Friedensrichters sowie die Ordnung des den Ämtern der Friedensrichter zugeteilten Verwaltungspersonals mit Art. 6 der sogenannten OMNIBUS-Bestimmungen (diese Durchführungsbestimmungen sind im vorigen Monat Jänner vom Ministerrat genehmigt worden) geregelt worden.

Dieses Gesetzesdekret, das noch nicht im Staatsgesetzblatt veröffentlicht werden konnte, da es noch nicht beim Rechnungshof eingetragen worden ist, sieht für die Region Trentino-Südtirol die Nichtanwendung des Art. 40 des Gesetzes Nr. 374 vom 21. November 1991 vor.

Die Verfügungen des oben erwähnten Art. 6 schreiben vor, daß dem Präsidenten des Regionalausschusses die Befugnis zuerkannt wird, die Ernennung des neuen Friedensrichters vorzuschlagen und daß das den Ämtern des Friedensrichters zugeteilte Gerichts- und Verwaltungspersonal mit Regionalgesetz in die Stellenpläne der Region eingestuft wird.

Was die Festlegung der Sitze des Friedensrichters betrifft, sieht Art. 2 des Gesetzes vom 21. November 1992 Nr. 374 vor, daß mit Dekret des Präsidenten der Republik, auf Vorschlag des Justizministers und nach Anhören des Obersten Gerichtsrates sowie der betroffenen Gemeinden zwei oder mehrere benachbarte Ämter des Friedensrichters zusammengelegt werden können und ein einziges Amt eingerichtet werden kann.

In bezug auf diese Verfügung hat das Justizministerium durch das Oberlandesgericht Trient das Gutachten des Obersten Gerichtsrates und der betroffenen Gemeinden eingeholt.

Was die vom Justizministerium geplante Festlegung der Friedensrichtersitze betrifft, sind bereits im vergangenen

Monat Februar Einwände und Beanstandungen beim Präsidenten des Oberlandesgerichtes Trient erhoben worden.

Auch der Justizminister ist später auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht worden; es ist ferner hervorgehoben worden, daß die besondere Regelung für die Ernennung des Friedensrichters in Trentino-Südtirol in den von den Art. 94, 95 und 96 des Autonomiestatutes verankerten Befugnissen ihren Rückhalt findet.

Im besonderen ist zum Ausdruck gebracht worden, daß die Zusammenlegung des Sitzes von Fiera di Primiero mit jenem von Borgo Valsugana und der Sitze von Cles und Fondo mit Malé nicht gerechtfertigt werden kann, da weder historische Gründe noch wirtschaftliche Faktoren und die geographische Beschaffenheit der Region dies rechtfertigen würden. Ähnliche Überlegungen wurden auch über die geplante Einrichtung eines einzigen Sitzes in Brixen angestellt, der aus der Zusammenlegung der zwei benachbarten Ämter von Brixen und Sterzing resultieren würde und eines einzigen Sitzes in Neumarkt infolge der Zusammenlegung der Ämter von Neumarkt und Kaltern.

Auf der Grundlage besagter Überlegungen haben die Regionalämter bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfes über die Überstellung der Gemeindebediensteten zur Regionalverwaltung - Bedienstete, die derzeit ihren Dienst bei den Friedensgerichten leisten - als Sitze für die neuen Ämter der Friedensgerichte auch Fiera di Primiero, Cles, Fondo, Sterzing und Neumarkt vorgesehen.

Derzeit sind Gespräche mit den leitenden Beamten des Justizministeriums über den Wortlaut dieses Gesetzentwurfes betreffend die Angabe und den Stellenplan der neuen Gerichtsämter im Gange. In der Hoffnung, daß auf dieser Ebene den dargelegten Begründungen Rechnung getragen wird, versichern wir, daß nichts unversucht bleiben wird, um die aufgeworfenen Fragen einer gerechten Lösung zuzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: - Dr.Tarcisio Andreolli -

